

Legge Regione Valle d'Aosta del 6 aprile 1998, n.11

VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE
AL P.R.G. IN ADEGUAMENTO
AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

TESTO DEFINITIVO

INTEGRATO CON LE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA
REGIONE VALLE D'AOSTA CON DGR N. 362 DEL 18/03/2016

ex art. 15, L.R. 11/98

Testo Definitivo adottato con DCC n. 304 del 25/03/2015
Approvazione e accoglimento delle modificazioni
DCC n. __ del __/__/____

Redazione:

STUDIO MELLANO ASSOCIATI

ARCHITETTURA URBANISTICA

C.so Moncalieri, 56 - 10133 TORINO

Ing. Paolo Cavaglia
Dott. ing. geol. Alberto Bethaz
Dott.ssa Alessandra Giroto
Dott. geol. Davide Bolognini

Base cartografica Regione Autonoma Valle d'Aosta: Aut. N° 1641 del 28/01/2016 e Aut. N° 1182 del 28/11/2007

B1.1

NORME DI ATTUAZIONE: Norme Generali

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE	1
CAPO I – FONTI	1
Art. 1 Terminologia	1
Art. 2 Modalità di lettura del PRG.....	3
Art. 3 Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico – PRG	4
Art. 5 Elaborati costituenti il PRG.....	5
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 6 Infrastrutture e servizi.....	9
Art. 7 Strumenti attuativi del PRG	11
Art. 8 Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia.....	14
Art. 9 Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali.....	16
Art. 10 Usi e attività.....	17
Art. 11 Equilibri funzionali	22
Art. 12 Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero.....	23
Art. 13 Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione	24
Art. 14 Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento.....	25
Art. 15 Equilibri funzionali relativi ad usi e attività.....	27
Art. 16 Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi	31
Art. 17 Convenzioni urbanistiche	31
Art. 18 Fasce di rispetto, distanze.....	32
Art. 19 Difesa del suolo.....	34
Art. 20 Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico	36
Art. 21 Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria	36
TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE	38
CAPO I – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI	38
Art. 22 Unità di paesaggio.....	38
Art. 23 Componenti strutturali del paesaggio	38
Art. 24 Protezione delle bellezze naturali	44
Art. 25 Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale.....	45
Art. 26 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o	

	documentario e archeologico e ulteriori aree oggetto di tutela.....	49
Art. 27	Percorsi storici.....	50
CAPO II – ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA		52
Art. 28	Trasporti.....	52
Art. 29	Sorgenti, pozzi	52
Art. 30	Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse".....	55
Art. 31	Reti di trasporto e distribuzione dell'energia	56
Art. 32	Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature	57
Art. 33	Viabilità	58
Art. 34	Oleodotto, gasdotto, acquedotto.....	64
Art. 35	Gestione dei rifiuti	64
Art. 36	Industria e artigianato.....	64
Art. 37	Siti e impianti di radiotelecomunicazione	65
Art. 38	Cimitero comunale	66
Art. 39	Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico, attrezzature turistiche...	67
CAPO III- TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA		68
Art. 40	Siti e beni di specifico interesse naturalistico.....	68
Art. 41	Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica	70
Art. 42	Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale	70
CAPO IV- ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITA'		70
Art. 43	Suddivisione del territorio in sottozone	70
Art. 44	Sottozone di tipo "A".....	75
Art. 45	Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A"	82
Art. 46	Zone di tipo "B".....	84
Art. 47	Zone di tipo "C"	87
Art. 48	Zone di tipo "D"	88
Art. 49	Sottozone di tipo "Ea".....	88
Art. 50	Sottozone di tipo "Eb".....	88
Art. 51	Sottozone di tipo "Ec".....	89
Art. 52	Sottozone di tipo "Ed".....	90
Art. 53	Sottozone di tipo "Ee".....	90
Art. 54	Sottozone di tipo "Ef".....	91
Art. 55	Sottozone di tipo "Eg".....	93
Art. 56	Sottozone di tipo "Eh".....	96

Art. 57	Sottozone di tipo “Ei”	96
Art. 58	Edifici rustici e abitativi o strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E	96
Art. 59	Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli, strutture pertinenziali, serre e altre strutture edilizie	97
Art. 60	Zone di tipo “F”	103
Art. 61	Aree destinate a servizi	105
Art. 62	Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali	106
CAPO V – AMBITI INEDIFICABILI		108
Art. 63	Aree boscate	108
Art. 64	Zone umide e laghi.....	108
Art. 65	Terreni sede di frane	109
Art. 66	Terreni a rischio di inondazione.....	109
Art. 67	Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	110
Art. 68	Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.....	111
Art. 69	Speciali limitazioni (vincolo LM(G)).....	112
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI		113
Art. 70	Destinazioni d’uso in atto.....	113
Art. 71	Vigilanza e sanzioni.....	113
Art. 72	Poteri di deroga e norme transitorie	113
Art. 73	Limiti normativi e Regolamento Edilizio	114

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

CAPO I – FONTI

Art. 1 Terminologia

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di carattere generale di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati.
 - a) **PRG** Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della L.R. 11/98, art. 11;
 - b1) **NTA** Norme di Attuazione del PRG (L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4);
 - b2) **NA** Normativa di Attuazione delle zone di tipo A (L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b)
 - c1) **SUE** Strumento Urbanistico Esecutivo comunque definito (Piani e programmi attuativi del PRG in genere);
 - c2) **PUD** Piano Urbanistico di Dettaglio (L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 48);
 - c3) **PdC** Permesso di Costruire (L.R. 6 aprile 1998, n. 11, artt. 59, 60);
 - c5) **SCIA edilizia** Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 61);
 - c6) **CIL** Comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera (DPR 380/2001, art 6)
 - d) **PAI** Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - e) **PTP** Piano Territoriale Paesistico approvato con L.R. 10 aprile 1998, n. 13 e smi;
 - f) **NAPTP** Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della L.R. 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - g) **PMIR** Programma Integrato di Interesse Regionale
 - i) **PTIL** Progetto operativo integrato di interesse sub-regionale
 - h) **PTIR** Progetto Operativo integrato di interesse regionale;
 - j) **PTA** Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e s.m.i.
 - k) **PST** o Programma di sviluppo turistico L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - l) **PSR** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (in attuazione Reg, CE 1698/05)
 - m) **I.** legge dello Stato;
 - n) **L.R.** legge della Regione Valle d'Aosta;
 - o) **DCR** Delibera del consiglio regionale
 - p) **DGR** Delibera della Giunta Regionale

- q) **D.lgs.** decreto legislativo dello Stato;
 - r) **s.m.i.** successive modifiche e integrazioni
2. Nel testo normativo sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi ed abbreviazioni di carattere specifico di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati.
- aa) **RE** Regolamento Edilizio del Comune di Sarre (redatto ai sensi della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 53 e della DGR 629 del 12/04/2013);
 - bb) **CE** Commissione Edilizia o, in assenza, corrispondente organo tecnico competente;
 - cc) **C.C.** Consiglio Comunale;
 - dd) **DCC** Deliberazione del Consiglio Comunale;
 - ee) **G.C.** Giunta Comunale;
 - ff) **DGC** Deliberazione della Giunta Comunale;
 - gg1) **SF** Superficie fondiaria¹
 - gg2) **If** Indice di densità fondiaria²
 - gg3) **Sur** Superficie urbanistica (rif. DCR 24/03/1999 n. 517/XI del 24/03/1999, paragrafo G, comma 8, ed eventuali ulteriori specificazione del RE)
 - gg4) **Slp** superficie lorda dei piani, (rif.DCR 24/03/1999 n. 517/XI, allegato A, Cap.1, Par. F, punto 1 ed eventuali ulteriori specificazioni del RE).
 - hh1) **H.max** Altezza massima degli edifici (rif. RE, art. 20)
 - hh2) **N. pft** Numero dei Piani degli edifici (rif. RE, art. 21)
 - jj1) **SC** Superficie coperta (rif. RE, art. 22)
 - jj2) **R.c.** Rapporto di copertura: rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria
 - jj3) **Superficie sistemata a verde** – parametro di controllo della permeabilità sulle aree fondiarie libere o dell’inserimento ambientale: s’intende una superficie non pavimentata o pavimentata in grado di garantire la permeabilità all’acqua e la formazione di prato. Le porzioni su soletta si intendono “sistematiche a verde” quando vengano ricoperte da uno strato di terreno vegetale non inferiore a 40 cm o quando vengano sistemate con elementi modulari atti a garantire la formazione di prato (ad es, sistemi alveolari con riserva d’acqua, etc..)

¹ DCR 517/XI 24 marzo 1999, capitolo 1, paragrafo C

² DCR 517/XI 24 marzo 1999, capitolo 1, paragrafo L comma 1 (rapporto tra Sur e SF)

- jj4) **Superficie fondiaria libera**: parte di area fondiaria libera da edificazioni in elevato e quindi non occupata da impronte edilizie che siano comprese nel computo della Sur o del Rapporto di Copertura
- ll) **RIR** Rischio di Incidente Rilevante (rif. normativa “Seveso” per il rischio industriale – D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.)
- mm) **SdF** Studio di Fattibilità
- nn) **UBA** Unità bovine adulte³
- pp) **RSU** Rifiuti solidi urbani

Art. 2 Modalità di lettura del PRG

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone⁴, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali⁵ che ricomprendono le diverse porzioni di “aree”, e gli interventi relativi ai diversi settori⁶.
2. Per l’individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II ed al Titolo III, tutte le disposizioni contenute nel Titolo I, Titolo II e Titolo III delle presenti norme, le prescrizioni specifiche per le aree la cui attuazione è subordinata (PUD, obbligo di convenzionamento, prescrizioni specifiche, prescrizioni per le sottozone E), contenute nell’elaborato B1.2 – “Norme di Attuazione, Schede d’Area”, nonché tutte le vigenti norme di settore specifiche e quelle riguardanti:
 - a) **Zona territoriale** e la **sottozona**⁷ di appartenenza nella quale è ubicato l’immobile interessato, le **prescrizioni** urbanistiche relative alla sottozona (**tabelle normative**) e le eventuali **ulteriori prescrizioni e prescrizioni specifiche** relative alla singola sottozona territoriale;
 - b) la verifica del rispetto degli **equilibri funzionali** di cui agli artt. 11,12, 13, 14, 15 delle NTA;
 - c) gli **ambiti inedificabili** e relative prescrizioni di cui al titolo V della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi di cui al Titolo II, Capo V delle NTA ;
 - d) Le eventuali **speciali limitazioni** all’edificazione (**LM**), indicate nelle tavole prescrittive, dettagliate nelle prescrizioni specifiche di ciascuna sottozona interessata e riportate con grafia sintetica sulle tavole P4 secondo le seguenti categorie:
 - LM_(PUD) - aree la cui attuazione è subordinata a PUD o in genere a SUE esteso all’intera sottozona, individuate con apposita campitura sovrapposta alla zonizzazione sulle tavole P4 (rif. art. 7, comma

³ Calcolate secondo gli standard costruttivi dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 1544-2006

⁴ Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 1999, n. 421

⁵ NAPTP, Titolo III Norme per parti di territorio

⁶ NAPTP, Titolo III Norme per settori

⁷ Le singole sottozone sono individuate mediante un codice identificativo alfanumerico costituito da: due lettere corrispondenti alla sottozona di appartenenza (ad es Ba, Bc etc..) seguite da tre cifre numeriche per l’individuazione univoca dell’area (ad es. Ba 123, Cd 123 etc..)

4); Per l'individuazione dei parametri urbanistico edilizi e per le prescrizioni specifiche di tali aree si richiama quanto individuato nell'elaborato B1.2 "Schede d'Area".

- LM - altre limitazioni individuate con unica grafia sintetica sulle tavole P4 comprensiva delle seguenti categorie:
- LM_(F1) aree di pertinenza di monumenti e documenti e di edifici di pregio (NTA, art. 26, comma 5);
 - LM_(F2) aree di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (NTA, art. 26, comma 6);
 - LM_(IP) aree di specifico interesse paesaggistico (NTA, art. 26, comma 2);
 - LM_(A) aree di interesse archeologico (NTA, art. 26, comma 3)
 - LM_(G) altre limitazioni di natura idrogeologica o localizzativa (NTA, art. 69);
 - LM_(VP) limitazioni finalizzate alla salvaguardia delle visuali e del decoro urbano (NTA art 23, comma 9).

3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi deve descrivere la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2;
4. Le sottozone omogenee di tipo A, B, C, ed F interessate anche solo in parte dagli ambiti inedificabili caratterizzati da alta o media pericolosità sono contrassegnate con un **asterisco (*)** sia nelle tavole P4 che nei corrispondenti articoli delle NTA e nelle relative tabelle normative. Per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa regionale vigente in materia.
5. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.

Art. 3 Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG

1. Il Piano Regolatore Generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della normativa urbanistica regionale vigente⁸.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP⁹ e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.
3. La presente variante al Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico si configura come variante sostanziale generale (art. 14, 3° comma L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi) di adeguamento del PRG al PTP¹⁰.

⁸ L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", art. 11, comma 1

⁹ NAPTP, art. 3

¹⁰ ai sensi dell'art. 13, 1° e 2° comma della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 Contenuti del PRG

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica regionale¹¹ e dai relativi provvedimenti attuativi, e più dettagliatamente dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP¹².

Art. 5 Elaborati costituenti il PRG

1. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (PRG) i seguenti elaborati¹³:

a) M. Cartografia Motivazionale

(in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate) costituita dai seguenti elaborati:

M1 – Carta dell'Assetto Generale del Territorio e dell'Uso Turistico:

M1.1	intero territorio	(scala 1:10.000)
------	-------------------	------------------

M1.2	zone antropizzate	(scala 1:5.000)
------	-------------------	-----------------

M2 – Carta di Analisi dei Valori Naturalistici:

M2.1	intero territorio	(scala 1:10.000)
------	-------------------	------------------

M2.2	zone antropizzate	(scala 1:5.000)
------	-------------------	-----------------

M3 – Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole:

M3.1	intero territorio	(scala 1:10.000)
------	-------------------	------------------

M3.2	zone antropizzate	(scala 1:5.000)
------	-------------------	-----------------

M4 – Carta di Analisi del Paesaggio e dei Beni Culturali:

M4.1	intero territorio	(scala 1:10.000)
------	-------------------	------------------

M4.2	zone antropizzate	(scala 1:5.000)
------	-------------------	-----------------

M5 – Carta dei Vincoli D.lgs. 42/2004

M5.1	intero territorio	(scala 1:10.000)
------	-------------------	------------------

M5.2	zone antropizzate	(scala 1:5.000)
------	-------------------	-----------------

b) P. Cartografia Prescrittiva

(in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi) costituita dai seguenti elaborati:

P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali:

P1.1/1-3	intero territorio	(scala 1:5.000)
----------	-------------------	-----------------

P1.2/1-6	zone antropizzate	(scala 1:2.000)
----------	-------------------	-----------------

P2 Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica:

P2.1/1-3	intero territorio	(scala 1:5.000)
----------	-------------------	-----------------

P2.2/1-6	zone antropizzate	(scala 1:2.000)
----------	-------------------	-----------------

¹¹ L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3.

¹² NAPTP, Titolo II – Norme per parti di territorio e Titolo III – Norme per settori

¹³ L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

P3	Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica:	
	P3.1/1-3 intero territorio	(scala 1:5.000)
	P3.2/1-6 zone antropizzate	(scala 1:2.000)
P4	Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG:	
	P4.1/1-3 intero territorio	(scala 1:5.000)
	P4.2/1-6 zone antropizzate	(scala 1:2.000)
P5	Classificazione degli edifici nelle zone di tipo A e di quelli esterni	
P5.1	Schede nuclei storici: Ville sur Sarre, Le Grand-Cré, Saint-Maurice, Oveillan, Bellun, Thouraz, Pertusat	(scala 1:1.000)
P5.2	Schede nuclei storici: Blassinod, Le Fchet, Fochat, Lalex, Rovines, Moulin, Saint-Hélène, Tissoret, Clut, Le Petit-Crè, Vareille.	(scala 1:1.000)
P5.3	Schede nuclei storici: Le Salé, La Cort, Chavalançon, Baravot, Fareur-Les Angelin-La Peuccaz Conclonaz, Lalaz, Champlan, Le Rovarey, Poinsod, Le Clou, Le Pont d'Avisod, Grandze Jeantet, La Grenade, Edifici esterni alle zone di tipo A: F1, F2	(scala 1:1.000)

c) A. Relazione

A1.1 0	Relazione Illustrativa Generale - Addendum integrativo
A1.1 I	Relazione Illustrativa Generale (parte 1)
A1.1 II	Relazione Illustrativa Generale (parte 2)
A1.1 III	Relazione Illustrativa Generale - Sintesi
A1.1 A	Allegato alla Relazione Illustrativa: Approfondimenti per la definizione dei Sistemi Ambientali
A1.1 B	Allegato alla Relazione Illustrativa: Schema Direttore
A1.1 C	Allegato alla Relazione Illustrativa: Simulazione progettuale per la riqualificazione integrata della Fascia Fluviale – ambiti di intervento su foto aerea
A1.1 D	Allegato alla Relazione Illustrativa: Simulazione progettuale per la riqualificazione integrata della Fascia Fluviale
A1.2	Tabelle PRG dati
A1.3	Quadri sinottici

d) B. Norme di Attuazione

B1.1	Norme Generali
B1.2	Schede d'Area
B1.3	Tabelle Normative zona "E"

Sono inoltre parte integrante del Piano Regolatore Generale (PRG) i seguenti altri elaborati:

- a) Cartografie degli ambiti inedificabili¹⁴.

¹⁴ approvate ai sensi del Titolo V, Capo I della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi

- b) Disciplina d'uso e prescrizioni relative agli ambiti inedificabili di cui al Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
- c) Altre cartografie previste quali parti integranti del PRG in base a norme di settore¹⁵
2. Gli elaborati di cui alle lettere a) e c) del comma 1 hanno valore motivazionale ed esplicativo dello stato di fatto nonché delle scelte di pianificazione; gli elaborati di cui alle lettere b) e d) hanno valore prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.
3. Qualora, nell'applicazione delle prescrizioni del PRG, si riscontrino discordanze fra disposizioni normative e raffigurazioni grafiche, è ritenuto prevalente e conseguentemente vincolante il contenuto delle prime.
4. Qualora si riscontrino discordanze fra tavole a scale diverse, è ritenuto prevalente e quindi vincolante il contenuto della tavola redatta a scala più dettagliata; qualora si riscontrino discordanze fra disposizioni normative e prescrizioni contenute nelle tabelle, sono ritenute prevalenti e vincolanti le prescrizioni delle tabelle.
5. Eventuali imprecisioni o discordanze che riguardino elaborati del Piano e altri atti inerenti a beni tutelati ai sensi del D.Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 o della legge regionale n. 56/1983 sono sottoposte all'esame congiunto dei competenti uffici del Comune e della Regione affinché - d'intesa - dirimano le discordanze o correggano le imprecisioni, definendo con esattezza l'oggetto della determinazione.
6. Tra le indicazioni cartografiche di vincoli sovraordinati non dipendenti da scelte di Piano prevalgono le definizioni dei vincoli contenute negli atti originari o nei corrispondenti provvedimenti istitutivi¹⁶.
7. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi si provvede ai sensi di legge¹⁷¹⁸, e con le procedure previste della stessa legge¹⁹.
8. La rappresentazione dei fabbricati e delle infrastrutture sulla base cartografica del PRG o su altri elaborati di Piano non certifica l'esatta posizione e consistenza edilizia degli immobili esistenti e non certifica la loro regolarità urbanistica ed edilizia.
9. Le indicazioni sintetiche e le stime dimensionali riportate nell'elaborato A1.3 – "Quadri sinottici" non sono né cogenti né vincolanti, in quanto rivestono esclusivamente valore illustrativo di riepilogo e di stima, utile per una lettura sintetica delle principali caratteristiche delle sottozone. Per la valutazione dei parametri e delle eventuali situazioni di vincolo si rimanda in ogni caso alle Note di Attuazione ed ai corrispondenti provvedimenti istitutivi.

¹⁵ Ad. es.: l.r. 29 marzo 2006, n. 9 – "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico". Art. 2 (Classificazione acustica)

¹⁶ Ad esempio: usi civici, vincoli demaniali, carte degli ambiti inedificabili, vincoli notificati ai sensi del D.Lgs 42/2004, definizione di zone di protezione, distanze da elettrodotti individuate dagli enti competenti, etc.,

¹⁷ L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14 (modifiche e varianti al PRG)

¹⁸ L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lett. a): dalla correzione di errori materiali e degli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio.

¹⁹ L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 17 (procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

10. L'aggiornamento dinamico dei riferimenti legislativi e delle note in calce alle presenti NTA non costituisce modifica o variante al PRG.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 Infrastrutture e servizi

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione due o più territori comunali²⁰.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale o regionale. I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa. Sul territorio comunale di Sarre, pur non essendo individuato dal PTP come ambito di localizzazione preferenziale di servizi di rilevanza regionale²¹, sono localizzate alcune aree ed attrezzature che per loro natura sono considerabili di interesse sovracomunale: le aree ferroviarie della linea Aosta Prè-St-Didier. I servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone A, B, C, E, sono ricompresi in sottozone di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP²², nonché le disposizioni della legge urbanistica regionale vigente²³ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata di infrastrutture a rete (ritenute indispensabili), vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura quando tali infrastrutture esistono o la cui realizzazione (ad opera del Comune o del richiedente) è prevista nell'arco del triennio successivo tramite concessione. Queste devono essere adeguatamente dimensionate in base alle insediabilità in atto e/o previste, secondo le seguenti precisazioni:
 - a) acquedotto, capace di fornire la portata giornaliera corrispondente al fabbisogno minimo richiesto dall'insediamento²⁴;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelli derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33 – Viabilità delle presenti NTA

²⁰ DCR 517/XI del 24 marzo 1999.

²¹ NAPTP, art. 23, comma 3

²² NAPTP, art. 23, commi 10 e 11.

²³ L.R. 11/1998, art 23 (spazi da riservare per servizi locali)
DCR 24 marzo 1999 n. 517/XI – Approvazione di disposizioni attuative della L.R. 11/1998, previste dagli articoli 23 (Spazi da riservare per servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (indici urbanistici)

²⁴ Quantità prescritta dal Piano Regionale di tutela delle acque (PTA), Norme di Attuazione, allegato C, Capitolo 2, scheda 3.A.3:

Per il fabbisogno dovuto ai residenti:

250 l/ab. giorno per comunità isolate;

350 l/ab. giorno per Comuni con popolazione residente maggiore di 1.000 ab.;

Per il fabbisogno dovuto ai fluttuanti (stagionali):

250 l/ab. Giorno.

La dotazione idrica richiesta si intende riferita ai volumi idrici di captazione, non a quelli effettivamente erogati alle utenze.

Presso gli uffici comunali sono individuate le località in cui la fornitura idrica può essere limitata a periodi stagionali.

5. L'amministrazione comunale verifica periodicamente ogni 5 anni l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi stabiliti dalla normativa regionale²⁵, relativamente a:
- (sa) sanità:** assistenza agli anziani, microcomunità, assistenza all'infanzia (asili nido), ambulatorio medico di base, farmacia;
 - (si) sicurezza:** aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile e simili;
 - (is) istruzione:** scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media;
 - (cu) cultura:** biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) e simili;
 - (ri) ricreazione:** verde attrezzato, aree per il gioco e lo sport, spazi pedonali;
 - (am) amministrazione:** uffici e attrezzature comunali, cimitero;
 - (pa) spazi per parcheggi:** parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi di relazione funzionali alle singole attività produttive, commerciali, turistiche e simili.
 - (tr) servizi per trasporti** (parcheggi di intercambio, fermate linee urbane e ferroviarie etc..).
6. Il presente piano assume come riferimento la disciplina della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, l'art. 23 delle NAPTP nonché dei relativi provvedimenti attuativi e le specifiche norme di settore. Ai fini della verifica della dotazione di servizi sono assunti anche i parametri di cui al DM 2.4.1968 n. 1444.
7. Nelle aree, nelle attrezzature e per gli impianti di cui al comma precedente, fatte salve prescrizioni specifiche di zona, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- a) nelle aree per spazi pubblici attrezzati a verde e per il gioco (ri), salvo diverse prescrizioni specifiche d'area, sono ammesse la trasformazione del suolo e la realizzazione di manufatti, opere infrastrutturali, elementi di arredo, attrezzature per il gioco e il tempo libero, chioschi, servizi, nei limiti del rispetto del rapporto di copertura max. stabilito in 0,02 mq/mq per le aree per spazi pubblici (ri) di superficie superiore a 10.000 mq e di una superficie copribile massima non superiore 20 mq per le aree di dimensioni inferiori a 10.000 mq..
- Nelle aree (ri.) previste per la realizzazione del parco fluviale (ri.008, ri.101, ri.308, ri.310, ri.305, ri.304, ri.104) sono inoltre ammesse la trasformazione delle eventuali costruzioni esistenti e la realizzazione di impianti, strutture, chioschi, servizi ed altre attrezzature funzionali o accessorie all'attività sportiva all'aperto e del parco fluviale salvo diverse prescrizioni specifiche d'area; nelle aree (ri.) è altresì ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici purché attrezzati con pavimentazione drenante idonea alla formazione di prato e adeguatamente piantumati;
- b) Negli edifici e nei manufatti esistenti sulle aree per servizi e non funzionali all'esercizio degli stessi servizi, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ferma restando la coerenza e il rispetto delle norme e degli indirizzi del PTP, ogni intervento eccedente la manutenzione straordinaria, negli spazi di cui al

²⁵ *Provvedimento attuativo (DCR 517/XI del 24 marzo 1999) di cui all'art. 23 della L.R. 11/98 e s.m.i.*

presente articolo, potrà essere autorizzato solo previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne riconosca l'interesse pubblico e approvi il relativo progetto.

8. La dotazione di spazi pubblici prevista dal PRG è garantita:
- a) mediante gli spazi pubblici rappresentati negli elaborati grafici del Piano regolatore generale;
 - b) mediante la cessione o l'asservimento gratuiti di aree, nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) o dei programmi, intese o concertazioni, attuativi del PRG.

Il PRG indica quali sono le aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (SUE) o a convenzione attuativa del PRG, in cui è fatto obbligo di cedere od asservire superfici ai sensi del precedente comma lettera b), ed in quale misura. In tal caso le cessioni, dismissioni od asservimenti di spazi pubblici e aree per l'urbanizzazione, sono a titolo gratuito e con oneri a carico dei cessionari.

Le aree per servizi possono essere reperite anche in strutture multipiano, in interrato, nonché nella struttura degli edifici e loro copertura, purché dette strutture siano direttamente e autonomamente accessibili dallo spazio pubblico.

9. Le aree per servizi non possono essere utilmente vincolate a fini edificatori diversi da quelli propri della funzione pubblica dell'area stessa. Quando non siano individuabili soluzioni alternative, le aree destinate a parcheggi (pa), al verde, al gioco e allo sport (ri.) possono essere attraversate da accessi che collegano i lotti destinati ad attività private con la viabilità pubblica, a condizione che gli accessi medesimi non pregiudichino l'esercizio della funzione pubblica dell'area vincolata.
10. I parametri urbanistici delle aree per servizi sono quelli della zona omogenea cui gli stessi appartengono. E' tuttavia facoltà del Consiglio Comunale superare motivatamente il limite di densità edilizia nell'esecuzione di un'opera di pubblico interesse, tenendo conto dei limiti di densità fondiaria per interventi pubblici e di interesse generale stabiliti nelle singole sottozone.
11. Le opere necessarie per l'esercizio dei singoli servizi sono realizzate a carico dell'Amministrazione competente; tale realizzazione può essere concessa e commessa a soggetti privati, eventualmente a scomputo degli oneri di urbanizzazione, purché regolata attraverso idonea convenzione; la convenzione dovrà definire i requisiti funzionali delle opere e le eventuali modalità di uso delle aree garantendo in ogni caso la fruibilità del servizio pubblico.

Art. 7 Strumenti attuativi del PRG

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD²⁶, di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio²⁷.
Relativamente alle zone di tipo A l'attuazione avviene anche mediante apposita normativa di attuazione (NA)²⁸.

²⁶ L.R. 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50.

²⁷ L.R. 11/1998 e smi, art. 51

²⁸ L.R. 11/1998 e smi, art. 52, comma 4

2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure previsti dalla legislazione regionale²⁹, nonché i titoli abilitativi rilasciabili in assenza di SUE (intervento diretto: permessi di costruire PdC, Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso l'intervento diretto (PdC, SCIA) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi (SUE).
5. Il PRG individua con apposita simbologia grafica sovrapposta alla zonizzazione delle tavole P4 le sottozone la cui attuazione è subordinata obbligatoriamente a SUE (PUD, Programmi integrati, etc..).
Adeguamenti di limitata entità alla delimitazione delle aree subordinate a SUE sono disciplinati dalla legislazione regionale vigente³⁰. Eventuali ridelimitazioni devono essere valutate caso per caso mediante la predisposizione di una modifica non costituente variante.

I PUD di iniziativa privata possono essere presentati dai proprietari, singoli o associati che rappresentino almeno i due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati³¹. Nel caso in cui le prescrizioni di PRG sottopongano l'estensione del PUD all'intera sottozona i proponenti possono proporre modeste variazioni all'estensione del PUD, nei limiti del +/- 10% della ST complessiva, derivati da approfondimenti del rilievo dello stato di fatto, di compromissione fondiaria, e dalla presenza di elementi fisici interferenti con l'area.

Per le sottozone di maggiori dimensioni (superficie territoriale maggiore a 10.000 mq) con attuazione subordinata a PUD esteso all'intera area, i proprietari che rappresentino almeno 1/3 della superficie territoriale complessiva della sottozona, possono presentare al Comune uno "Studio Unitario", esteso all'intera sottozona, che proponga la suddivisione attuativa dell'area in più PUD distinti (ciascuno di superficie territoriale non inferiore a 4500 mq e per un massimo di tre suddivisioni), individuandone organicamente le regole nel rispetto dei parametri di trasformazione complessivi individuati dal PRG. Lo Studio Unitario deve individuare l'assetto planimetrico delle suddivisioni proposte su base catastale, dimostrandone il rispetto dei parametri complessivi ed in modo da garantire a tutte le proprietà interessate, adeguate possibilità di attuazione delle capacità edificatorie attribuite (sempre nel rispetto dei limiti max e dei parametri individuati dal PRG), una adeguata accessibilità di accesso e una perequata distribuzione delle aree per servizi e degli oneri urbanizzativi richiesti dal PRG. Lo Studio Unitario è approvato dal Consiglio Comunale unitamente ad una contestuale "modifica non costituente variante" ai sensi della legge regionale urbanistica.³²

I piani e i programmi attuativi del PRG (strumenti urbanistici esecutivi) possono, senza che ciò costituisca modifica o variante al PRG, apportare motivate modifiche alla localizzazione e al tipo di spazio pubblico definiti dagli elaborati

²⁹ L.R. 11/1998 e smi, TITOLO VII, art. 59

³⁰ L.R. 11/1998 e smi, art. 14, comma 5, punti d) ed e)

³¹ L.R. 11/1998 e smi, art. 494, comma 1.

³² L.R. 11/1998 e s.m.i: rif. art. 14, comma 1, lett c, secondo le procedure di cui all'art. 17 della medesima legge

grafici del piano regolatore generale (servizi e viabilità), fermo restando il rispetto: delle quantità previste e della funzionalità relativa a ciascun tipo di attrezzatura; della congruenza della modificazione con gli obiettivi di interesse pubblico individuati dal PRG; delle prescrizioni e delle speciali limitazioni (LM) eventualmente specificate dal PRG per ciascuno di essi.

Nel rispetto degli standard e della congruenza predette, il PRG può demandare agli strumenti urbanistici esecutivi attuativi del Piano stesso, il compito di localizzare gli spazi pubblici e la viabilità di distribuzione interna.

6. La capacità insediativa prevista in definizione dei parametri urbanistici di trasformazione propri di ciascuna sottozona è esposta in termini di mq di Sur (rif. art 1, comma 2, lett. gg2).
Le tabelle normative, le Schede d'area e le prescrizioni specifiche di sottozona individuano gli indici urbanistici, espressi in mq/mq di Sur.
Limitatamente agli interventi la cui attuazione è subordinata a Sue, al fine di garantire una efficace perequazione, i diritti edificatori espressi in termini di SUR sono determinati in rapporto all'intera superficie territoriale della sottozona soggetta a PUD e quindi in base al rapporto di utilizzazione territoriale (espresso in metri quadri di SUR su metri quadri di superficie territoriale) di cui al punto 3), lettera B – parametri di trasformazione, delle schede normative.
7. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio dei titoli abilitativi, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione³³.
8. Nelle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, compresa la ristrutturazione urbanistica, opera la disciplina di cui alle NAPTP³⁴.
9. Negli insediamenti di nuovo impianto, opera la disciplina di cui alle NAPTP³⁵.

³³ L.R 11/1998 e s.m.i., TITOLO VII, disciplina dell'attività edilizia – capo III – onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72.

³⁴ NTAPTP, art. 24, comma 8.

³⁵ NAPTP, art. 24, commi 10, 11, 12; art. 25, commi 4, 5 e 6

Art. 8 Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo secondo quanto stabilito dalla legge, sono definiti dalla normativa regionale; le presenti norme definiscono gli interventi ammessi sul territorio comunale, qualora individuati nelle tabelle per ogni sottozona, che costituiscono una declinazione delle categorie d'intervento definite dalla stessa normativa regionale³⁶, a cui vanno di volta in volta ricondotti:

a) **interventi di recupero:**

- 1) la **manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS)**³⁷;
- 2) il **restauro (RE)**³⁸;
- 3) il **risanamento conservativo (RC)**³⁹;
- 4) la **ristrutturazione edilizia (RIS)**⁴⁰.

Ove ammessi per ciascuna sottozona di appartenenza, rientrano altresì nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione a pari volumetria, sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge, gli interventi relativi alla realizzazione e al recupero degli spazi sottotetto e gli interventi di ampliamento planimetrico nella misura massima del 20% della superficie lorda; in virtù della legislazione regionale vigente⁴¹, in area boscata è consentita la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente.

- 5) gli **ampliamenti (AE1)** in elevazione⁴² per adeguare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
- 6) gli **ampliamenti (AE2)** volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della legge;
- 7) gli **ampliamenti (AE3)** degli edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona di tipo A⁴³;

b) **interventi di nuova costruzione (NC)** e cioè quelli non rientranti nelle categorie di cui alla precedente lettera a); sono comunque da considerarsi tali:

- 1) la **costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali** fuori terra o interrati, l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a), la realizzazione di tamponamenti per la chiusura di piani pilotis e porticati, con l'incremento delle superfici

³⁶ DGR n. 1759/2014

³⁷ L.R 11/1998 e s.m.i.: art. 52 comma 4, lett. b) e Del.GR 1759/2014

³⁸ L.R 11/1998 e s.m.i.: art. 52 comma 4, lett. b) e Del.GR 1759/2014

³⁹ L.R 11/1998 e s.m.i.: art. 52 comma 4, lett. b) e Del.GR 1759/2014

⁴⁰ L.R 11/1998 e smi; art. 52, comma 5, lett. c) e Circ. 34/2001

⁴¹ L.R 11/1998 e smi, art. 33, comma 3, lettera b.

⁴² l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 52 comma 4, lett. d).

⁴³ L.R. 11/1998 e smi: art. 52 comma 4, lett. h)

- urbanistiche, gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa volumetria, articolazione della sagoma o collocazione, la sostituzione o la ricostruzione di ruderi;
- 2) la **realizzazione di attrezzature ed impianti**, anche per pubblici servizi;
 - 3) l'installazione di **chioschi e altri manufatti leggeri**, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili;
 - 4) la realizzazione di **depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto** che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 5) realizzazione di volumi pertinenziali, e le **strutture sussidiarie alle attività agricole** ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
- c) **interventi di demolizione totale o parziale (D)** di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) **altri interventi:**
- 1) il **mutamento della destinazione** di uso di immobili ai sensi di legge⁴⁴;
 - 2) **riconversione**, intesa come sostituzione di fabbricati ed impianti **industriali ed artigianali** esistenti ai sensi di legge⁴⁵;
 - 3) **rilocalizzazione** (demolizione e ricostruzione su altro sedime); tali interventi ricomprendono anche quelli di **riordino** ai sensi della legge regionale⁴⁶;
2. Per gli interventi di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3, 4 senza ampliamento planivolumetrico, sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti le quantità edificate esistenti, la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini⁴⁷. L'applicazione del presente comma avviene su fabbricati esistenti, legittimamente in essere e non può prescindere dal rispetto dei diritti di terzi.
3. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e regolamentari in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico nonché di rendimento energetico nell'edilizia⁴⁸ con le precisazioni specifiche del RE.
4. Le tabelle normative relative a ciascuna sottozona individuano l'altezza massima e il numero massimo di piani ammessi per ciascuna di esse, con riferimento alle definizioni del RE.
- Nel caso di cui al precedente comma 1, lett. a, punto 5), in cui sia ammesso l'utilizzo degli spazi sottotetto la quota massima del colmo non può superare l'altezza di 4,5 m calcolata a partire dalla quota massima di imposta con pendenza indicativa delle falde pari a 38°.

⁴⁴ L.R. 11/1998 e s.m.i., ,articoli 73 e 74

⁴⁵ L.R. 11/1998 e s.m.i., art. 69, comma 3

⁴⁶ L.R. 11/1998 e s.m.i., art. 69, comma 5

⁴⁷ Tali interventi, finalizzati alla conservazione del patrimonio edilizio esistente, possono prescindere dalla verifica dei parametri propri della sottozona di appartenenza quali: indici di densità fondiaria, rapporto di copertura, numero dei piani, altezza massima, distanze, dotazione di verde privato e dei parcheggi privati pertinenziali.

⁴⁸ Decreto del Ministro infrastrutture e trasporti 27 luglio 2005, in GU n 178 del 2 agosto 2005; D.Lgs.vo 10 agosto 2005, n 192, in GU n 222 del 23 agosto 2005; L.R. 18/04/2008, n. 21, "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"

Art. 9 Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli comportanti significative trasformazioni del territorio. Tali interventi si attuano solo a seguito dell'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo quali ad esempio: piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici, piani e programmi di settore⁴⁹. Tali interventi, anche se a titolo non esaustivo, sono riassumibili nelle seguenti tipologie:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c) riconversione e rilocalizzazione di insediamenti produttivi e artigianali dismessi⁵⁰;
 - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti⁵¹;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 0,50 ha;
 - f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6⁵²;
 - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti superfici superiori a 1 ettaro;
 - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, riguardanti una superficie superiore a 2 ha;
 - i) serre fisse con fondazione stabile, di superficie coperta superiore a 1.000 m² ad esclusione delle serre stagionali⁵³.
2. Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali⁵⁴.
3. Il PRG individua con apposita simbologia le aree la cui attuazione è subordinata alla formazione di PUD di iniziativa pubblica o privata.

⁴⁹ *Tutti gli interventi di ristrutturazione eccedenti quanto assentito dall'art. 52 della l.r. 11 del 1998 e s.m.i. sono consentiti solo con strumento attuativo e, in particolare, gli interventi di ristrutturazione totale e ristrutturazione urbanistica (come chiarito anche nei provvedimenti della Giunta regionale, attuativi della legge stessa)*

⁵⁰ *L.R. 11/1998, art. 69, comma 4, fatte salve le procedure in deroga previste dalla L. 106/2011.*

⁵¹ *NAPTP, art. 38, Siti di specifico interesse naturalistico*

⁵² *NAPTP, art. 26, comma 6: Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

⁵³ *Salvo ulteriori specificazioni richiamate nel Regolamento Edilizio per serre stagionali si intendono quelle a struttura leggera (senza plinti o fondazioni fisse e copertura a teli removibili non rigida) con utilizzo temporaneo stagionale.*

⁵⁴ *NAPTP, art. 26, norma cogente.*

Per ciascuna di esse nell'elaborato B1.2 "Norme di Attuazione – Schede d'Area" sono definiti i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia, le destinazioni d'uso, le prescrizioni specifiche d'area e gli obiettivi, in termini di infrastrutture e servizi, che l'Amministrazione Comunale intende conseguire in attuazione del PRG.

Art. 10 Usi e attività

1. Le definizioni delle categorie di usi ed attività di cui alla L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, art. 73 sono precisate e articolate nelle sottocategorie indicate ai punti seguenti:

- (a) **Attività di tipo naturalistico**, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) **conservazione ed osservazione scientifica**, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) **turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta** in quanto compatibile con lo stato dei luoghi non implicante alcuna modificazione ambientale e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) **gestione naturalistica dei boschi** comportanti trasformazioni e compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
- (b) **Usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale**, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) **zootecnia**⁵⁵: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
 - b2) **zootecnia**⁵⁶: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b3) **viticoltura**⁵⁷: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
 - b4) **viticoltura**⁵⁸: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b5) **frutticoltura**⁵⁹: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
 - b6) **frutticoltura**⁶⁰: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b7) **colture foraggere**⁶¹ asservite alle aziende agricole di fondovalle: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da

⁵⁵ DGR n. 418 del 1999, paragrafo 4.

⁵⁶ DGR n. 418 del 1999, paragrafo 4.

⁵⁷ DGR n. 418 del 1999, paragrafo E, zone E.

⁵⁸ DGR n. 418 del 1999, paragrafo E, zone E.

⁵⁹ DGR n. 418 del 1999, paragrafo E, zone E.

⁶⁰ DGR n. 418 del 1999, paragrafo E, zone E.

- gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b8) **colture foraggere**⁶² asservite alle aziende agricole di fondovalle: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b9) **attività pastorizie**⁶³ con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b10) **attività pastorizie**⁶⁴ con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11) **attività florovivaistiche e altre colture specializzate**⁶⁵: altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b12) **attività florovivaistiche e altre colture specializzate**⁶⁶: altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b13) **attività apistiche**⁶⁷: altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b14) **attività apistiche**⁶⁸: attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b15) **altre attività agricole**⁶⁹ con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b17) **attività selvicolturali**⁷⁰, **conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco**: con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b18) **agriturismo**⁷¹ comprese le attività ad esso connesse quali ad es: attrezzature per il gioco all'aperto, strutture ed attrezzature per il fitness e per il benessere.

⁶¹ DGR n. 418 del 1999, paragrafo E, zone E.

⁶² DGR n. 418 del 1999, paragrafo E, zone E.

⁶³ NAPTP, art. 31, comma 4.

⁶⁴ NAPTP, art. 31, comma 4.

⁶⁵ DGR n. 418/1999. Paragrafo 4.

⁶⁶ DGR n. 418/1999. Paragrafo 4.

⁶⁷ DGR n. 418/1999. Paragrafo 4.

⁶⁸ DGR n. 418/1999. Paragrafo 4.

⁶⁹ DGR n. 418/1999. Paragrafo 4.

⁷⁰ DGR n. 418/1999. Paragrafo 4.

⁷¹ L.R. 29/2006, Regolamento 14 aprile 1998, n. 1, Regolamento di applicazione della L.R. 24 luglio 1995, n. 27.

- b19) Allevamenti e pensioni per animali da affezione (cani gatti...); centri per attività equestri quali maneggi⁷²; agility-dog; ricoveri per animali utilizzati in attività ludico turistiche (cani da slitta...);
- b20) **magazzini extraaziendali**⁷³ per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
- b21) **serre mobili** di cui all'art. 59, comma 21, lett B delle NTA;
- b21bis) **serre fisse** di cui all'art. 59 comma 21, lett A, delle NTA;
- b22) aree di stoccaggio comuni di reflui derivanti dalle attività zootecniche;
- b23) **piccoli edifici destinati alla sola vendita in campo**;
- (c) **Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali**, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) **abitazioni temporanee per attività pastorizie**⁷⁴ caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
- c2) **abitazioni temporanee per attività pastorizie**⁷⁵ comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- c3) **abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali**⁷⁶ caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
- c4) **abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali**⁷⁷ comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
- (d) **abitazione permanente principale**, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) **abitazione permanente o principale**;
- d2) **bed and breakfast**;
- d3) **attività terziarie** quali ad esempio ed a titolo non esaustivo studi professionali ed in genere uffici, agenzie, attività di servizio alla persona etc...
- d4) **abitazione temporanea**⁷⁸
- (e) **usi ed attività produttive artigianali** di interesse prevalentemente locale, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) **usi ed attività produttive artigianali**⁷⁹ di interesse prevalentemente locale ivi comprese le attività di servizio alla persone e alle imprese;
- e2) **usi ed attività produttive artigianali** di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi⁸⁰;

⁷² Centri di turismo equestre regionali aventi carattere agro-silvo-pastorale, non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione, di cui alla L.R. 13 maggio 1993, n. 33, art. 12, comma 4

⁷³ NAPTP, art. 26 comma 4

⁷⁴ NAPTP, art. 31, comma 4.

⁷⁵ NAPTP, art. 31, comma 4.

⁷⁶ DGR 418 e 421.

⁷⁷ DGR 418 e 421.

⁷⁸ L.R. 11/1998, art 73, come modificato dall'art 45 della L.R. 21/2003.

⁷⁹ NAPTP, art. 25, comma 3.

⁸⁰ NAPTP, art. 25, comma 4, elencate dal Decreto della Sanità del 5 settembre 1994, elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

- (f) **usi ed attività commerciali**, di interesse prevalentemente locale, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) **esercizi di vicinato**⁸¹;
 - f2) **medie strutture di vendita** di minori dimensioni (M1)⁸²;
 - f3) **commercio su aree pubbliche**⁸³;
 - f4) **stazioni di servizio automobilistiche**;
 - f5) **autorimesse** non connesse ad altre destinazioni.
- (g) **usi ed attività turistiche e ricettive**, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) **alberghi**⁸⁴;
 - g2) **residenze turistico-alberghiere**⁸⁵;
 - g3) **alberghi diffusi**⁸⁶;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: **case per ferie**⁸⁷ ;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: **ostelli per la gioventù**⁸⁸;
 - g6) strutture ricettive extralberghiere: **rifugi alpini e bivacchi fissi**⁸⁹;
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: posti **tappa escursionistici** (dortoirs)⁹⁰;
 - g8) strutture ricettive extralberghiere: **esercizi di affittacamere**⁹¹;
 - g9) strutture ricettive all'aperto: **parchi di campeggio**⁹²;
 - g10) strutture ricettive all'aperto: **villaggi turistici**⁹³;
 - g11) aziende della **ristorazione**, ivi compresi i **bar**⁹⁴ ;
 - g12) **sosta temporanea autocaravan**⁹⁵ e turismo itinerante;
 - g13) strutture ricettive extralberghiere: **case ed appartamenti per vacanze CAV**⁹⁶;
- (h) **attività produttive industriali** non collocabili in contesti urbano-abitativi si suddividono nelle seguenti sottocategorie:
- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante, compresi gli uffici funzionali⁹⁷;

⁸¹ L.R. 12/1999, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale; NAPTP, art. 9 comma 3 lett. c punto 1, D.leg.vo 31 marzo 1998, n°11: art 4, lett. d) : superficie di vendita non superiore a 150 mq..

⁸² L.R. 12/1999, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, DCR. n. 1088 del 12 gennaio 2000, art 3 comma 1 lett M1 superficie di vendita compresa tra 151 e 400 mq; d.leg.vo 114/98, art. 4, c. 1, lettera d):da 150 m² a 400 m²;

⁸³ L.R. 12/1999, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale; L.R. 20/1999 disciplina del commercio su aree pubbliche

⁸⁴ L.R. 33/1984, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere

⁸⁵ L.R. 33/1984, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere

⁸⁶ L.R. 33/1984, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere

⁸⁷ L.R. 11/1996, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁸⁸ L.R. 11/1996, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁸⁹ L.R. 11/1996, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹⁰ L.R. 11/1996, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹¹ L.R. 11/1996, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹² L.R. 8/2002, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante

⁹³ L.R. 8/2002, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante

⁹⁴ DCR. n. 2450/11 del 6 febbraio 2002

⁹⁵ L.R. 8/2002, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante

⁹⁶ L.R. 11/1996, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (esse possono essere realizzate secondo la normativa regionale l.r. 11/1998, art. 90 quater, comma 1 solo attraverso interventi di recupero vedi pag 87)

⁹⁷ Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001

- h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante, compresi gli uffici funzionali⁹⁸;
- h3) **impianti idroelettrici** compresi impianti di trasformazione, condotte ed accessori.
- (i) usi ed attività commerciali** non collocabili in contesti urbano-abitativi si suddividono nelle seguenti sottocategorie:
- i1) **grandi strutture di vendita (G1)**⁹⁹, compresi gli uffici funzionali;
- i2) **medie strutture di vendita**¹⁰⁰, compresi gli uffici funzionali, di maggiori dimensioni (M2)¹⁰¹;
- i3) **attrezzature fieristiche e mercatali**, compresi gli uffici funzionali.
- (l) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero**, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture si suddividono nelle seguenti sottocategorie:
- l1) **impianti sportivi coperti**;
- l2) **impianti sportivi all'aperto**;
- l3) **impianti per pubblici spettacoli** (cinema, discoteche, locali notturni e simili);
- l4) **impianti di trasporto a fune** (non presenti sul territorio di Sarre);
- l5) **attività ricreative** e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
- l6) **attività ricreative** e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o apposite infrastrutture;
- l7) pista autorizzata per la pratica del trial (motociclismo).
- (m) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse** si suddividono nelle seguenti sottocategorie:
- m1) **attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse** di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi¹⁰²;
- m2) **attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse** di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi¹⁰³; (da aggiungere che entrambe disciplinano edifici religiosi sia locali che regionali)
- m3) **impianti** di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
- m4) **altri impianti di radio- telecomunicazione** qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale¹⁰⁴;
- m5) **cabine di trasformazione** dell'energia elettrica¹⁰⁵;
- m6) **impianti ferroviari**, tramviari e di funicolari terrestri¹⁰⁶;
- m7) **impianti autostradali**;

⁹⁸ Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001

⁹⁹ L.R. 12/1999, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, DCR. n. 1088 del 12 gennaio 2000, lett. G1 superficie di vendita compresa tra 1501 e 3500 mq; d.leg.vo 114/98, art. 4, comma 1, lettera f):sup. maggiore di 1.500,0 m²

¹⁰⁰ L.R. 7 12/1999, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, art. 3, comma 1, lettera a); DCR n. 1088 del 12 gennaio 2000; d.leg.vo 114/98, art. 4, comma 1, lettera f):sup. compresa tra 400 e 1.500 mq

¹⁰¹ DCR n. 1088 del 12 gennaio 2000; d.leg.vo 114/98, art. 4, comma 1: lett. M2 – superficie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq

¹⁰² NAPTP, art. 23, comma 7; DCR n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2

¹⁰³ NAPTP, art. 23, comma 2;

¹⁰⁴ L.R. 31/2000, art 11

¹⁰⁵ L.R. 31/2000, art 10

¹⁰⁶ DPR 11 luglio 1980, n. 753

- m8) **zona stoccaggio** materiali da cantieri.
 - m9) Impianti ed aree per l'esercizio e la distribuzione dell'energia e dei servizi di rete.
 - m10) **housing sociale**: residenze sociali e a rotazione, co-housing etc, attività di carattere socio-sanitario e residenze socio-assistenziali (RSA).
2. Fatte salve ulteriori prescrizioni specifiche, le Tabelle Normative di ciascuna sottozona individuano le destinazioni d'uso ammesse a **carattere principale** e le destinazioni d'uso **compatibili**. Fatte salve le destinazioni in atto, per gli interventi di nuova costruzione o di cambio di destinazione, le destinazioni compatibili non possono superare il 35% dell'intera capacità insediativa calcolata rispetto alle superfici interessate dall'intervento. Le destinazioni d'uso compatibili sono tuttavia sempre ammesse al piano terra¹⁰⁷, anche in deroga alla percentuale sopra indicata.

Art. 11 Equilibri funzionali

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della legislazione regionale vigente¹⁰⁸, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6 "*Infrastrutture e servizi*"¹⁰⁹;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9 "*Interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie*" e "*Interventi urbanistiche – territoriali e paesaggistiche – ambientali*"¹¹⁰;
 - c) usi e attività di cui al precedente art. 10 "usi e attività"¹¹¹;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi¹¹²;
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. La conformità degli interventi proposti alle disposizioni contenute nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà essere verificata nel corso dell'istruttoria delle singole istanze edilizie.
3. Il P.R.G. individua puntualmente gli ambiti la cui attuazione è subordinata alla formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo. Per tali aree il P.R.G. prescrive che la dotazione di servizi ed attrezzature, accessibilità e standard (fabbisogno interno e indotto) sia assolta all'interno delle stesse, secondo le modalità, i parametri e le condizioni di intervento prescritte nelle corrispondenti Schede d'Area¹¹³. L'attivazione di tali aree è pertanto auto equilibrata e funzionalmente indipendente rispetto agli equilibri generali previsti nelle restanti parti del territorio, e quindi sempre ammessa, ad eccezione del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento di cui al successivo articolo 14.

¹⁰⁷ *Piano terra o piano principale direttamente accessibile dalla viabilità pubblica in caso di edifici localizzati su pendii.*

¹⁰⁸ *L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i., art. 12, comma 2*

¹⁰⁹ *Vedi artt. 12, e 13*

¹¹⁰ *Vedi art. 14*

¹¹¹ *Vedi art. 15*

¹¹² *Vedi art. 16*

¹¹³ *Elaborato B1.2, Norme di Attuazione – Schede d'Area*

Art. 12 Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, salvo prescrizioni specifiche d'area, gli interventi recupero edilizio di cui ai commi 1), 2), 3), del precedente art. 8, sono attuabili sui fabbricati esistenti in tutte le sottozone senza condizioni, ferme restando le limitazioni connesse con la disciplina degli ambiti inedificabili.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, con esclusione delle sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ei (limitatamente a Ei001, Ei002*, Ei009*), gli interventi di recupero edilizio sono assentibili, ove ammessi dalle norme generali e di sottozona, a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nei casi contemplati dall'esclusione e nel caso non siano verificate le condizioni di cui sopra, non potrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale alcuna opera di urbanizzazione, condizione da esplicitare con atto da allegare alla richiesta di titolo abilitativo.
3. In tutte le sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ei (limitatamente a Ei001, Ei002*, Ei009*) gli interventi di recupero edilizio sono subordinati all'esistenza di rifornimento idrico potabile e di un sistema di smaltimento dei liquami rispondenti alla normativa in vigore.
4. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente potrà provvedere, al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti, previa convenzione con il Comune.
5. Oltre a quanto indicato al comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per **usi industriali ed artigianali** sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹¹⁴:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne¹¹⁵;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
 - d) aree verdi piantumate pari ad almeno il 20% (venti per cento) della superficie fondiaria libera, da reperirsi in base ad uno studio progettuale che ne assicuri le funzioni di mitigazione e schermo visivo;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
6. Gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti, oltre a quanto indicato al comma 5, sono subordinati al reperimento di una superficie per parcheggi pubblici o da assoggettarsi all'uso pubblico, non inferiore a 20% (venti per cento) della superficie del lotto asservito dall'intervento;
7. Per gli insediamenti commerciali e in genere per quelli di tipo terziario, sia nel caso siano associati ad insediamenti di carattere artigianale-produttivo, sia nel caso siano disgiunti, resta fermo l'obbligo di riservare le superfici a parcheggio e verde per gli stessi specificatamente prescritta dalla normativa vigente¹¹⁶.
8. La trasformazione anche parziale di **edifici compresi nelle sottozone di tipo A**, anche con previsione di nuove unità abitative destinati ad abitazione permanente o principale o temporanea, di cui all'art. 10, comma 1, lett. d1) e d4), o con cambio di

¹¹⁴ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5.

¹¹⁵ Vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

¹¹⁶ NAPTP, art. 23 comma 5 (150% della superficie di vendita).

destinazione d'uso tra quelle previste nelle tabelle normative è ammessa nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 4.

Art. 13 Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente il titolo abilitativo potrà provvedere, al fine del rilascio del titolo abilitativo stesso all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi produttivo-artigianali e/o terziari in genere, soggetti ad intervento diretto (PdC, SCIA etc..), oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne¹¹⁷;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
 - d) aree sistemate a verde e piantumate pari ad almeno il 20% (venti per cento) della superficie fondiaria libera, da reperirsi in base ad uno studio progettuale che ne assicuri le funzioni di mitigazione e schermo visivo;
 - e) quota di superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive¹¹⁸ (verde pubblico e parcheggio), non inferiore al 20% (venti per cento) della superficie asservita dall'intervento.
 Nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta¹¹⁹.

Nel caso di insediamenti commerciali di nuova costruzione (attività di tipo f2, i1 ed i2) è richiesto il reperimento di una superficie da destinarsi a parcheggio, realizzabile anche in struttura, non inferiore al 150% della superficie di vendita (SV).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 7, NAPTP¹²⁰.
 Per le aree la cui attuazione è subordinata alla formazione di SUE (PUD, Programmi Integrati etc..) valgono le prescrizioni specifiche di cui alle corrispondenti Schede d'Area.
 Per gli interventi di nuovo impianto, la cui attuazione è subordinata a SUE, fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni specifiche d'area, è richiesto il reperimento delle seguenti quantità minime di superfici da destinare a spazi pubblici o attività collettive:

¹¹⁷ Vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

¹¹⁸ NAPTP, art. 25 comma 6.

¹¹⁹ NAPTP, art. 23 comma 5.

¹²⁰ NAPTP, art. 25 comma 7: L'approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentano la realizzazione di interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno tre ettari o da comportare l'insediamento di un numero di addetti non inferiore a 150 è subordinata anche nelle more dell'adeguamento del PRG al PTP all'osservanza delle determinazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

- per le attività residenziali (d): 18 mq/abitante¹²¹.
- per le attività commerciali (f), (i) e terziarie: 100% della Sur prevista;
- per le attività produttive ed artigianali: (e), (h): 20% della superficie territoriale dell'area;
- per le attività turistiche e ricreative (g), (l3, l5, l6, l7): 80% della Sur prevista

Per tali superfici, da individuarsi in sede di formazione di SUE tenendo conto delle indicazioni cartografiche delle tavole P4 (**servizi perequati da attuarsi internamente ai PUD**), delle prescrizioni specifiche delle Schede d'Area e delle specifiche esigenze comunali, è prevista la cessione gratuita o l'assoggettamento all'uso pubblico.

Art. 14 Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento

1. Nelle sottozone di tipo E gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei **fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali** sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità¹²²;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui all'art. 26, delle presenti NTA;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n 300 UBA¹²³ per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche già operanti da almeno 3 anni in strutture agricole presenti sul territorio comunale.
 - f) vengano localizzate, ai margini di complessi di fondi caratterizzanti da colture omogenee, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - g) gli sviluppi planimetrici e altimetrici dei manufatti proposti siano coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - h) le tipologie edilizie adottino articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - i) sia prevista una adeguata delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - k) altezza degli edifici non superiore a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato¹²⁴;
2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture

¹²¹ Parametro numerico definito dal d.lgs. 1444/68; densità abitativa per abitante teorico stabilita in 40,88 mq/abitante (ISTAT 2011)

¹²² DCR 24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, punto 6.

¹²³ Calcolate secondo gli standard costruttivi dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 1544-2006.

¹²⁴ Art. 26, comma 7, lett. A)-f) NAPTP

edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:

- a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale o comunque non superiori a mq 120 di superficie utile netta.
3. I fabbricati rurali ad uso aziendale, collocati nelle sottozone Eg ed Eh di cui agli artt. 55 e 56, attualmente utilizzati per ricovero del bestiame, deposito attrezzi, raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, possono essere sottoposti ad interventi di recupero tendenti al potenziamento e ammodernamento, con ampliamento della superficie coperta entro il limite risultante dal giudizio di razionalità.
- Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione per fabbricati le cui caratteristiche tipologiche e strutturali non consentano un riutilizzo razionale e funzionale alle specifiche esigenze dell'azienda agricola.
4. Sugli edifici esistenti, per la parte abitabile connessa alla gestione dell'azienda, è consentito operare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ampliamento ragguagliato alla dimensione aziendale, secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità.
5. L'ampliamento perimetrale dei fabbricati connessi all'azienda agricola, è consentito quando esso si renda necessario per dotare l'edificio dei servizi indispensabili igienico-sanitari non realizzabili all'interno, o per creare altre attrezzature quali cucine, scale, locali per impianti termici, ingressi e disimpegni, nonché per adeguare i locali esistenti ai minimi di superficie previsti dalle vigenti normative e nel limite dei vigenti criteri di razionalità stabiliti dai uffici regionali competenti per materia. Gli interventi in elevazione sono consentiti a condizione che si tratti di adeguare le altezze dei piani esistenti ed abitabili all'adozione del presente PRG o da rendere abitabili con interventi di trasformazione d'uso.
- Gli eventuali ampliamenti suddetti, sia in superficie sia in altezza, dovranno essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, dovrà valutare gli interventi anche sotto il profilo della tutela ambientale al fine di conservare all'edificio le originarie caratteristiche.
6. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi e attività produttivo-artigianali**, sono attuabili alla condizione che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente¹²⁵.
7. Esternamente **alle** zone A, sono assentibili interventi di nuova costruzione da destinarsi a **nuove abitazioni temporanee**, di cui art. 10, lettera d4), qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/3 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento all'intero territorio comunale.
8. Sono assentibili interventi di nuova costruzione da destinarsi a **nuove abitazioni permanenti o principali**, di cui art. 10, lettera d, sottocategoria d1), qualunque sia il rapporto tra la superficie lorda relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo limitatamente ai seguenti casi:

¹²⁵ NAPTP art. 25, comma 4, 5

- a) nuove abitazioni per 1° casa (da intendersi come unica proprietà nel territorio comunale per abitazione principale o qualora i richiedenti non dispongano di immobili esistenti idonei a soddisfare le esigenze abitative).
- b) nuove abitazioni destinate ad edilizia sovvenzionata e/o agevolata.

Nei rimanenti casi gli interventi di nuova costruzione da destinarsi a nuove abitazioni permanenti o principali sono assentibili qualora non sia superato il rapporto 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi insediamenti e quella relativa al recupero del patrimonio edilizio esistente sull'intero territorio comunale. Tale limitazione deve essere temporaneamente verificata fino al completo recupero del patrimonio edilizio dismesso presente nelle zone A.

- 9. Sono assentibili **nuove aziende alberghiere**, di cui all'art. 10, lettera g, sottocategorie g1) e g2), mediante il recupero, con eventuale ampliamento, delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto o mediante l'attuazione delle previsioni delle sottozone di tipo Bd e Cd.

Nei rimanenti casi la realizzazione di edifici di nuova costruzione per nuove aziende alberghiere è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico (PST).

- 10. Sono assentibili **case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere**, di cui art. 10, lettera g, sottocategorie g4), g5), g8), mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti. La realizzazione di edifici di nuova costruzione per nuove strutture è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico (PST)
- 11. La realizzazione di **case ed appartamenti per vacanze (CAV)** di cui all'art. 10, lett. g, sottocategoria g13) è ammessa esclusivamente nei casi di riutilizzo di strutture edilizie esistenti¹²⁶.
- 12. Per le strutture ricettive operano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 6 delle NAPTP.

Art. 15 Equilibri funzionali relativi ad usi e attività

A USI E ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI

- 1. Nelle sottozone di tipo Eb e Ec, sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla lettera (b) e (c) del comma 1 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione. Non sono ammesse nuove strade di accesso.
- 2. Nelle altre sottozone di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale di cui al comma 1, lettere (b) e (c) dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - fabbricati non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945;
 - fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 alla data del 6/7/1984, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore a 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore.

¹²⁶ L.R. n 11/1998 e smi, art. 99quater

- la variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.
3. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai componenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura su istanza presentata, tramite il comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza dev'essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbisogno agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:
- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
 - individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
 - individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
 - individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
 - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato dell'Agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.

4. La modifica di destinazione dei fabbricati di uso agricolo è comunque subordinata alla verifica della sufficienza dei servizi e delle infrastrutture in atto secondo la disciplina di cui all'art. 12 delle NTA.
5. Nelle sottozone di tipo A, B, la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso o attività prevista dalla sottozona di appartenenza è sempre ammessa a condizione che:
- a) sia garantita la sufficienza dei servizi e infrastrutture in atto; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.
 - b) la tipologia edilizia ed architettonica venga adeguata in congruenza con il contesto edificato circostante.

B USI E ATTIVITA' DIVERSI DA QUELLI AGRO-SILVO-PASTORALI

6. La realizzazione di residenze sociali (housing sociale, m10) è ammessa prioritariamente mediante il recupero dei fabbricati esistenti e nelle sottozone a destinazione turistico alberghiera. E' ammessa anche con interventi di nuova costruzione nelle sottozone comprese nella zone B e C che prevedano tale destinazione.
7. **Dotazione di spazi di sosta e parcheggi privati.** In tutte zone, nelle relative aree di pertinenza, devono essere garantiti appositi spazi per parcheggi, da determinarsi salvo ulteriori precisazioni di Sottozona, secondo le seguenti modalità:

A) Destinazioni residenziali:**a1) zone A e sottozone Ba400**

Il rispetto del fabbisogno di parcheggio privato è richiesto solo nel caso di interventi che comportino incremento delle unità immobiliari¹²⁷, nel numero di un posto auto per ogni unità immobiliare, da realizzarsi nel sottosuolo o a raso, purché non interessino aree di pregio classificate F1 e F2¹²⁸. Qualora detti parcheggi non possano essere localizzati nell'area di pertinenza dell'edificio, potranno esser ricavati su aree esterne al lotto o alla sottozona, e unicamente nelle sottozone di tipo B e C confinanti o contigue alla sottozona in esame.

In caso di dimostrata impossibilità di reperimento di idonei spazi per parcheggio richiesti dal PRG è ammessa, previa verifica con gli Uffici Comunali, la monetizzazione degli stessi¹²⁹.

a2) altre sottozone diverse da a1)

- per **interventi di recupero**: reperimento di 2/(due) posti auto per ogni unità abitativa aggiunta;
- per **interventi di nuova costruzione**: reperimento di n. 2 posti auto per ogni unità abitativa prevista in progetto.

B) Destinazioni commerciali (di cui all'art. 10, comma 1 lettere f1, i1, i3): secondo quanto previsto dai criteri regionali per l'insediamento di nuove attività di vendita in sede fissa¹³⁰ comportanti cambio di destinazione o modifica della tipologia di struttura di vendita, il fabbisogno di spazi per parcheggio dovrà essere garantito in base alla seguente articolazione ed in ogni caso non potrà essere inferiore a n. 2 posti auto per ogni attività di vendita;

b1) Esercizi di vicinato (Sv minore di 150 mq):

2 posti auto privati o da assoggettarsi all'uso pubblico per ogni unità di vendita. In caso di dimostrata impossibilità di reperimento di idonei spazi per parcheggio richiesti dal PRG è ammessa, previa verifica con gli Uffici Comunali, la monetizzazione¹³¹ degli stessi.

b2) Medie strutture di minori dimensioni (Sv compresa tra 151 e 400 mq):

devono essere garantiti spazi a parcheggio, realizzabili anche in struttura e comprensivi di corsie di accesso e aiuole verdi secondo le seguenti modalità:

- per **interventi di recupero**:
spazi a parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita per esercizi alimentari e misti e non inferiore al 30%

¹²⁷ Incremento delle unità immobiliari: riferito allo stato di fatto rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del progetto preliminare del PRG e rispetto alle parti edilizie oggetto di intervento. In caso di incremento delle unità immobiliari esistenti è richiesto il reperimento di un n. di posti auto pari alle unità immobiliari totali in progetto.

¹²⁸ Rif. tavola P5.1 "Classificazione degli edifici in zona A"

¹²⁹ Monetizzazione dei parcheggi: da stabilirsi in accordo con L'Ufficio Tecnico comunale sulla base di oneri stabiliti con apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale, per una quantità convenzionale stabilita in mq 28 per ogni posto auto.

¹³⁰ L.R. 12/1999, art. 8 e DCR 12 gennaio 2000, n. 1088.

¹³¹ Monetizzazione dei parcheggi: da stabilirsi in accordo con L'Ufficio Tecnico comunale sulla base di oneri stabiliti con apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale, per una quantità convenzionale stabilita in mq 28 per ogni posto auto.

della superficie di vendita per esercizi non alimentari; limitatamente agli interventi di recupero in caso di dimostrata impossibilità di reperimento di idonei spazi per parcheggio, previa verifica con gli Uffici Comunali, è ammessa la monetizzazione¹³² degli stessi;

- per **interventi di nuova costruzione**: spazi a parcheggio non inferiori al 150% della superficie di vendita, di cui una quota pari ad almeno il 100% di uso pubblico, localizzabili anche sulle aree a standard di cui al precedente art. 13, comma 4.

b3) Medie strutture di maggiori dimensioni, compresi gli uffici funzionali
(Sv compresa tra 401 e 1500 mq):

devono essere garantiti spazi a parcheggio, realizzabili anche in struttura e comprensivi di corsie di accesso e aiuole verdi secondo le seguenti modalità:

- per **interventi di recupero**: spazi a parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita per esercizi alimentari e misti e non inferiore al 30% per della superficie di vendita per esercizi non alimentari;
- per **interventi di nuova costruzione**: spazi a parcheggio non inferiori al 150% della superficie di vendita, di cui una quota pari ad almeno il 100% di uso pubblico, localizzabili anche sulle aree a standard di cui al precedente art. 13, comma 4.

b4) Grandi strutture di vendita, compresi gli uffici funzionali
(Sv maggiore di 1500 mq):

devono essere garantiti spazi a parcheggio, realizzabili anche in struttura e comprensivi di corsie di accesso e aiuole verdi non inferiori al 150% della superficie di vendita, di cui una quota pari ad almeno il 100% di uso pubblico localizzabile anche sulle aree a standard di cui al precedente art. 13, comma 4.

c) Pubblici esercizi:

quattro mq ogni 7 mq di Sur ed in ogni caso non inferiore a n. 2 posti auto per ogni attività.

d) Aziende di ristorazione: (di cui all'art. 10, comma 1 lettera g11):

- per **interventi di nuova costruzione**: n. 1 posto auto ogni 4 posti a tavola;
- per **interventi di recupero con cambio di destinazione**: 1 posto auto ogni 6 posti a tavola;
- nei casi di **interventi di recupero senza cambio di destinazione**, in caso di dimostrata impossibilità di un loro adeguato reperimento è ammesso il mantenimento delle superfici a parcheggio esistenti.

e) Destinazioni turistico ricettive (di cui all'art. 10, comma 1 lettere g1, g2, g3, g4, g5, g8):

- per **interventi di nuova costruzione** n. 1 posto auto ogni camera o ogni 3 posti letto;

¹³²

Monetizzazione dei parcheggi: da stabilirsi in accordo con L'Ufficio Tecnico comunale sulla base di oneri stabiliti con apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale, per una quantità convenzionale stabilita in mq 28 per ogni posto auto.

- **interventi di recupero con cambio di destinazione:** 1 posto auto ogni 2 camere o ogni 6 posti letto;
 - nei casi di **interventi di recupero senza cambio di destinazione**, in caso di dimostrata impossibilità di un loro adeguato reperimento è ammesso il mantenimento delle superfici a parcheggio esistenti.
- f) **Destinazioni sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero** (di cui all'art. 10, comma 1 lettere l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7):
- 1 posto auto ogni 4 spettatori o utenti.
- g) **Destinazioni produttive** (di cui all'art. 10, comma 1 lettere e1, e2)
- 1 posto auto ogni 4 addetti e comunque 1 posto ogni 100 mq di SLP.

Qualora detti parcheggi non possano essere localizzati nell'area di pertinenza dell'edificio, potranno esser ricavati su aree esterne al lotto o alla sottozona, purché comprese entro un raggio di metri 150 previa concessione dell'Ufficio Tecnico Comunale con l'esclusione delle sottozone di tipo A, Ba400 ed E.

Art. 16 Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi

1. Nelle tabelle di ogni sottozona e nelle Schede d'Area sono indicate le modalità, le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. Il PRG non prevede limitazioni e successioni temporali per l'attuazione delle previsioni e per la realizzazione degli interventi.

Art. 17 Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla legislazione regionale¹³³.
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla legge¹³⁴.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visibilità delle mete del turismo culturale fatto salvo il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali, ove necessario di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale¹³⁵.

¹³³ L.R. 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d), rif. art 28bis DPR 380/2001 e smi.

¹³⁴ L.R. 11/1998 e smi, art. 67, comma 2

¹³⁵ NAPTP, art. 23 comma 10, lettera e).

5. I proponenti privati possono proporre all'Amministrazione Comunale Convenzioni Urbanistiche volte a creare le condizioni che costituiscano i presupposti dell'edificazione al fine di raggiungere le condizioni di equilibrio previste dalle seguenti norme, mediante: la dismissione di aree, l'esecuzione diretta di opere.
- Gli oneri conseguenti sono a carico dei proponenti e lo scomputo degli oneri dovuti è limitato alla quota prevista dai provvedimenti regionali in vigore¹³⁶.
- In tal caso le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite con le caratteristiche proprie delle infrastrutture comunali. Inoltre adeguate garanzie dovranno essere determinate a copertura del costo di realizzazione delle opere e a garanzia della loro esatta e corretta esecuzione.
6. Il certificato di abitabilità della costruzione, la cui concessione sia conseguente all'attuazione di convenzione urbanistica, non potrà essere rilasciato se non al compimento e completamento delle opere, che dovranno essere eseguite, contemporaneamente alle opere oggetto di concessione, nonché alla dismissione delle aree.
11. Il Comune potrà imporre l'esecuzione di lavori che si rendessero ulteriormente necessari per rendere le opere stesse correttamente e perfettamente eseguite e la eventuale manutenzione a carico dei soggetti proponenti.

Art. 18 Fasce di rispetto, distanze

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II delle presenti norme.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi¹³⁷.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano, ai sensi della rispettiva normativa di settore e non dalla cartografia. Le modalità di valutazione delle distanze tra le costruzioni o dai confini sono precisate dal R.E.
4. Le fasce di rispetto da mantenere, reciprocamente, tra l'edificazione e le stalle e relative concimaie sono stabilite come di seguito:
 - a) non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, avente destinazione abitativa permanente o principale, turistica e ricettiva, commerciale e servizi pubblici, salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e dipendenti, a una distanza dalle stalle e concimaie esistenti inferiore a 50 metri;
 - b) sono ammesse distanze inferiori a quella di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
 - b1) distanze di legge¹³⁸ nel caso di strutture agrituristiche;
 - b2) distanza minima 25 metri nel caso di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica;
 - b3) distanza minima 25 metri nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione o di completamento e nuova edificazione limitatamente alle sottozone Ba100, Ba200, Ba300;

¹³⁶ DCR n. 2450 del 6 febbraio 2002

¹³⁷ L.R. 11/ 1998, n. 11, Titolo V, Capo II, Piano di Tutela delle Acque, di cui agli artt. dal 41 al 44 delle Norme di Attuazione D.lgs. 152/2006

¹³⁸ DGR 2635 del 28 settembre 2007, Disposizioni igienico-sanitarie, art. 3;

- c) non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti poste a una distanza da stalle e/o concimaie inferiore a 25 metri, quando l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
 - d) non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicano la presenza duratura di persone, per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 metri da stalle e/o concimaie esistenti;
 - e) nel caso di strutture zootecniche esistenti in contrasto con le destinazioni della sottozona in cui si trovano non si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) e, qualora tali strutture siano state inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 metri da abitazioni per residenza principale o permanente, turistica e ricettiva, commerciale e servizi pubblici;
 - f) non è consentito l'insediamento di nuove stalle e/o concimaie a una distanza dai limiti delle sottozone di tipo diverso da E e dall'edificazione residenziale esistente inferiore a 50 metri;
 - g) il potenziamento di stalle e/o concimaie esistenti, poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni o dai confini delle sottozone di tipo diverso da E, può avvenire se questo non comporta la riduzione della distanza già esistente oppure se l'intervento contribuisce a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti;
 - h) nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e), g), tenuto conto delle condizioni locali, il comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
5. Le fasce di rispetto della ferrovia sono determinate in base alle vigenti leggi¹³⁹
6. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 5 la nuova edificazione è condizionata dalle diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
7. La distanza tra i fabbricati (DF) non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 metri. Distanze inferiori, sino ad un minimo di 3,00 metri, sono ammesse solo tra pareti non finestrate o nel caso di edifici che formino oggetto di PUD e per le costruzioni esistenti nelle sottozone di tipo A.
8. La distanza dai confini (DC) non può essere inferiore a quanto previsto per ogni sottozona, salvo accordo tra i confinanti, trascritto nei registri immobiliari, e comunque nel rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui al comma 7. Le distanze dai confini devono essere rispettate da qualsiasi manufatto edile emergente, salvo che dai muri di contenimento del terreno, dalle recinzioni, dalle rampe di accesso e da altre infrastrutture.

¹³⁹ DPR 11 luglio 1980, n. 753, Titolo II

Art. 19 Difesa del suolo

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4¹⁴⁰. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica¹⁴¹ fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione, verificato il grado di funzionalità delle strutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso del suolo ed alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile¹⁴²;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile, evitando di aggravare le condizioni di rischio sulle aree limitrofe.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive¹⁴³:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti autoctoni compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto unificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare il corpo idrico recettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento

¹⁴⁰ NAPTP, art. 33, comma 1.:

"Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) *eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;*
- b) *costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;*
- c) *demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;*
- d) *modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il per-corso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;*
- e) *addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;*
- f) *effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;*
- g) *impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.*

¹⁴¹ L.R. 11/ 1998, n. 11, Titolo V, art. 35

¹⁴² NAPTP, art 33, comma 5

¹⁴³ NAPTP, art 33, comma 2

- frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
- d) le acque superficiali di qualunque tipo, ad eccezione di quelle destinate all'irrigazione, captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, dovranno essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitarne la dispersione su pendii aperti con modalità tali da consentire la formazione di erosioni, dilavamenti o colamenti;
 - e) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
3. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
- a) essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
 - b) essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte degli ambiti inedificabili e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
 - c) essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
 - d) essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
4. In tutto il territorio comunale sono inoltre stabilite le limitazioni seguenti:
- a) gli interventi devono essere compatibili con le vigenti leggi in materia di rischio idrogeologico e con eventuali ulteriori disposizioni contenute nelle norme allegate alle cartografie comunali degli ambiti inedificabili per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe;
 - b) Nei terreni sedi di frane e a rischio di valanghe o slavine si applicano le disposizioni della legge regionale relative alla materia.
5. In tutto il territorio comunale le **attività estrattive in cava** sono definite dal piano regionale delle attività estrattive¹⁴⁴. Per le cave in atto che non rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l'attuazione di un programma di cessazione dell'attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, che deve concludersi entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga
6. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturalizzate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini della sicurezza pubblica; qualora il titolare dell'autorizzazione richieda di espandere

¹⁴⁴ NAPTP, art 34

l'attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle presenti norme.

Art. 20 Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico

1. Il PRG si attua anche mediante gli strumenti attuativi formati dalla Regione su proposta dei Comuni e delle Comunità Montane quali:
 - a) progetti operativi integrati di rilievo regionale denominati PTIR;¹⁴⁵
 - b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale denominati PTIL¹⁴⁶;
 - c) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR¹⁴⁷.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta Regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 21 Perequazione urbanistica¹⁴⁸ e trasferimento della capacità edificatoria

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area del lotto interessato o su terreni contigui anche se separati da strade veicolari e/o pedonali, purché ricompresi all'interno della medesima sottozona.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi, attrezzature puntuali e a rete o finalizzate ad ampliamenti della viabilità pubblica, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua esterna alle fasce stesse ma ricompresa nella medesima sottozona urbanistica, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme.

Qualora queste aree siano inserite all'interno di perimetri di PUD, le aree per viabilità ed i servizi (**servizi perequati interni ai PUD**) devono essere reperiti nell'ambito di attuazione del SUE ma non rappresentano un vincolo preordinato all'esproprio¹⁴⁹.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area ad un'altra è consentito purché sussista la contiguità fisica dei lotti interessati. E' ammissibile con intervento diretto il trasferimento di capacità edificatorie tra lotti contigui appartenenti alla stessa sottozona. In assenza di contiguità il trasferimento è ammesso purché all'interno della medesima sottozona ma l'attuazione è subordinata alla formazione di PUD.

¹⁴⁵ Per il comune di Sarre : PTIR 2 – Piana di Aosta

¹⁴⁶ Per il comune di Sarre: PTIL 1 – da Aymavilles a Villeneuve

¹⁴⁷ Per il comune di Sarre PMIR 3 – Sistema dei castelli e PMIR 4 – Fascia dell'adret

¹⁴⁸ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri di un patrimonio pubblico di aree.

¹⁴⁹ Rif. NTA, art. 61, comma 5.

Qualora ammesso dalle norme di sottozona il trasferimento di capacità edificatorie esistenti¹⁵⁰ si configura come intervento di rilocalizzazione.

4. Nelle sottozone edificabili, le aree comprese negli ambiti inedificabili e/o interessate da speciali limitazioni (LM(G)) di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. d) concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere utilizzata nelle residue aree della medesima sottozona urbanistica. Qualora queste aree siano inserite all'interno di perimetri di PUD, rientrano in ogni caso nei programmi di riqualificazione dell'area, quindi risultano dotate di diritti edificatori pur restando inedificabili.

¹⁵⁰ *Intervento di demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione su altro sedime con recupero della capacità edificatoria demolita.*

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CAPO I – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Art. 22 Unità di paesaggio

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del P.T.P. sono rappresentate nella tavola M4 “ Analisi del paesaggio e dei beni culturali” e P1 “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del P.T.P relativa alle unità locali n. 8 denominata “ Adret da Vedun a Remondet sino al Mont-Fallère”, n. 9 denominata “ Fondovalle della Doire Balte: da Villeneuve a Sarre” e n. 11 definita “Aosta”.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nelle tavole richiamate al comma 1 riguardano i tipi seguenti:
 - a) Paesaggio d’alta montagna:
AC – conche d’alta quota
 - b) Paesaggio dei pascoli:
PC – di conche a pascolo
 - c) Paesaggio dei boschi:
BC – di cornici boscate
 - d) Paesaggio di terrazzi
IT – di terrazzo con conche insediate
 - e) Paesaggio di sistemi insediativi particolari
IF – di conoidi insediati di fondovalle
 - f) Paesaggio di fondovalle
FD – dominato da più fulcri
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 Componenti strutturali del paesaggio

1. Nelle tavole prescrittive "P1 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali" e nella tavola motivazionale “M4 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali” sono evidenziate, ai sensi del PTP, le componenti strutturali¹⁵¹ del paesaggio caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela.

¹⁵¹ NAPTP, art. 30, comma 2

a) Aree paesaggistico-ambientali:

- Rochers Noirs, Bettende-Pallue e Comba Pernis;
- La frana di Becca France;
- Torrenti: Arensod, Monteille, Ronc (Macoïn), Pernis, Clusellaz e Clou-Neuf;
- Cascate: cascate del torrente Clusellaz, la cascata lungo il torrente Monteille, la cascata lungo il torrente Ronc, il salto del torrente Ronc.
- Zone Umide: zona umida di "Tsa de la Comba", Tsa de Morgnoz, a valle del lago "des Feuilles", a est del torrente Morgnoz, di Chesère:

b) Agglomerati di interesse storico¹⁵²:

- Ac** - Villes;
- Ad** - Villages;
- Ae** - Hameaux;
- Af** - Altre strutture insediative aggregate;

c) Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario

- Château de Sarre (P88);
- Aree di pertinenza dei laghi:
 - Lac Mort (L139)
 - Lac Fallère (L142)
 - Lac des Feuilles (L141);

d) Aree archeologiche:

- A111: Village de l'âge du bronze-fer;
- A112: La route romaine près de Ville Jeantet;
- A113: Sainte-Hélène;
- A114: Village de l'âge du bronze-fer à proximité du cimetière;
- Altura a monte di Bellair – Probabile insediamento pre-protostorico;
- Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di San Eustachio a Chesallet;
- Areale di pertinenza del Castello reale di Sarre in località Lalex;
- Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di San Maurizio;
- Areale di pertinenza di insediamento protostorico posto sulla linea di spartiacque del Mont de la Tsa tra i comuni di Sarre e Gignod.
- Areale attorno al complesso dell'ex-priorato di Saint-Hélène;
- Insediamento di epoca classica in località Pertusat.

e) Beni culturali isolati di rilevanza maggiore:

- Castello di Sarre (C37).

f) Beni culturali isolati di rilevanza media:

- Nessuno.

g) Beni culturali isolati di rilevanza minore:

¹⁵² Per l'elenco completo si richiama il successivo art. 44

- Tour de Chésalet (C255).

h) Visuali particolari:

- 1a e 1b: Varco libero tra Arensod e Le Petit-Cré (PTP);
- 2: Varco libero tra Les Condémines e Poinsod (PTP);
- 3: Visuale da Château de Sarre;
- 4: Visuale dalla punta della Beccaz-France;
- 5a e 5b: Visuale dalla punta Chaligne;
- 6: Visuale dalla punta del Fallère;
- 7: Visuale dall'abitato di Thouraz;
- 8a e 8b: Visuale dall'abitato di Ville-sur-Sarre;
- 9: Visuale a monte dell'abitato di Oveillan.

i) Monumenti (M) o Documenti (D):

n.	Monumento (M) Documento (D)	Class.		Località	Tipologia
1	D	B5	Ae010*	Sainte-Hélène	Ex Priorato
2	D	B5	Ae010*	Sainte-Hélène	Edificio privato
3	D	B2	Ae007	Lalex	Edificio privato
4	D	B2	Ae007	Lalex	Fontana
5	D	B2	Ae007	Lalex	Fontana
6	D	B2	Ae007	Lalex	Fontana
7	M	A4	Ae003*	Pertusat	Edicola votiva
8	D	B	Ae003*	Pertusat	Edificio privato
9	D	B	Ae003*	Pertusat	Edificio privato
10	D	B2	Ae005	Le Fachtet	Fontana
11	M	A1	Ae004*	Blassinod	Torretta di Bellair
12	D	B2	Ae004*	Blassinod	Edificio privato
13	D	B2	Ae004*	Blassinod	Fontana
14	M	A1	Ae004*	Blassinod	Complesso di Bellair
15	M	A5	Ad002	Saint-Maurice	Monumento ai caduti
16	D	B2	Ad002	Saint-Maurice	Fontana
17	D	B2	Ad002	Saint-Maurice	Fontana
18	M	A4	Ad002	Saint-Maurice	Chiesa di Saint-Maurice
19	M	A4	Ad002	Saint-Maurice	Casa parrocchiale di Saint-Maurice
20	D	B4	Ad002	Saint-Maurice	Vecchio Municipio/Biblioteca
21	D	B2	Ae005	Le Fachtet	Fontana
22	D	B2	Ae005	Le Fachtet	Edificio privato
23	M	A2	Ae011*	Tissoret	Edicola votiva
24	M	A4	Ae008*	Rovines	Edicola votiva
25	D	B2	Ae008*	Rovines	Monumento
26	D	B5	Ae008*	Rovines	Edificio privato
27	D	B2	Ad001*	Le Grand-Cré	Fontana

28	M	A4	Ae009*	Moulin	Edicola votiva
29	D	B2	Ae012*	Clut	Edificio privato
30	D	B2	Ae001*	Bellun	Fontana
31	M	A4	Ae001*	Bellun	Chiesa dei Santi Giacomo e Margherita
32	M	A4	Ae014*	Vareille	Chiesa di San Pietro in Vincoli e Madonna degli Angeli
33	D	B2	Ae014*	Vareille	Fontana
35	D	B2	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Edificio privato
36	D	B1	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Edificio privato
37	D	B2	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Fontana
38	M	A4	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Chiesa di Chesallet
39	D	B4	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Edificio privato
40	D	B2	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Edificio privato
41	M	A5	Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	Casa parrocchiale di Chesallet
42	D	B5	Ae025	Poinsod	Edificio privato
43	D	B5	Ae025	Poinsod	Edificio privato
44	D	B2	Ae025	Poinsod	Fontana
45	D	B2	Ae025	Poinsod	Parte di edificio privato
46	D	B2	Ae026	Le Clou	Fontana
47	D	B5	Ae024	Le Rovarey	Edificio privato
48	D	B5	Ae024*	Le Rovarey	Edificio privato
50	D	B2	Ad003*	Oveillan	Fontana
51	M	A4	Ad003*	Oveillan	Chiesa di San Bernardo
52	D	B2	Ad003*	Oveillan	Edificio privato
53	D	B2	Ac001	Ville-sur-Sarre	Fontana
54	D	B5	Ac001	Ville-sur-Sarre	Edificio privato
55	D	B2	Ac001	Ville-sur-Sarre	Fontana
56	D	B2	Ac001	Ville-sur-Sarre	Fontana
57	M	A4	Ac001	Ville-sur-Sarre	Chiesa di San Pantaleone
58	D	B5	Ac001	Ville-sur-Sarre	Edificio privato
59	D	B2	Ac001	Ville-sur-Sarre	Edificio privato
60	D	B2	Ae017*	La Cort	Fontana
61	D	B2	Ae017*	Le Pont d'Avisod	Fontana
62	D	B2	Ae002*	Thouraz	Fontana
63	M	A4	Ae002*	Thouraz	Chiesa di Saint-Théodule
64	D	B5	Ae002*	Thouraz	Edificio privato
65	D	B5	Ae002*	Thouraz	Edificio privato
66	D	B5	Ae016*	Le Salé	Edificio privato
67	D	B5	Ae016*	Le Salé	Edificio privato

68	D	B4	Cc002*	Saint-Maurice	Stazione Ferroviaria
69	D	B	Af001	Grandze Jeantet	Grandze Jeantet
70	D	B5	Af002	La Grenade	La Grenade
71	D	B5	Ba112	Arensod	Casello ferroviario
72	D	B4	Ba125	SS 26 – Les Condémines	Casa cantoniera
73	M	A5	Ea001*	Mont Fallère	Padiglione Regina Margherita
74	D	B5	Ae025	Poinsod	Casello ferroviario
75	D	B2	Fb006	Tissoret	Latteria
76	M	A4	Ae013	Le Petit-Cré	Pilone votivo

j) Percorsi storici

k) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42 :

- Area di notevole interesse pubblico del D.M. 1 marzo 1967.

l) Rûs:

- 1: Rû de la Doire;
- 2: Rû des Vigne / Rû Bréan;
- 3: Rû de Ville-sur-Sarre;
- 4: Rû de Bellun;
- 5: Rû de la colline.

m) Margini naturali e bordi dell'edificato di particolare rilievo paesistico:

- Ville sur Sarre, Oveillan, Mont-Torretaz, Gran-Cré, Saint-Maurice

n) Poggi e terrazzi naturali:

- 1: Ville-sur-Sarre;
- 2: Saint-Maurice;
- 3: Oveillan;
- 4: Bellun;
- 5: Thouraz.

2. Sulle componenti strutturali del paesaggio, di cui al comma 1 gli interventi devono essere finalizzati alla loro valorizzazione conservativa evitando l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità.
3. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati e manufatti devono essere adeguatamente inseriti nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - b) gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere all'eliminazione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
 - c) costruzioni e manufatti in disuso o dismessi devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;

- d) gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
 - e) le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
 - f) le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;
 - g) i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge;
 - h) in particolare, le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari, autostrada, strade statale, regionali e comunali, devono fornire un'immagine decorosa senza alterare l'armonia del paesaggio;
 - i) a conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza di fabbricati devono essere idoneamente sistemati.
4. Per le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti funzionalmente necessarie si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal PTA . I principali rûs sono indicati nella tavola P3. – Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica e, sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.¹⁵³
5. Le visuali devono essere tutelate e non devono essere eseguiti interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità.
6. Nelle medesime tavole di cui al comma 1 sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario tradizionale ritenuti significativi; in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la soppressione o l'alterazione ad esclusione di opere funzionali alle attività agronomiche:
- a) i terrazzamenti sui versanti dell'adret, caratterizzanti la fascia collinare e i terrazzi naturali a prato-pascolo della fascia montana.
7. Le componenti strutturali del paesaggio indicate nella carta prescrittiva P1 da assoggettare al parere dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici sono esclusivamente le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento" con le relative aree di pertinenza.

¹⁵³ NAPTP art. 26, comma 11

8. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale.
9. Con la grafia **LM_(VP)**, pur non essendo soggette a vincoli di tutela regionale, sono individuati alcuni ambiti soggetti a particolari limitazioni finalizzate alla salvaguardia delle visuali e del lavoro urbano, le cui prescrizioni di intervento sono riportate nelle norme specifiche di sottozona.

Art. 24 Protezione delle bellezze naturali

1. Nella carta motivazionale M5 "Carta dei vincoli paesaggistici e ambientali" sono indicate:

A - AREE TUTELATE PER LEGGE¹⁵⁴:

- a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
 - a1) lac Fallère
 - a2) lac des Feuilles
 - a3) lac Mort (per la parte di pertinenza)
 - a4) lac Clapin (per la parte di pertinenza)
 - a5) lac des Grenouilles (per la parte di pertinenza)
 - a6) lac Les Iles
- b) I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
 - b1) fiume Dora Baltea
 - b2) torrent Clusellaz
 - b3) torrent de Ronc
 - b4) torrent Clou-Neuf, per la parte di influenza dell'asta
- c) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.
- d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

B – BELLEZZE NATURALI¹⁵⁵ DEL TERRITORIO COMUNALE:

- a) area di notevole interesse pubblico del D.M. 01 marzo 1967.

2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici¹⁵⁶.

¹⁵⁴ D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

¹⁵⁵ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136

¹⁵⁶ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza

3. Alle aree tutelate per legge, di cui al comma 1, lettera a, che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal P.R.G. come zone A e B non si applicano le disposizioni previste per le aree di interesse paesaggistico¹⁵⁷.

Art. 25 Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali, nelle tavole prescrittive P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e nella carta P4CE – Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A.

Tali beni sono di seguito elencati:

- a) **monumenti**, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuati in sede di classificazione:

- Château de Sarre - bene culturale isolato di rilevanza maggiore (C37);
- Tour de Chesallet - bene culturale isolato di rilevanza minore (C255);
- Padiglione Regina Margherita - monumento (fo 1, m. 1);

Nelle more della puntuale classificazione sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98 quali:

1. castelli, torri, cinte murarie, case forti e fortificazioni;
2. reperti archeologici;
3. ponti antichi e strutture viarie antiche;
4. edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane, al Parco o altri enti e istituti legalmente riconosciuti la cui edificazione risale ad oltre 70 anni.

- b) **documenti**, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuati in sede di classificazione:

- la stazione ferroviaria (sottozona Cc002*);
- il casello ferroviario (sottozona Ba112);
- la casa cantoniera (sottozona Ba125);
- la latteria (sottozona Fb006);

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio, sono documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98 quali:

¹⁵⁷ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 2, lett. a)

1. rascard, grenier;
 2. edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, scuole, fontanili¹⁵⁸ e lavatoi);
 3. edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche);
 4. edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo XX), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.
- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. Dc) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle sottozone di tipo "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alla precedente lettera b), sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per il valore intrinseco (cat. Dc).

Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del presente comma, qualsiasi intervento dove ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici ed architettonici e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione¹⁵⁹.

Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del presente comma, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione¹⁶⁰; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola Amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito tutelato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali¹⁶¹.

2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e le relative aree di particolare interesse F1¹⁶², qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali¹⁶³, nonché alle disposizioni delle NAPTP¹⁶⁴, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere:

¹⁵⁸ Così come individuati al comma 6 del presente articolo

¹⁵⁹ Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2 e 2bis

¹⁶⁰ Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5

¹⁶¹ Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 e Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

¹⁶² Si rimanda anche al successivo articolo 26

¹⁶³ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

¹⁶⁴ NAPTP art. 37 ,comma 3.

- a) ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - e) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
 - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche.
3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi¹⁶⁵.
4. gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) afferenti a specifiche leggi regionali¹⁶⁶, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici e paesaggistici.
- Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dai successivi commi 9, 10, 11, 14 e 15.
5. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono inedificabili: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
6. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali antecedenti al 1945, in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni storico artistici ed architettonici.
7. In generale per gli edifici di cui al punto c) del comma 1 si adotteranno le disposizioni di cui ai successivi commi.
8. Un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta per un piano residenziale, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile.
9. L'ampliamento in elevazione deve comunque essere contenuto nel minimo indispensabile ed anche solo limitato all'appoggio della copertura o al colmo di essa.
10. Gli ampliamenti in elevazione dovranno essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti. Saranno comunque esclusi per gli edifici di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1.

¹⁶⁵ NAPTP art. 37, comma 4.

¹⁶⁶ l.r. n. 24 del 2009 e l.r. n. 26 del 2012

11. I progetti edilizi devono rispettare le seguenti modalità:
- a) utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne. Ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
 - b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non può, di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
 - c) ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazione delle parti mancanti.
12. Sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
13. Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e adeguamento tipologico.
14. Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture delle sottozone A.
- Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni architettonici o paesaggistici.
- Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.
- Per quanto attiene alle altezze minime ed alle superfici dei locali si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione 167.
15. Sui fabbricati realizzati precedentemente al 1945 e classificati di pregio storico architettonico e ambientale, oltre alla manutenzione, al restauro e al risanamento conservativo, è ammessa la sola ristrutturazione interna, con limitazioni atte a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
- a) le volte;
 - b) gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - c) i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
 - d) i forni o le macine ad uso privato;

¹⁶⁷ Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5.

- e) gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - f) le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - g) l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - h) qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
16. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge¹⁶⁸.

Art. 26 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico e ulteriori aree oggetto di tutela

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 (Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali) e P4 (Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del P.R.G.).

Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario LM(IP) sono:

- Lacs Mort e Clapin (L139), parte delle sottozone Ef403* e Ef404*;
- Lac des Feuilles (L141), parte delle sottozone Ef402*, Ea101*, Eb102* e Eb103*;
- Lac Fallère (L142), sottozona Ef401, parte delle sottozone Ea101*, Ea102* e Eb103*;
- Château de Sarre (P88), sottozona Ee001*, parte delle sottozone Ae007, Ae010*, Ba207 e Eg165.

Le aree di specifico interesse archeologico sono:

- villaggio dell'Età del Bronzo-Ferro, in frazione La Cort (A111), sottozona Ee101*;
- strada romana nei pressi di Villa Bal, in frazione Jeantet (A112), parte della sottozona Af001;
- Sainte-Hélène (A113), parte della sottozona Ae010*;
- villaggio dell'Età del Bronzo-Ferro (Salassi), nei pressi del cimitero (A114), sottozona Ee002.

2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti.
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
4. Per le aree F1 di valore archeologico, di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
- areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant'Eustachio a Chesallet;

¹⁶⁸ L.R. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6.

- areale di pertinenza del Castello Reale di Sarre, in località Lalex;
 - areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Maurizio;
 - areale di pertinenza dell'ex-priorato benedettino di Sainte-Hélène;
5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
- Le zone F2 individuate dal P.R.G. sono:
- la pertinenza di villa Jeantet;
 - il nucleo centrale della sottozona Ae002* "Thouraz";
 - la pertinenza dei villaggi Fochat e Bellair
6. Le seguenti aree, individuate come LM(A) a speciale limitazione archeologica, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
- altura a monte di Bellair, areale di pertinenza di probabile insediamento pre-protostorico;
 - areale di pertinenza di insediamento protostorico posto sulla linea di spartiacque del Mont de la Tsa, tra i comuni di Sarre e Gignod;
 - insediamento di epoca classica in località Pertusat.

Art. 27 Percorsi storici

1. La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti. I percorsi storici sono individuati nelle tavole M4 – analisi del paesaggio e dei beni culturali; P1 – tutela e valorizzazioni del paesaggio e dei beni culturali.
La loro mappatura sulle cartografie di riferimento M4 e P1 deriva dalle segnalazioni cartografiche ufficiali regionali (geoportale). Tuttavia, poiché sono state osservate alcune discordanze fra le mappature cartografiche dei percorsi e la situazione reale sul terreno, in occasione di interventi di qualsiasi natura lungo e nei dintorni di tali percorsi, si dovrà procedere ad un rilievo puntuale del loro reale tracciato.
2. In particolare nella tavola "P1 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali" sono individuati i percorsi storici di interesse culturale e di rilevanza paesaggistica quelli non coincidenti con strade asfaltate sono meritevoli di specifica tutela¹⁶⁹.
3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 2, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici.
4. Negli interventi di manutenzione e recupero dei percorsi storici sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi.
5. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono

¹⁶⁹ Art. 40 NAPTP

garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.

6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi archeologici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale¹⁷⁰, con specifico riferimento agli studi condotti dal Servizio Catalogo del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
7. Negli interventi di ripristino e valorizzazione della rete viaria storica, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.
8. E' vietato realizzare linee elettriche telefoniche lungo i percorsi storici ed interrare i cavi nel loro sedime. Eccezionalmente, in assenza di alternative possibili tecnicamente motivate, sono ammessi attraversamenti e brevi interramenti a condizione che ad ultimazione lavori sia ripristinato lo stato di fatto originario.

¹⁷⁰ commi 5 e 6 , art.37 NAPTP

CAPO II – ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA

Art. 28 Trasporti

1. Nelle tavole P3.- "*Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*" e nelle tavole P4 "*Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG*" sono indicati gli interventi diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria e della ferrovia, con ottimizzazione delle connessioni tra le reti medesime, e precisamente:
 - a) riqualificazione dei principali collegamenti stradali, e miglioramento dei nodi di intersezione a raso;
 - b) realizzazione di nuove rotatorie ed innesti a raso lungo il tracciato urbano della Strada Statale n. 26 al fine di migliorarne la sicurezza delle connessioni con le aree abitate; riorganizzazione dell'innesto sul cavalcavia ferrovia della SS 26 in prossimità del confine con Aosta;
 - c) Integrazione e completamento degli accessi al parco fluviale della Dora e della viabilità di quartiere nell'ambito compreso tra la SS 26 e l'argine della Dora;
 - d) completamento del percorso ciclopedonale attrezzato lungo l'argine della Dora nell'intero tratto tra Aosta e Aymavilles
 - e) riqualificazione della stazione ferroviaria e individuazione di aree di sosta e di servizio alle fermate ferroviarie di collegamento con i principali nuclei consolidati;
 - f) recupero dei percorsi pedonali e recupero dei percorsi storici;

Art. 29 Sorgenti, pozzi

1. Nelle tavole P3.- "*Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*" sono indicate le captazioni di "acque per consumo umano" dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi¹⁷¹ e le relative **zone di tutela assoluta**, di **rispetto e di protezione**¹⁷² ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative **opere di stoccaggio**.
2. Le **zone di tutela assoluta** delle risorse idriche, di cui al comma 1 e indicate nelle tavole P3, corrispondono alle aree immediatamente circostanti le captazioni con estensione minima prevista dalla normativa vigente¹⁷³. Tali zone devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio; l'accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.

¹⁷¹ D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31, e smi, art. 2.

¹⁷² D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, art.94, e smi art. 35 del PTP, art. 42 della l.r. 11/1998, Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999 n. 792/XI – allegato B – Capitolo I – Paragrafo A.

¹⁷³ DCR 792/XI del 28.07.1999, All. B., Capo I, paragrafo A, comma2: cerchio di almeno 10 m. di raggio dall'emergenza della sorgente

3. Le **zone di rispetto** delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole P3, corrispondono alle aree immediatamente circostanti le captazioni, con estensione minima prevista dalla normativa vigente¹⁷⁴ operano le disposizioni ai sensi di legge in materia¹⁷⁵.

In ogni caso sono vietati l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) concimazione per irrigazione;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - f) aree cimiteriali;
 - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - i) gestione di rifiuti;
 - j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) pozzi perdenti;
 - m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata;
 - n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame;
4. Per gli **insediamenti** o le **attività preesistenti** all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione deve essere verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica. Lo studio deve individuare la perimetrazione delle fasce di rispetto di protezione seguendo criteri geologici, idrogeologici e non geometrici, al fine di individuare gli eventuali interventi di salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile.

Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:

- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;

¹⁷⁴ DCR 792/XI del 28.07.1999, All. B., Capo I, paragrafo A, comma2: semicerchio di almeno 200 m. di raggio a monte ed a fianco della emergenza della sorgente.

¹⁷⁵ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal d.leg.vo 3 aprile 2006, n 152 art 94; L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e DCR 28 luglio 1999 n. 792/XI, allegato B, Capitolo I, Paragrafo A, art. 35 del PTP.

- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere attrezzature di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.

In ogni caso devono essere adottati i seguenti accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali:

- e) allacciamento alla rete fognaria comunale e scarico di acque reflue solo al suo interno;
 - f) ove l'allacciamento non sia possibile lo scarico dovrà avvenire all'interno di un pozzo a tenuta stagna da svuotare periodicamente con rilascio di idonea documentazione da parte della ditta di spurgo per eventuali verifiche¹⁷⁶
 - g) delocalizzazione delle attività e successiva bonifica dei siti;
 - h) maggiore frequenza dei controlli di qualità sulle acque captate presso la sorgente o il pozzo interessati;
 - i) chiusura e ripristino ambientale delle cave che possono essere in connessione con la falda.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti¹⁷⁷.
 6. L'esecuzione di nuovi interventi realizzabili ricadenti nelle zone di rispetto (ZR) deve essere preceduta da adeguati approfondimenti relativi alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; lo studio definisce la compatibilità dell'intervento previsto con la salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile.
 7. Nelle zone di rispetto (ZR) le abitazioni esistenti e le attività in atto devono adottare, salvo delocalizzazione delle fonti di rischio, cautele e accorgimenti atti a minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali prevedendo adeguate opere di isolamento o, nell'impossibilità di detto intervento, il monitoraggio.
 8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal soggetto interessato alle opere da eseguire ed è prodotta preventivamente alla richiesta di permesso di costruire.
 9. Le **zone di protezione** delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge¹⁷⁸.
In particolare ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento evidenziandone il grado di interazione con la falda sia dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato.

¹⁷⁶ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, Capitolo I, paragrafo A, numero 4, d.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, e smi.

¹⁷⁷ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE, e sm; d.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105, e smi; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542, e smi; d.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; d.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003.

¹⁷⁸ d.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, e smi, L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, Capitolo I, Paragrafo A, art. 35 del PTP.

10. Nelle tavole P3 sono indicate le **condotte principali di adduzione dell'acquedotto comunale**. Per tali opere si applicano le disposizioni specifiche seguenti:
- a) con riferimento alle **opere di stoccaggio** di cui al comma 1, è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi di legge¹⁷⁹;
 - b) la zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 5 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i divieti di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) l'ubicazione di fosse settiche è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile e dal perimetro esterno del serbatoio;
 - d) gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al Comune.
11. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive devono assicurare il miglior inserimento delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da opere ed attività provvisoriale.

Art. 30 Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse"

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 36, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce di rispetto così come definite all'art. 41, della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi e dalle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con deliberazione consiliare n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nella tavola P3 – "Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica", è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità. Occorre garantire, inoltre, la manutenzione delle opere in argomento e determinare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche mediante la realizzazione di idonee recinzioni¹⁸⁰. In ogni caso, i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m 10,00 sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2 sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
5. Gli interventi di riorganizzazione e di potenziamento delle reti di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per consumi umani devono

¹⁷⁹ L.R. 11/98 e s.m.i. art. 42, commi 1 e 2, e relativi provvedimenti attuativi.

¹⁸⁰ Ferma restando l'adozione di tipologie compatibili con le esigenze di tutela delle componenti strutturali del paesaggio

assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e da attività provvisionali.

Art. 31 Reti di trasporto e distribuzione dell'energia

1. In tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali diverse prescrizioni relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la realizzazione o la razionalizzazione delle reti di distribuzione e di trasporto dell'energia elettrica;
 - c) La riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi¹⁸¹ impianti idroelettrici è ammessa salvo eventuali prescrizioni specifiche d'area.
 - d) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici¹⁸².
2. Nel territorio comunale è da perseguire:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica che avverrà preferibilmente con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili; ciò deve avvenire in particolare, ma non solo, nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi e nei punti panoramici individuati nella tavola P1 - "carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e nelle sottozone di tipo A;
 - b) la sistemazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione, nelle aree urbane, che avverrà preferibilmente con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili;
 - c) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate o con l'adozione di tipologie costruttive e materiali correttamente inseribili nell'ambiente circostante;
 - d) la realizzazione di impianti di utilizzo delle energie rinnovabili devono garantire la mitigazione visiva delle apparecchiature rendendole omogenee ai normali elementi costruttivi (ad es. pannelli incassati a filo nelle falde del tetto o inseriti nei parapetti dei balconi, o appoggiati a muri contro terra o a ridosso di terrazzamenti, o costituenti rivestimento, ecc.), così da limitarne l'impatto visivo e sfruttarne le prerogative architettoniche; Nel caso di intervento su edifici classificati "monumento" o "documento" e pregio storico, culturale, architettonico, ambientale il posizionamento e la tipologia degli impianti non devono pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la "leggibilità" delle loro caratteristiche storico-architettoniche e necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
3. E' vietato realizzare linee elettriche e telefoniche aeree lungo i percorsi storici e interrare cavi nel loro sedime con l'esclusione delle tratte ricomprese nelle sottozone di tipo A. Eccezionalmente, in assenza di alternative possibili tecnicamente motivate, sono ammessi attraversamenti e brevi interramenti a condizione che ad ultimazione dei lavori sia ripristinato lo stato di fatto.

¹⁸¹ L.R. 32/2006

¹⁸² D.G.R. n. 9 del 5 gennaio 2011

4. Gli impianti eolici non sono ammessi in prossimità delle visuali verso le sottozone di tipo A entro una fascia di 200 m dal limite delle sottozone e all'interno delle stesse.
5. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive devono assicurare il miglior inserimento dei manufatti nell'ambiente e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da opere ed attività provvisoriale.
6. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia¹⁸³.

Art. 32 Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature

1. Nelle tavole P3-*"Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica"*, sono indicate le reti fognarie e i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP¹⁸⁴ nonché delle leggi e dei piani di settore¹⁸⁵.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile¹⁸⁶, come segue:
 - a) allo stato attuale nel territorio comunale non sono presenti nè previsti nella pianificazione nuovi impianti di depurazione;
 - b) Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, salvo nelle sottozone A, ai sensi della normativa applicabile, come segue:
 - b1) per la fossa di depurazione di tipo Imhoff : non meno di metri 10,00 dalle condotte destinate alla distribuzione dell'acqua potabile.
 - b2) dal collettore fognario principale: minimo metri 3,00;

¹⁸³ L'elettrodotto transitante nel comune di Sarre ha una tensione di esercizio di 132 KV; la Distanza di prima Approssimazione dello stesso (ai sensi della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del D.M. 29 maggio 2008), sulla base dei calcoli effettuati dalla stessa, da misurarsi sul terreno per ciascun lato dell'elettrodotto dalla proiezione al suolo del centro linea, risulta di 35 m (sia a destra che a sinistra).

¹⁸⁴ NAPTP, Art. 22, Comma 4:

Il PTP persegue la riorganizzazione, anche gestionale, il potenziamento e il controllo delle reti degli scarichi idrici civili e assimilabili, in particolare mediante:

- a) *la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;*
- b) *la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;*
- c) *la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;*
- d) *il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;*
- e) *l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;*
- f) *la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.*

¹⁸⁵ *l.r 8 settembre 1999, n. 27. Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con deliberazione consiliare n. 1788 /XII dell'8 febbraio 2006 (fare riferimento (fare riferimento alla deliberazione del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977) vedi istruttoria pag 84 per la nota 148)*

¹⁸⁶ *deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misura della relativa fascia di rispetto. Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.*

b3) dalla rete fognaria secondaria: minimo metri 1,50;

3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento¹⁸⁷.

Art. 33 Viabilità

1. Nelle tavole P2 – *Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* e nella tavola P4 – *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG (1:5000-2000)* è indicata la rete stradale pubblica che è composta da:
- A – autostrade (limitatamente al raccordo tra SS26 ed l'autostrada A5-casello Aosta ovest - Saint-Pierre);
 - C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali SS 26 in ambito urbano, SR 41 des Salasses – Aosta-Ville sur Sarre – Saint Pierre);
 - E - strade urbane di quartiere (comunali);
 - F - strade locali (comunali, vicinali, pedonali).
 - Fbis – itinerari ciclopedonali (locali, urbani, extraurbani)
2. Le nuove strade comunali previste, o gli adeguamenti di tronchi stradali pubblici esistenti sono individuati con apposita simbologia lineare sulle tavole P4. Gli interventi previsti dal PRG sono sinteticamente individuati nella tabella seguente (vedasi anche tabelle Relazione Illustrativa cap. B.2.4 *Modificazioni sull'ambiente antropico -Viabilità*):

a1) Viabilità esterna ai SUE						
rif	Tav.	Intervento	Ente proprietario	Class. CdS	Sottozona	Previsione P.R.G.
1	P4.2/5	Nuova Rotatoria su SS26	ANAS	C	Sainte-Hélène (Ee001*-Ei047*)	Razionalizzazione innesto a raso mediante nuova rotatoria
3	P4.2/5	Nuova Rotatoria suSS26	ANAS	C	Innesto SS26 (Ba109-Ba110*-Eg147*)	Razionalizzazione innesto a raso mediante nuova rotatoria
4	P4.2/6	Adeguamento Statale SS26	ANAS	C	Arensod, campo sportivo (Ei049*- Bd007*-Ba119)	Razionalizzazione dell'incrocio SS26/strada Campi Sportivi con ampliamento a monte della sede stradale per la realizzazione di un innesto canalizzato con 3° corsia centrale e adeguamento del raccordo (previsione di PRG)
5	P4.2/4	Adeguamento Statale SS26	ANAS	C	Fraz Poinsod (Ba221-Ba414-Eg143)	Ampliamento sedime stradale per razionalizzazione dell'incrocio verso Poinsod mediante allargamento della carreggiata e risistemazione pedonale della banchina stradale (previsione di PRG)
6	P4.2/4	Adeguamento Statale SS26	ANAS	C	La Grenade (Cc003-Cc004*)	Ampliamento sedime stradale per razionalizzazione dell'incrocio verso la strada per Poinsod mediante allargamento della carreggiata e raccordo con la nuova rotatoria della Grenade (7) (Intesa ANAS-Regione progetto definitivo approvato)

¹⁸⁷ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte III

7	P4.2/4	Nuova rotatoria	ANAS	C	La Grenade (Ba145*-Cc003-Cc004*-Bc007-Af002)	Realizzazione mediante rotatoria di diam. min 35 m di un nuovo innesto di accesso alle aree a sud e razionalizzazione del raccordo su SS26 verso Aosta. (Intesa ANAS-Regione progetto definitivo approvato)
8	P4.2/4	Adeguamento viabilità esistente	Comune di Sarre	C	La Grenade (Ba145*-Ba143*-Cc004*)	Adeguamento del raccordo stradale tra la nuova rotatoria su SS26 (7) e via Piccolo S. Bernardo (Aosta) (Intesa ANAS-Regione progetto definitivo approvato)
9	P4.2/4	Nuovo tratto viabilità	Comune di Sarre	F	La Grenade (Cc003-Cc004*)	Realizzazione nuovo tratto stradale con sezione 7,50 m, e marciapiede da almeno un lato, illuminazione, di accesso alle aree a sud della SS26 al parco fluviale con innesto sulla nuova rotatoria (7)
10	P4.2/4	Nuovo tratto viabilità	Comune di Sarre	F	La Grenade (Cc003-Bc007-Fb014*)	Realizzazione nuovo tratto stradale con sezione 7,50 m, e marciapiede da almeno un lato, illuminazione, di accesso alle aree a sud della SS26 con rotatoria di marcia finale
11	P4.2/4	Nuovo tratto viabilità	Comune di Sarre	F	La Grenade (Cc003-Bc007-Fb014*)	Realizzazione nuovo tratto stradale con sezione 7,50 m, e marciapiede da almeno un lato, illuminazione, di accesso alle aree a sud della SS26 con rotatoria di marcia finale e tratto di accesso alle aree Bc007 e Bb006
12	P4.2/4	Adeguamento viabilità esistente	Comune di Sarre	F	La Grenade (Ba145*)	Possibile modifica del raccordo stradale del collegamento tra via Piccolo San Bernardo e la rotatoria su SS26 verso Sarre con traslazione del tracciato verso valle. (Proposta di PRG)
13	P4.2/4	Adeguamento viabilità esistente	Comune di Sarre	F	La Grenade-Poinsod-Le Montan-Le Point d'Avisod (Ba130-Ba414-Ba127-Ae025-Ae026-Ba129-Ba132*-Ba416-Ba131*-Eg173*-Ba141*-Ae027*)	Adeguamento e rettifica curvatura strada comunale da Poinsod Le Montan Le Pont d'Avisod – SS26 a confine con Aosta con ampliamento da entrambi i lati della sezione carrabile fino a 7,50 m
14	P4.2/4	Adeguamento viabilità esistente	Comune di Sarre	F	Chesallet (Ba140*-Eg180*-Fb016*-Ae020*)	Adeguamento della sezione stradale tratto del Chemin de Maccin nel tratto da Chemin du Ru de Doire a Place Don Duc con ampliamento della carreggiata fino a 7,5 m
15	P4.2/4	Adeguamento viabilità esistente	Comune di Sarre	F	Pertusat (Ba201*)	Razionalizzazione su sezione stradale e dell'incrocio dello Chemin du Salnut con Chemin di Foyer con ampliamento della carreggiata fino a 6 m e realizzazione terminale di inversione verso valle.
16	P4.2/4	Nuova viabilità	Comune di Sarre	F	Fascia fluviale (Fb014*)	Previsione di un nuovo tratto di viabilità di servizio al parco fluviale compreso tra la rotatoria in previsione sull'area Bc007 (13) e la viabilità in progetto su Cb002*
17	P4.2/5 - P4.2/6	Percorso ciclopedonale	Comune di Sarre/Comune di Jovencan	/	Fascia fluviale (Ce002-Ce001-Cb001-Bd004-Eg147*-Ba110*-Bd016*-Ed104-Ed105*-Ei047*-Ei024*)	Previsione di completamento della pista ciclopedonale del parco fluviale nel tratto tra i campi sportivi e il comune di Saint Pierre.
18	P4.2/6	Percorso ciclopedonale	Comune di Sarre	/	Fascia fluviale (Eg145*)	Previsione di nuova realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento di Rue de Chemin e Du Ru de Doire e il varco

						sotto la ferrovia (voltino)
20	P4.2/5	Completamento viabilità	Comune di Sarre	F	La Peucca (Ba217*)	Completamento di un tratto della viabilità esistente in località "La Peucca"

a2) Viabilità interna ai SUE

rif	Intervento	Sottozona	Previsione P.R.G.
nota	Per le indicazioni relative alla viabilità previste in attuazione dei SUE si fa riferimento alle prescrizioni specifiche delle schede d'area per ciascuna sottozona (elaborato B1.2 Schede d'Area).		

3. La viabilità deve essere progettata e costruita secondo quanto disposto dalle norme applicabili¹⁸⁸, fatte salve le deroghe ammesse¹⁸⁹. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate. Compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) i tracciati devono essere coerenti con morfologia del terreno, distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva "P1 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*", rispetto dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni, nonché, di quanto stabilito all'art. 43 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
 - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati preferibilmente in pietra o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
 - d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
 - e) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
 - g) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;

¹⁸⁸ Decreto ministeriale n. 6792 del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

¹⁸⁹ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2.

- h) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale.
4. Si definiscono **strade private** di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di rilascio del titolo abilitativo, su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata:
 - con sezione minima utile carreggiabile non inferiore a 3,00 m a servizio di un massimo di sei unità immobiliari o 600 m² di Sur totale servita dalla strada; qualora la lunghezza di tali strade superi 100 m la sezione minima utile carreggiabile non dovrà essere inferiore a 4,50 mt;
 - con sezione minima utile carreggiabile non inferiore a 4,50 m a servizio di più di sei unità immobiliari o più di 600 m² di SLP
 - b) andamento plano-altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico, comunque non superiore, di norma, al 15%;
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque meteoriche e di drenaggio e loro smaltimento in idonei recipienti finali, previa verifica della qualità delle acque convogliate, che deve essere compatibile con la qualità del recettore idrico e che, comunque, non ne peggiori le caratteristiche di qualità ;
 - e) eventuale illuminazione a richiesta del Comune;
 - f) segnaletica stradale verticale e, ove compatibile con il tipo di pavimentazione adottata, orizzontale;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) dove ritenuto necessario potranno essere previsti, anche a richiesta del Comune, marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - i) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada e al contesto ambientale in cui essa è inserita;
 - j) parapetti, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative, le esigenze di funzionalità e il contesto ambientale in cui sono inserite.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Per le strade di cui al comma 5 e 6 pur essendo di carattere privato, possono accedere ai meccanismi di deroga o alle autorizzazioni idrauliche eventuali in caso queste ricadano in ambiti inedificabili ad alto o medio rischio.
9. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali e percorsi ciclabili pubblici individuati nella tavola P1-"Tutela e valorizzazione del

paesaggio e dei beni culturali”, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell’area d’intervento.

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, si applicano alla strada statale le disposizioni seguenti in ordine alla distanza da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade:

strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG ¹⁹⁰	Fuori dagli insediamenti previsti dal PRG	Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG
C. strade extraurbane secondarie (SS 26)	7.50 m	40,00 m	7.50 m

11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti in ordine alla distanza da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade:¹⁹¹:

strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG ¹⁹²	Fuori dagli insediamenti previsti dal PRG	Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG
E - strade urbane di quartiere (comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01 <= m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00	-	-
F - strade locali (comunali, vicinali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01 < m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00	-

12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge¹⁹³.
13. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, per interventi di recupero degli edifici esistenti può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade.
14. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento.
15. Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade sono ammessi gli interventi elencati dalla legge e quelli elencati nel Regolamento del Codice della strada ed in particolare:
- impianti per la distribuzione di carburanti, strutture ad essi accessorie ed attrezzature a servizio della circolazione;
 - recinzioni, cancelli e pensiline che non ostacolano la piena visibilità del percorso stradale, dei bivi, degli incroci, delle aree di sosta e delle altre analoghe strutture;
 - parcheggi di superficie;

¹⁹⁰ L.R. 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹⁹¹ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, L.R. 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁹² L.R. 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹⁹³ L.R. 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, commi 3 e 3bis

- d) accessi e diramazioni, passi carrabili, rampe di accesso ad autorimesse e parcheggi conformi alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento;
- e) itinerari ciclopedonali;
- f) piantumazioni e sistemazioni a verde, consentite dalle norme di legge o di regolamento e comunque tali da non ostacolare la piena visibilità di cui alla precedente lettera b).
- g) ampliamenti di strade pubbliche

Art. 34 Oleodotto, gasdotto, acquedotto

1. Nelle tavola P3-*“Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”*, sono indicate le condotte principali dell’oleodotto, gasdotto, acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o gestore.
4. Ai lati delle condotte acquedottistiche indicate nelle tavole di cui al comma 1 è fatto divieto di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento entro fasce di terreno di larghezza pari a m 2,50 misurata dall’asse delle condotte medesime¹⁹⁴.

Art. 35 Gestione dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali¹⁹⁵ è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti¹⁹⁶, dal piano di sub-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti¹⁹⁷.
2. Le aree necessarie a individuare i centri di raccolta comunale (eco stazioni o stazioni ecologiche) sono individuate nella tavola P3-*“Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”*.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere completate con adeguate schermature, quali l’ impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale, da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

Art. 36 Industria e artigianato

1. Per l’artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 47 (sottozone di tipo C) riguardanti le altre destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone medesime.
2. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;

¹⁹⁴ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II.

¹⁹⁵ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7.

¹⁹⁶ D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e del di approvazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti n. 3118/XII del 15 aprile 2003.

¹⁹⁷ D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.

- b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
3. Nel territorio comunale di Sarre e in quelli contermini non sono presenti strutture produttive a "Rischio di incidenti rilevanti", RIR¹⁹⁸. In caso di trasformazione o insediamento di attività produttive si richiama in ogni caso l'osservanza della normativa nazionale in materia di rischio industriale¹⁹⁹.

Art. 37 Siti e impianti di radiotelecomunicazione

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni è disposta dal PRG e, ove previsto, dal piano previsto dalla normativa regionale²⁰⁰.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete²⁰¹, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore²⁰² nelle apposite sottozone individuate dal PRG o nelle altre sottozone, ad eccezione delle zone "A" e degli edifici tutelati ai sensi della normativa nazionale e regionale, fatta salva eventuale diversa disposizione indicata nelle relative tabelle.
3. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche²⁰³ e le altre strutture²⁰⁴ di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 72.
4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni su tutto il territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:
 - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - 2) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge²⁰⁵;
 - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;

¹⁹⁸ normativa "Seveso" per il rischio industriale – D.Lgs 334/1999, in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, n 228 del 28/09/1999.

¹⁹⁹ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, Allegato, punto 3.1

²⁰⁰ L.R. 25/2005 n. 6bis e l.r. 31 luglio 2012, n.23 (strutture per le radiotelecomunicazioni)

²⁰¹ L.R. 4.11.2005, n. 25 ; L.R. 21 agosto 2000, n. 31, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000 n. 31

²⁰² L.R. 25/2005

²⁰³ L.R. 25/2005, art.2, comma 1, lettera b)

²⁰⁴ L.R. 25/2005, art.2, comma 1, lettera h)

²⁰⁵ L.R.. 25/2005.

- 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
- 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
- 6) collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

- b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
 - 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti²⁰⁶.
6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
 - a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere della gamma dei grigi opachi e non riflettenti.
 - b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto, da dimostrarsi con idonea documentazione in sede di richiesta del titolo abilitativo.

Art. 38 Cimitero comunale

1. Nelle tavole P3-“Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicati i perimetri degli impianti cimiteriali; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia²⁰⁷ ²⁰⁸fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche²⁰⁹
2. Nel cimitero monumentale di Chesallet sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione, mentre per attività di nuova costruzione, di modifica dei manufatti immobili esistenti aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.

²⁰⁶ L.R. 25/2005, Art. 2

²⁰⁷ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

²⁰⁸ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

²⁰⁹ D.lgs. 3 aprile 2006, n 152

3. Per i cimiteri di Tissoret (Ee002), Chesallet (Fb016*), con riferimento dei decreti di riduzione delle distanze approvati e vigenti, è definita una fascia di rispetto inedificabile pari a 50 m.²¹⁰ Per il cimitero di Aosta la fascia di rispetto inedificabile è pari a 100 metri.

Art. 39 Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico, attrezzature turistiche

1. Nell'ambito del territorio comunale non sono in esercizio né sono previsti piste e impianti per lo sci alpino e nordico o di altra disciplina invernale. Nel territorio comunale è possibile esercitare le attività sci alpinistica, sci escursionistica e escursioni con le racchette da neve.
2. Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale²¹¹, qualora previste nelle singole tabelle di sottozona, si applicano i rispettivi, specifici indirizzi del PTP.

²¹⁰ Per agevolare la lettura dei vincoli cimiteriali, ferma restando la necessità di verifica mediante apposito rilievo dello stato di fatto in sede di richiesta degli atti abilitativi, le distanze di rispetto dai cimiteri sono state individuate graficamente negli elaborati P3.

²¹¹ NAPTP, art. 29, comma 13.

Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare i seguenti indirizzi:

a) le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;

b) le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;

c) la pratica del motocross e l'impiego della motoslitte sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15;

d) per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste di sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dai PRG;

e) per il free climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate;

f) gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;

g) gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;

h) gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.

CAPO III- TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

Art. 40 Siti e beni di specifico interesse naturalistico

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico²¹² sono rappresentati nella tavola "P2 - Carta di tutela e valorizzazione naturalistica" e relativamente alle aree nella tavola "P4 - Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" quali sottozone di tipo Ef, nell'ambito di zone di tipo E.
2. Il PRG individua i seguenti siti di specifico interesse naturalistico:
 - a) Siti di interesse floristico e vegetazionale (FV)²¹³
 - FV 1 - A nord di Moron lungo il sentiero che taglia la strada e la strada stessa (quote altimetriche comprese tra 1770 e 1820 m s.l.m.), presenza di *Sorbus mougeotii* Soyo-Will. (pianta segnalata nel libro rosso nazionale e nella lista rossa regionale)
 - FV 2 – Lago Fallère: presenza di *Ranunculus aquatilis* L. e *Potamogeton filiformis* Pers.
 - FV 3 - Pendio a valle della Pointe de Met : presenza di *Saxifraga diapensioides* Beccardi. (quota circa 1900 m s.l.m.).
 - FV 4 – Tra Challançon e Thouraz lungo la strada comunale: presenza di *Phyteuma scorzonerifolium* Will.(quota circa 1500 m s.l.m.).
 - FV 5 - A nord-ovest del villaggio di Leyn: presenza di *Carlina acanthifolia* All.
 - FV 6 - A valle del villaggio di Pallue: presenza di *Ephedra helvetica* C.A Mey e *Lonicera. etrusca* Santi.
 - FV 7 - A valle del villaggio di Bellon: presenza di *Carlina acanthifolia* All. e *Orchis pallens* L. (quota circa 1100 m s.l.m.)
 - FV 8 – Località Conche tra Sarre e Saint-Pierre: presenza di *Cyrtosteris dickieana* R., *Bassia prostrata* L., *Artemisia vallesiaca* All., *Lonicera etrusca* Santi, *Linum austriacu* L., *Echinops sphaerocephalus* L., *Pulsatilla halleri* e *Aegilops cylindrica* Host.
 - FV 9 - Tsa de Chésère: presenza di *Sedum villosum* (quota circa 2300 m s.l.m.)
 - FV 10 - Lago des Feuilles: presenza di *Potamogeton natans* e fascia perimetrale ricca di specie tipiche degli ambienti umidi.
 - FV 11 – Chésère nei pressi di un'asta dell'omonimo torrente: presenza di *Sedum villosum* (quota circa 2160 m s.l.m.)
 - FV 12 - Betendes lungo l'asta del torrente Monleille a circa 850 m di quota: presenza di *Artemisia vallesiaca* All.
 - FV 13 – Nei pressi della cascata del torrente Ronc tra Betendes e Oveillan: presenza di *Adiantum capillus-veneris* quota 830 circa
 - FV 14 – Sul versante a monte della cascata del torrente Ronc tra Betendes e Oveillan: presenza di *Orchis militaris* L.
 - b) Siti di interesse faunistico posti a quota inferiore a 1200 m s.l.m. (FQ).
 - FQ1 - Zona di svernamento della coturnice. Zona "Rochers noirs".

²¹² NAPTP, art. 38 commi 1, 2, 3

²¹³ Riferimento normativo: L.R. 45/2009 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina"

- FQ2 - Zona di svernamento della coturnice. Zona a monte del villaggio di Betendes.
- c) Beni di specifico interesse naturalistico.
- 1 - Robinia pseudoacacia L. Sita all'interno dell'area denominata "Les Religieuses" a monte della strada statale n. 26. Pianta dichiarata monumentale ai sensi della L.R. 50/90
 - 2 - Morus alba L. filare sito lungo il lato nord del castello di Sarre. Piante dichiarate monumentali ai sensi della L.R. 50/90
 - 3 - Esemplari di Castanea sativa L. siti lungo la strada a monte dei villaggi di Fochat e Bellair. Piante tutelate ai sensi della L.R. 50/90
 - 4 - Esemplare di Larix decidua L. Località Met. Pianta dichiarata monumentale ai sensi della L.R. 50/90
- d) Parchi (PR).
- PR1 - Parco del castello di Sarre.
- e) Riserve e aree di valorizzazione naturalistica (RN).
- RN 1 – Zona di Conservazione Speciale ZSC Ambienti xerici di Mont Torretta-Bellon IT 1205050.
- f) Strutture geologiche, sorgenti minerarie, siti di interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico (GM):
- GM 1 - Frana della Becca France.
- GM 2 - Miniera di ematite a valle di Ville sur Sarre.
- GM 3 - Miniera di onice a Pallue.
- g) Aree di pregio naturalistico (PN):
- PN 1 - Cascata del torrente Clusellaz a valle di Arpy.
- PN 2 - Cascata del torrente Monteille tra i villaggi di Pleod e Betendes.
- PN 3 - Cascata del Mont d'Oveillan
- PN 4 - Cascata del torrente Clou Neuf a monte di Pont d'Avisod.
- PN 5 - Cascata del torrente Clusellaz in località Mont de Pilaz.
3. Ai siti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP²¹⁴:
 4. Nei siti indicati ai punti a) e b) del comma 2, ai fini della conservazione delle specie floristiche tutelate ai sensi di legge²¹⁵, ogni intervento ricadente nella fascia di rispetto di 50 metri dalla localizzazione della specie floristica deve essere preventivamente concordato con la struttura regionale aree protette competente.
 5. Nei siti indicati al comma 2 del presente articolo, è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, fatte salve le possibilità e le procedure di legge²¹⁶.
 6. Gli alberi classificati "monumentali" e/o tutelati ai sensi della vigente legislazione in materia²¹⁷, individuati od individuabili sul territorio comunale, sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali e/o tutelati segue le procedure di legge²¹⁸.

²¹⁴ NAPTP, art. 38, comma 4

²¹⁵ LR n. 45 del 7 dicembre 2009

²¹⁶ DGR 9 del 5 gennaio 2011

²¹⁷ L.R. 21 agosto 1990, n. 50 e smi

²¹⁸ L.R. 21 agosto 1990, n. 50 e smi, art. 5

Art. 41 Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica

1. Nelle tavole prescrittive "P2 - *Carta di tutela e valorizzazione naturalistica*" è individuato il seguente Parco:
 - a) Parco del Castello di Sarre
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP²¹⁹. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano, ove presenti, le disposizioni previste dai piani di gestione;
3. Nei siti indicati al comma 1 del presente articolo, è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, fatte salve le possibilità e le procedure di legge²²⁰

Art. 42 Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale

1. Nelle tavole prescrittive "P2 - *Carta di tutela e valorizzazione naturalistica*" è individuato il seguente sito:
 - a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC):
nessuno
 - b) Zona Speciale di Conservazione (ZSC):
 - "Ambienti xerici di Mont Torretta-Bellon" - IT 1205050 (sottozona Ef 101)
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP²²¹
3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia, concernenti le misure di tutela e conservazione, per l'applicazione della Valutazione d'incidenza e, ove presenti, le disposizioni previste dai piani di gestione.
4. Nei siti indicati al comma 1 del presente articolo, è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, fatte salve le possibilità e le procedure di legge²²²

CAPO IV- ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITA'**Art. 43 Suddivisione del territorio in sottozone**

1. Le zone territoriali, definite ai sensi della legislazione regionale²²³, sono rappresentate nella tavola prescrittiva P4 - "*Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*".
2. Ciascuna zona urbanistica è suddivisa in sottozone²²⁴ secondo la classificazione di cui al successivo comma 6. Per l'elenco completo delle sottozone urbanistiche

²¹⁹ NAPTP, art. 38, comma 4

²²⁰ DGR 9 del 5 gennaio 2011

²²¹ NAPTP, art. 38, comma 4

²²² DGR 9 del 5 gennaio 2011

²²³ L.R. 11/1998, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta Regionale 15 febbraio 1999, n. 421

si richiama l'elaborato "A1.3 – Relazione – Quadri sinottici – 5. Quadro sinottico delle sottozone territoriali - ordinati per sottozona e numero di sottozona territoriale".

3. Il criterio di numerazione delle sottozone territoriali comprese in ciascuna sottozona è stato organizzato in modo da ordinare in gruppi separati le sottozone territoriali caratterizzate da tipologie costruttive prevalenti o tematiche omogenee in base alla situazione dello stato di fatto e in base agli indirizzi e ai criteri di intervento specifici che il P.R.G. intende attuare secondo regole, parametri e prescrizioni specifiche omogenee²²⁵.
4. Le sottozone territoriali contrassegnate da "*" sono interessate da ambiti inedificabili. Per le porzioni di aree interne alla delimitazione degli ambiti si applicano le limitazioni di intervento e la specifica normativa di legge²²⁶. Per l'individuazione delle delimitazioni e della classificazione degli ambiti inedificabili si richiamano le cartografie specifiche, prevalenti rispetto alla carta della zonizzazione.
5. Le sottozone territoriali anche se non contrassegnate da "*" possono presentare parti marginali costituite da ambiti inedificabili per le quali si applica in ogni caso la specifica normativa di legge.
6. La classificazione delle sottozone territoriali è così articolata:
 - A) **Zone di tipo "A":**
 Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale e relativi elementi complementari o integrativi: si articolano nelle seguenti sottozone:
 - Ac - Villes;
 - Ad - Villages;
 - Ae - Hameaux;
 - Af - Altre strutture insediative aggregate;
 - B) **Zone di tipo "B"**
 (Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate). Si articolano nelle seguenti sottozone:
 - Ba - (Sottozone prevalentemente a carattere residenziale). La numerazione delle sottozone di tipo Ba viene raggruppata in relazione alle caratteristiche tipologiche e normative comuni, secondo i seguenti **gruppi omogenei**:
 - Ba100 e seguenti:** parti omogenee edificate prevalentemente di tipologia recente, in prevalenza pluripiano o in linea, consolidate sia dal punto di vista edilizio che urbanistico;

²²⁴ ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421,

²²⁵ Ad esempio, per le zone consolidate residenziali Ba, la numerazione raggruppa i casi simili per tipologia costruttiva e caratteristiche di intervento. Le aree Ba caratterizzate da problematiche ed indirizzi omogenei sono numerate con intervalli raggruppati in centinaia. Ad es il gruppo di aree Ba106, Ba107*, Ba108* etc. comprende prevalentemente tipologie e indirizzi di trasformazione propri dei fabbricati multipiano di recente costruzione, il gruppo Ba201*, Ba202*, etc. (con salto di numerazione di una centinaia) presenta tipologie e caratteristiche prevalenti differenti che richiedono approfondimenti normativi specifici e dedicati rispetto alla norma generale di sottozona o al gruppo precedente.

²²⁶ artt 35, 36, 37, L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Ba200 e seguenti: parti omogenee edificate in territorio di fondovalle o precollinare, di tipologia recente, isolata o aggregata (prevalentemente a 2 o 3 p.f.t.) con presenza di aree libere destinate a giardini o spazi verdi di pertinenza;

Ba300 e seguenti: parti omogenee edificate in ambito di versante, di tipologia recente mista isolata o aggregata con presenza di aree libere generalmente terrazzate o sistemate a verde

Ba400 e seguenti: parti omogenee edificate consolidate caratterizzate da tipologie edilizie ed elementi architettonici riconducibili alla tradizione insediativa.

Bb - (Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente ad attività artigianali e produttive esistenti).

Bc - (Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente ad attività commerciali).

Bd - (Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente ad attività turistico-ricettive e servizi di ristorazione esistenti).

C) Zone di tipo “C”

(Parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti). Esse si articolano nelle seguenti sottozone:

Ca - (Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alla residenza);

Cb - (Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alle attività artigianali);

Cc - (Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alle attività commerciali o al terziario);

Ce - (Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate ad attività varie. Il PRG disciplina le destinazioni compatibili)

D) Zone di tipo “D”

non presenti nel territorio comunale di Sarre.

E) Zone di tipo “E”

(Parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili). Esse si articolano nelle seguenti sottozone:

Ea - (Sottozone di alta montagna, parti di territorio molto particolari in cui l'attività edilizia-urbanistica è limitata alla realizzazione di rifugi, bivacchi, impianti ed infrastrutture quali funivie e piste di sci). La numerazione delle sottozone di tipo Ea viene raggruppata in relazione alle caratteristiche tipologiche e normative comuni, secondo i seguenti gruppi omogenei:

Ea000 e seguenti: Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale con presenza di strutture;

Ea100 e seguenti: Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale;

Eb - Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso di prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.

La numerazione delle sottozone di tipo Eb viene raggruppata in

relazione alle caratteristiche tipologiche e normative comuni, secondo i gruppi omogenei elencati in seguito; per agevolare l'identificazione le aree interessate da manufatti edilizi esistenti sono contrassegnate con numerazione delle decine superiore a 50.

Eb101 e seguenti, Eb201, Eb301, Eb401, Eb501 e seguenti, Eb601:

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo

Eb151 e seguenti: Aree destinate alla prevalente attività di pascolo su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale (strutture nei pascoli elevati del vallone del Fallère).

Eb201 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo (pascoli inferiori del vallone del Fallère).

Eb251 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale (strutture nei pascoli inferiori del vallone del Fallère)

EB301 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo (pascoli di Moron)

Eb351 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale (strutture dei pascoli di Moron)

Eb401 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo (pascoli di Met – fascia superiore)

Eb451 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale (strutture dei pascoli di Met – fascia superiore)

Eb501 e seguenti: Aree destinate alla prevalente attività di pascolo (pascoli di Met – fascia inferiore)

Eb551 e seguenti: Aree destinate alla prevalente attività di pascolo su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale (strutture dei pascoli di Met – fascia inferiore)

Eb601 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo (pascoli di Montagnetta in sinistra del torrente Clusellaz)

Eb651 Aree destinate alla prevalente attività di pascolo su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale (strutture dei pascoli di Montagnetta in sinistra del torrente Clusellaz)

Ec - (Sottozone boscate, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale).

La numerazione delle sottozone di tipo Ec viene raggruppata in relazione alle caratteristiche tipologiche e normative comuni, secondo i seguenti gruppi omogenei:

Ec150 e seguenti: Boschi di invasione di ex coltivi di media quota

Ec200: Complessi boscati di bassa quota ad evoluzione naturale

Ec300 e seguenti: Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni

- Ec350 e seguenti:** Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni e di contestuale produttività
- Ec400 e seguenti:** Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
- Ec450:** Aree boscate marginali inserite in una zona ZSC (Zona Speciale di Conservazione).
- Ec500:** Rade aree boscate di interesse naturalistico e paesaggistico
- Ec600 e seguenti:** Aree boscate di bassa quota di interesse produttivo forestale con valenza turistico-ricreativa-sportiva
- Ec700 e seguenti:** Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
- Ec800 e seguenti:** Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all'attività agronomica-pastorale
- Ed -** (Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele radiocomunicazione, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica).
- Ee -** (Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico).
- Ef -** (Sottozone di specifico interesse naturalistico). La numerazione delle sottozone di tipo Ef viene raggruppata in relazione alle caratteristiche tipologiche e normative comuni, secondo i seguenti gruppi omogenei
- Ef100** Terreni inseriti in un sito di interesse comunitario, (SIC IT1205050)
- Ef200 e seguenti:** Terreni di specifico interesse naturalistico-ambientale volto alla protezione dell'avifauna selvatica
- Ef300** Terreni di specifico interesse mineralogico (miniera di ematite, Ville sur Sarre)
- Ef400 e seguenti:** Terreni di pertinenza di aree umide e laghi
- Ef500 e seguenti:** Terreni ad elevato valore ambientale per siti di vegetazione
- Ef600** Terreni ad elevato valore geomorfologico (frana di Becca France)
- Eg -** (Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggiare asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo).
Aree destinate a coltivazioni agronomiche, colture specializzate, sperimentali e innovative e contestuale eventuale presenza di strutture per attività connesse
- Eh -** (Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività ricreative, turistiche).
- Ei -** (Sottozone che non rientrano in alcune delle precedenti categorie).

F) Zone di tipo “F”

(Parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale). Esse si articolano nelle seguenti sottozone:

Fa - (Sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale.)

Fb - (Sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale.)

7. Per la definizione dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi²²⁷, delle modalità attuative, delle destinazioni d'uso ammesse e delle prescrizioni specifiche relative a ciascuna sottozona o gruppo omogeneo di esse, si rimanda ai successivi articoli e alle corrispondenti Tabelle Normative inserite in calce a ciascun articolo delle presenti NTA o, limitatamente alle sottozone di tipo “E”, alle Tabelle contenute nello specifico elaborato prescrittivo B1.3 “*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*”.
8. Per le sottozone la cui attuazione è subordinata alla formazione di PUD (o SUE in genere) i parametri e le prescrizioni specifiche di dettaglio sono contenute nell'elaborato prescrittivo B1.2 “*Norme di Attuazione – Schede d'Area*”, che costituisce parte integrante delle presenti NTA.
9. In merito ad una stima delle superfici urbanistiche e della sintesi dei dati caratteristici principali relativi ad ogni singola area si richiama all'elaborato non prescrittivo A1.3 “*Relazione – Quadri sinottici*”. Tale elaborato, costituente allegato della Relazione Illustrativa, ha carattere illustrativo e non vincolante.

Art. 44 Sottozone di tipo “A”

1. Nella tavola P4 “*Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG*”, sono delimitate²²⁸ le sottozone di tipo A, ovvero le parti di territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dei relativi elementi complementari o integrativi²²⁹.
2. Nelle sottozone di tipo “A”, ogni intervento sui fabbricati deve conseguire il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore per evitare alterazioni agli elementi contestuali che ne possono pregiudicare la leggibilità o il significato; deve comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi; deve pertanto escludere, anche negli edifici e nei manufatti privi di intrinseco valore, ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, le introduzioni di elementi o materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali, interventi mimetici ed i camuffamenti, l'arredo urbano con materiali e prodotti estranei alle tradizioni ed alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico.
3. Nelle sottozone di tipo “A”, ogni intervento sui fabbricati deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, ruscelli, ...).

²²⁷ Rif. DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. I

²²⁸ NAPTP, art. 36, commi 2,3

²²⁹ Ai sensi della DGR 15 febbraio 1999, n.421, allegato A, paragrafo A, punto 2.

4. In assenza di strumento attuativo, di cui all'art. 7 comma 1 delle NTA, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 4, della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi:
- a) Relativamente agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso, la superficie utile abitabile (Su) di ogni unità immobiliare residenziale abitativa o di altre destinazioni ammesse nella sottozona non può essere inferiore ai minimi richiesti dalla normativa vigente²³⁰, fatte salve le eccezioni previste per legge²³¹.
 - b) L'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera. Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico.
 - c) Relativamente ai ruderi o ai fabbricati diroccati, sono fatte salve le misure preesistenti circa le distanze tra i fabbricati, le altezze, nonché le aree di sedime;
 - d) Le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - e) Le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
 - f) Le infrastrutture e i servizi, di cui alla L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, articolo 52, comma 4, lettera a, devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri; le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari, come indicato al comma 7 8 del presente articolo ed avere un unico accesso.
 - g) È fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia in atto.
5. Gli interventi nelle sottozone di tipo "A", esclusi quelli indicati al comma 4 dell'art. 52 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposito strumento attuativo.
6. Deve essere garantito il rispetto del fabbisogno di parcheggio privato, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 8 delle NTA.
7. Il vincolo di parcheggio e/o dei locali di servizio deve essere asservito all'unità immobiliare con vincolo permanente di destinazione.
8. All'interno delle sottozone di tipo "A" sono ammessi interventi di nuova edificazione solo nel sottosuolo, anche nelle aree pertinenziali degli edifici, oltre che per i

²³⁰ LR.11/1998, art. 95 commi 2 e 2bis

²³¹ LR.11/1998, art. 95, commi 2 e 2 bis.

necessari volumi tecnici di areaazione, per soddisfare le dotazioni di parcheggio e/o dei locali di servizio solo ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Siano ripristinabili le sistemazioni a verde in atto;
 - b) Non aumentino sulle aree vicine i carichi idraulici di smaltimento delle acque;
 - c) Siano risolte tutte le sistemazioni di soprasuolo e i percorsi di accesso in modo compatibile con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del centro storico;
 - d) Sia consentita la realizzazione, in alternativa alla nuova edificazione nel sottosuolo, di posti auto di superficie purché realizzati attraverso idonei sistemi di pavimentazione demandando al Comune la valutazione della loro compatibilità nel contesto in cui si inserisce.
 - e) essere completamente interrati rispetto all'andamento originario del terreno;
 - f) prospetto in vista dell'accesso rifinito con muratura in pietra e deve presentare altezza non superiore a m 3,00 e larghezza non superiore a m 4,00.
9. Nelle zone di tipo "A", sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed in oltre sulla base della classificazione, sono consentiti i seguenti tipi di intervento fatte salve le verifiche sulla legittimità dell'immobile:
- a) Per gli edifici classificati "**monumento (A)**" e "**documento (B)**" sono solo ammessi, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni architettonici, gli interventi di manutenzione e di restauro;

Per l'elenco completo degli edifici classificati come monumenti e documenti occorre fare riferimento all'articolo 23 comma 1 lettera i.
 - b) Negli edifici classificati di "**pregio storico, culturale, architettonico ed ambientale (C)**", sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo;
 - c) Negli edifici classificati come "**edifici inseriti nell'ambiente (E1)**", sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
 - d) Per i fabbricati classificati come "**edifici in contrasto con l'ambiente (E2)**", sono ammessi gli interventi di manutenzione, di risanamento conservativo, di demolizione nonché di ristrutturazione edilizia che tendano al recupero ed al reinserimento architettonico e tipologico dell'edificio nel contesto storico, eliminando i fattori di contrasto rilevati dalla classificazione dettagliata che ha carattere prescrittivo e che è riportata in cartografia. La demolizione e la ricostruzione di "edifici in contrasto con l'ambiente (E2)" è ammessa seconda le prescrizioni della DGR n. 2515 del 26 luglio 1999;
 - e) Per gli edifici classificati come "**bassi fabbricati inseriti nell'ambiente (E3)**", oltre alla demolizione, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria. Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, gli stessi saranno ammissibili nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie compositive presenti nel contesto ambientale. Il Comune può imporre parziali demolizioni e ricomposizioni formali in adeguamento al contesto ambientale;
 - f) Per gli edifici classificati come "**bassi fabbricati non inseriti nell'ambiente (E4)**", è prescritta la demolizione e sugli stessi è possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria così come definito al punto 3, lettera a,b,c del paragrafo D dell'allegato A delle disposizioni attuative della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

- g) Per gli edifici classificati come “**diroccati (Db, Dc, DE1, DE2, DE3)**”, la ricostruzione del fabbricato deve seguire le prescrizioni e le norme relative alla classificazione caratterizzante l’edificio diroccato; Gli interventi sugli edifici diroccati Db, sono ammessi previo parere della Struttura regionale competente in materia.
- h) Per gli edifici classificati come “**ruderi (D)**”, si applicano le prescrizioni previste dall’art. 52 comma 4 lettera e della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
10. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione ammessi su edifici comunque classificati dovranno essere mantenute le quote delle coperture esistenti riferite all’intradosso dell’orditura principale o del solaio inclinato.
11. Le altezze massime degli edifici ricostruiti non possono superare quelle preesistenti eventualmente adeguate secondo le prescrizioni dell’art. 52 comma 4 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
12. E’ consentito il recupero ai fini residenziali dei **sottotetti** aventi i requisiti di abitabilità e gli altri requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l’inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell’edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l’edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano.
13. L’inserimento di abbaini e lucernai a tetto su edifici classificati “monumento” e “documento”, è da prevedere solo fatta salva la loro eventuale compatibilità con il bene tutelato che viene opportunamente valutata dalla struttura regionale competente in materia di beni architettonici.
14. Sugli edifici classificati “monumento” e “documento” o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, per opere di restauro o di risanamento conservativo in riferimento all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione si applicano le disposizioni del comma 2 e 2 bis dell’art. 95 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
15. Nell’effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione, si applicano i limiti del comma 3 dell’art. 95 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
16. Nelle aree di particolare interesse, classificate di pregio (F1 e F2) ogni intervento è finalizzato alla valorizzazione dell’insieme storico architettonico di cui fanno parte o alla valorizzazione della funzione specifica per cui rappresenta l’interesse particolare che ne ha motivato il vincolo. In tali aree è previsto il mantenimento delle destinazioni d’uso in atto ed in particolare nel caso di aree verdi il ripristino, ove venuto meno, degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (percorsi, rives, filari, vergers, orti, muri, etc), escludendo l’intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità. Si applicano le disposizioni dell’art. 26 delle NTA.
17. La tabella seguente elenca le zone di Tipo A individuate dal PRG:

A) SOTTOZONE DI TIPO A

Codice	Nome	N^ edifici
--------	------	------------

Ac001	Ville sur Sarre	64
Ad001*	Le Grand-Cré	56
Ad002	Saint Maurice	43
Ad003*	Oveillan	55
Ae001*	Bellun	34
Ae002*	Thouraz	33
Ae003*	Pertusat	13
Ae004*	Blassinod	18
Ae005	Le Facht	17
Ae006	Fochat	50
Ae007	Lalex	43
Ae008*	Rovines	26
Ae009*	Moulin	5
Ae010*	Sainte-Hélène	5
Ae011*	Tissoret	11
Ae012*	Clut	28
Ae013*	Le Petit-Cré	20
Ae014*	Vareille	10
Ae016*	Le Salé	6
Ae017*	La Cort	9
Ae018*	Chavalançon	15
Ae019*	Baravot	11
Ae020*	Fareur-Les Angelin-La Peuccaz	68
Ae021	Conclonaz	10
Ae022	Lalaz	11
Ae023*	Champlan	9
Ae024*	Le Rovarey	10
Ae025	Poinsod	29
Ae026	Le Clou	19
Ae027*	Le Pont d'Avisod	30
Af001	Grandze Jeantet	1
Af002	La Grenade	1
Totale edifici		760

18. I futuri strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, dovranno definire:
- a) Relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione a pari volumetria anche su sedime diverso:
 - Le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati.
 - b) Relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
 - densità fondiaria (I), considerato il valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, in relazione a quella media (Im) in misura non superiore a quella massima (Ie) in atto nella sottozona considerata;
 - Le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati.
 - c) Relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
19. Ai fini della determinazione delle superfici lorde, di quelle utili, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.
20. Qualora le condizioni statiche impongano la demolizione, è ammessa la ricostruzione nei limiti della volumetria preesistente (senza ampliamento), nonché delle distanze minime in atto. Per i fabbricati classificati “edifici di pregio ambientale, culturale ed architettonico” la ristrutturazione è ammessa solo in presenza di strumento attuativo, qualora questa sia specificatamente prevista dalla scheda del fabbricato interessato e nei limiti da imposti dalla scheda stessa o dalle norme di legge o dello strumento attuativo qualora sia più restrittivo. Per i fabbricati classificati “monumento” e “documento”, la demolizione per motivi statici non è ammessa e gli interventi dovranno esser sempre volti al recupero prevedendo eventualmente previo parere della Struttura regionale competente in materia di beni culturali solo piccole opere di demolizione e ricostruzione (cuciscuci) indispensabili al ripristino delle condizioni statiche²³².
21. Qualora l'intervento preveda il rifacimento degli intonaci su murature in pietra questi dovranno essere a base di calce; le tinteggiature ammesse dovranno essere di colore chiaro e tenue, con l'esclusione del bianco e delle tinte tendenti al rosa, arancione, lilla, azzurro, verde e viola. Le finiture esterne (tinteggiature, intonaci, decori, ...) dei fabbricati classificati “Monumento” e “Documento” sono da sottoporre alla preventiva autorizzazione vincolante da parte della Struttura regionale competente in materia di beni culturali.
22. Gli elementi tradizionali di pregio, siano essi strutturali o decorativi, quali coperture, cornicioni, ringhiere, infissi, chiusure esterne, archi, travature, volte, tipi di muratura, sono tutelati D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a, Eventuali interventi su questi elementi sono da sottoporre alla preventiva autorizzazione vincolante da parte della Struttura regionale competente in materia di beni architettonici.
23. Nell'ambito delle sottozone di tipo A è vietata la realizzazione o l'installazione:
- a) di impianti idroelettrici ed eolici;
 - b) di pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici classificati monumenti e documenti. Qualora, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, possa pregiudicarne la conservazione.

²³² Rif. Provvedimento attuativo 418/99

24. Gli interventi di recupero eccedenti quelli di manutenzione devono interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, allo studio progettuale della uniformizzazione dei tetti e dei fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
25. Nelle sottozone Ad001*, Ae008*, Ae011*, Ae020*, Ae027*, in virtù della presenza di alto e medio rischio per inondazioni, ogni intervento di ampliamento volumetrico dovrà prevedere la realizzazione solo di manufatti con aperture poste sul lato opposto al deflusso delle acque.
26. Nelle sottozone Ad001*, Ae008*, Ae011*, nonché nelle sottozone Ae019* e Ae020*, queste ultime esclusivamente nella porzione di territorio interessata da vincolo idrogeologico, in virtù della presenza di alto e medio rischio per debris flow, ogni intervento di ampliamento volumetrico dovrà prevedere la realizzazione solo di manufatti con aperture poste sul lato opposto al deflusso delle acque.
27. Nelle sottozone Ad002 "Saint-Maurice", Ae003* "Pertusat", Ae007 "Lalex", Ae010* "Sainte-Hélène", Ae020* "Fareur-Les Angelin-La Peucca" e Af001 "Villa Jeantet" ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici. Inoltre, nella sottozona Ae010* la realizzazione di interrati è da escludersi nell'area di interesse archeologico.
28. Le tabelle normative allegate in calce al presente articolo, individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art.10 ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP e, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse, stabilisce per ogni sottozona: il rapporto di copertura, densità fondiaria, la tipologia edilizia, il numero massimo di piani fuori terra, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini, così come definiti dalla Deliberazione di Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. I., in relazione alle destinazioni d'uso ammesse.
29. Le attività ammesse nelle sottozone devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica²³³.

²³³ I.r. 30 giugno 2009, n.20; Legge 26 ottobre 1995 n.447 e smi.

<p>TABELLA NORMATIVA</p> <p>Ad 000</p> <p>ART: 44 NTA</p>	<p align="center">SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:</p> <p>SI - Sottosistema a sviluppo integrato: Ad002 - Ad003*</p> <p>SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Ad001*</p>
--	--

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili (max 35%, art. 10 NTA)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a1 a2 a3	b3 b5 b7 b11 b15 b19	c1 c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1 f3	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13			m1 m2 m5 m10	

(3)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																
		(a) interventi di recupero						(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)		1)	2)	3)	4)
		MO - MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture periferenziali		totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione
Intervento diretto			(2)									(1)						
SUE																		

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente
Tipologia edilizia:	esistente, di carattere tradizionale, isolata o aggregata
Numero max dei piani:	esistente
Altezza massima (Hmax):	esistente
Distanze dai confini:	esistente o 1,5 m o distanze inferiori con atto notarile
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 3,0 m tra pareti finestrate
Densità fondiaria:	esistente

1 Secondo art. 59 delle presenti NTA.

2 Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 8, comma 1, sottocategoria d4) non sono ammessi per gli edifici classificati come "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale".

3 b19): Ammessa nella sottozona Ad003, limitatamente al turismo equestre.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Destinazioni d'uso: L'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti ed in progetto è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Sottotetti: È ammesso il riuso ai sensi di legge dei sottotetti esistenti, anche mediante opere di adeguamento ai requisiti minimi dell'altezza interna. E' richiesto il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l'inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell'edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano
- Depositi a cielo libero: non ammessi.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Aree Ad002**: Interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche; si fa pertanto riferimento ai disposti di cui all'art. 29 delle NTA.
- Parte della sottozona **Ad002** in tabella risulta di valore archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.

TABELLA NORMATIVA Ae 000 ART: 44 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: SI - Sottosistema a sviluppo integrato: Ae001* - Ae002* - Ae003* - Ae004* - Ae005 - Ae006 - Ae007 - Ae008* - Ae009* - Ae012* - Ae014* - Ae016* - Ae017* - Ae018* - Ae021 - Ae022 - Ae023* - Ae024* SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Ae010* - Ae011* - Ae013* - Ae019* - Ae020* - Ae025 - Ae026* - Ae027*
---	--

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili (max 35%, art. 10 NTA)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di interesse
		a1 a2 a3	b3 b5 b7 b11 b15	c1 c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1 f3	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13				m1 m2 m5 m10

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																						
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi								
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)					
				MO - MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali; di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali					totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti			mutamento destinazione d'uso di immobili			riconversione
	Intervento diretto				(2)							(1)												
	SUE																							

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente
Tipologia edilizia:	esistente, di carattere tradizionale, isolata o aggregata
Numero max del piani:	esistente
Altezza massima (Hmax):	esistente
Distanze dai confini:	esistente o 1,5 m o distanze inferiori con atto notarile
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 3,0 m tra pareti finestrate
Densità fondlaria:	esistente

1 Secondo art. 59 delle presenti NTA; è esclusa la sottozona Ae010.

2 Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 8, comma 1, sottocategoria d4) non sono ammessi per gli edifici classificati come "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale"

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- **Destinazioni d'uso:** L'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti ed in progetto è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Sottotetti:** È ammesso il riuso ai sensi di legge dei sottotetti esistenti, anche mediante opere di adeguamento ai requisiti minimi dell'altezza interna. E' richiesto il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l'inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell'edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano.
- **Depositi a cielo libero:** non ammessi.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Ae002:** per la presente area sono applicabili anche i seguenti usi e/o attività: b23
- **Ae010:** in caso di interventi di recupero dei fabbricati esistenti (Casina di St Helène) sono ammesse anche a titolo principale le destinazioni d'uso di tipo : g7, m10 oltre alle funzioni accessorie ad esse connesse. Subordinatamente alla proposta di un PUD di iniziativa privata o progetto integrato in variante al PRG da estendere all'area individuata con il retino di speciale limitazione LM, eventualmente esteso anche a parte della confinante zona Ei047* è ammessa la realizzazione di volumi interrati da escludersi nell'area di interesse archeologico per la localizzazione dei parcheggi e delle attrezzature connesse quali ad esempio: spazi wellness, attrezzature per il benessere, laboratori e sale mediche, spazi comuni ed accessori, locali tecnici etc.. (anche se eccedenti il limite del 35% per le destinazioni compatibili) con modalità di intervento, parametri e quantità da definirsi in sede di PUD, purchè coerenti con il recupero dei fabbricati storici e i vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici presenti sull'area. In tal caso è richiesto il ripristino con sistemazione a verde di almeno l'80% della superficie di copertura degli interrati.
- **Ae025:** per la presente area sono applicabili anche i seguenti usi e/o attività: m6
- **Ae001, Ae002, Ae003, Ae004, Ae008, Ae009, Ae010, Ae011, Ae012, Ae013, Ae014, Ae016, Ae017, Ae018, Ae019, Ae020, Ae023, Ae024, Ae026, Ae027:** Interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche: si fa pertanto riferimento ai disposti di cui all'art. 29 delle NTA.
- Parte della sottozona **Ae003** in tabella risulta di interesse archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.
- Parte delle sottozone **Ae007** e **Ae010** in tabella risultano di specifico interesse paesaggistico; una parte della sottozona Ae010 anche di specifico interesse archeologico e un'altra di valore archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.
- Parte della sottozona **Ae020** in tabella risulta di valore archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.

<p>TABELLA NORMATIVA</p> <p>Af 001</p> <p>ART: 44 NTA</p>	<p>SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:</p> <p>SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Af001</p>
--	--

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili (max 35%, art. 10 NTA)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a1 a2 a3	b3 b5 b7 b11 b15	c1 c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1 f3	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13				m1 m2 m5 m10

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																				
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)			
				MO - MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali; di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili				riconversione
	Intervento diretto				(1)																	
	SUE																					

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente
Tipologia edilizia:	esistente, di carattere storico, isolata
Numero max dei piani:	esistente
Altezza massima (Hmax):	esistente
Distanze dai confini:	esistente o 1,5 m o distanze inferiori con atto notarile
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 3,0 m tra pareti finestrate
Densità fondiaria:	esistente

1 Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 8, comma 1, sottocategoria d4) non sono ammessi per gli edifici classificati come "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale".

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Destinazioni d'uso: L'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti ed in progetto è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Depositi a cielo libero: non ammessi.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.

TABELLA NORMATIVA Af 002 ART: 44 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Af002
---	---

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili (max 35%, art. 10 NTA)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a1 a2 a3	b3 b5 b7 b11 b15	c1 c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1 f3		g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13			m1 m2 m5 m10

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																							
		(a) interventi di recupero						(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi										
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)						
		MO - MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali			totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti			mutamento destinazione d'uso di immobili		riconversione		rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)		depositi di materiale
	Intervento diretto				(2)							(1)													
	SUE																								

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente
Tipologia edilizia:	esistente, di carattere tradizionale, isolata e aggregata
Numero max dei piani:	esistente
Altezza massima (Hmax):	esistente
Distanze dai confini:	esistente o 1,5 m o distanze inferiori con atto notarile
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 3,0 m tra pareti finestrate
Densità fondiaria:	esistente

1 Secondo art. 59 delle presenti NTA.

2 Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 8, comma 1, sottocategoria d4) non sono ammessi per gli edifici classificati come "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale".

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Destinazioni d'uso: L'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti ed in progetto è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...). Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Depositi a cielo libero: non ammessi.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

E' ammessa la realizzazione di manufatti nel sottosuolo dell'area pertinenziale classificata F1.

Art. 45 Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A"

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della normativa regionale²³⁴ e individuati nella tavola P5 *Classificazione degli edifici nelle zone di tipo A di quelli esterni (schede in scala 1:1.000)*. Tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
 - A) monumenti, integri o diroccati;
 - B) documenti, integri o diroccati;
 - C) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati;
 - D) edifici diroccati:
 - Db - assimilabili a documento;
 - Dc - assimilabili a edifici di pregio;
 - DE1 - inseriti nell'ambiente;
 - DE2 - in contrasto con l'ambiente;
 - DE3 - bassi fabbricati inseriti nell'ambiente;
 - D - ruderi;
 - E) altri edifici;
 - E1 - edifici inseriti nell'ambiente;
 - E2 - edifici in contrasto con l'ambiente;
 - E3 - basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - E4 -altri bassi fabbricati.
2. Sugli edifici di cui al comma 1 sono eseguibili, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 8, gli interventi di seguito indicati:
 - a) relativamente ai monumenti e documenti, art. 8, comma 1, lettera a) 1,2,3;
 - b) relativamente agli edifici di pregio, art. 8, comma 1, lettera a) 1,2,3,4 senza ampliamenti planoaltimetrici, e art. 8, comma 1, lettera d), 1) e 7);
 - c) relativamente ai diroccati assimilabili a monumenti, documenti, previo parere della Struttura regionale competente in materia di beni culturali e gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale possono essere oggetto di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze.
3. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e c), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali²³⁵, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere a:
 - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;

²³⁴ DGR 418/1999

²³⁵ d.lgs n. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

- c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni, ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso;
 - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - e) interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, allo studio progettuale della uniformizzazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
 - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche.
4. Sugli edifici di cui alla lettera a) A) nonché su quelli di cui alla lettera b) B) del comma 1 sono da escludere, di norma, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi.²³⁶
 5. Gli edifici di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, possono essere soggetti ad usi di privati purché delle parti aventi interesse storico o culturale sia assicurata la visitabilità²³⁷; essi sono soggetti alle disposizioni richiamate e disposte dal comma 2.
 6. Si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, e art. 95.
 7. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, sui fabbricati classificati si applicano le rispettive disposizioni di legge²³⁸.
 8. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista²³⁹ sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni architettonici, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
 9. Gli interventi nelle aree classificate di pregio "F1", di pertinenza dei fabbricati, classificati come "monumento" e "documento" e nelle aree classificate "F2" di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale sono sottoposti alla tutela di cui alla L.R. 10 giugno 1983, n.56 e conseguentemente al D.Lgs 22/01/2004 n. 42.
 10. Nelle aree di tipo "F1" e "F2" devono esser eliminati gli elementi in contrasto mentre gli elementi caratterizzanti come le perimetrazioni, i muri in pietra e gli elementi naturali di pregio devono esser tutelati e mantenuti oltre alla disciplina indicata al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle N.T.A..
 11. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati "documento", in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali essi sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
 12. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge²⁴⁰.

²³⁶ Si tenga, inoltre, conto degli indirizzi di cui all'art. 24, comma 6, NAPTP.

²³⁷ NAPTP art. 28, comma 3. Si tenga, inoltre, conto degli indirizzi di cui all'art. 24, comma 6, NAPTP.

²³⁸ lr 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, commi 2, 3 e 5.

²³⁹ d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a).

²⁴⁰ lr 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6.

Art. 46 Zone di tipo "B"

1. Nelle tavole P4 - "Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG", sono delimitate le sottozone, suddivise in singole sottozone territoriali comprese nelle zone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le zone di tipo B sono comprese all'interno dei seguenti Sistemi Ambientali definiti dal PTP: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 NAPTP), Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale (art. 16 NAPTP), e marginalmente nel Sistema Fluviale (art. 14 NAPTP). Le norme di P.R.G. rispettano ed approfondiscono gli indirizzi che il PTP dà ai suddetti Sistemi Ambientali²⁴¹.
3. **Sottozona Ba:**
Le aree che *appartengono* alla sottozona Ba (Sottozone totalmente o parzialmente edificate **prevalentemente a carattere residenziale**) vengono raggruppate in relazione alle caratteristiche tipologiche e normative comuni, secondo **gruppi omogenei**:
Ba100 e seguenti: sono parti omogenee edificate, prevalentemente di tipologia recente, pluripiano o in linea, consolidate sia dal punto di vista edilizio che urbanistico;
Queste sottozone interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato e sottosistema a sviluppo residenziale, Sistema fluviale.
Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Ba100 riportata di seguito nel presente articolo.

²⁴¹ Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato

- a) interventi di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo S;
- b) interventi di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo U1;U2;
- c) interventi di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo U1; U2 limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio;

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale:

- d) interventi di restituzione (RE), per usi e attività di tipo A1;
- e) interventi di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo S e U2;
- f) interventi di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo U1;
- g) interventi di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo S; U2 limitatamente ad attrezzature ricettive e servizi connessi alla ricreazione e allo sport;
- h) interventi di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo S1; S2; S3 limitatamente ad attività sportive, ricreative e del tempo libero; U1; U2 limitatamente ad attrezzature ricettive e servizi connessi alla ricreazione e allo sport;

Sistema fluviale:

- i) interventi di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo S, U1, U2
- j) interventi di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo S1; S2; S3, limitatamente a ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2;
- k) interventi di trasformazione (TR2), alla condizione C3, per usi e attività di tipo S1; S2; S3, limitatamente ad attrezzature ricreative e di servizio.

Ba200 e seguenti sono parti omogenee edificate in territorio di fondovalle o precollinare, prevalentemente di tipologia recente, isolata o aggregata (prevalentemente a 2 o 3 p.f.t.) con presenza di aree libere destinate a giardini o spazi verdi di pertinenza.

Queste aree interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato e sottosistema a sviluppo residenziale.

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Ba200 riportata di seguito nel presente articolo.

Ba300 e seguenti sono parti omogenee edificate in ambito di versante, prevalentemente di tipologia recente mista isolata o aggregata con presenza di aree libere generalmente terrazzate o sistemate a verde.

Queste sottozone interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato e sottosistema a sviluppo residenziale.

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Ba300 riportata di seguito nel presente articolo.

Ba400 e seguenti sono parti omogenee edificate consolidate caratterizzate prevalentemente da tipologie edilizie ed elementi architettonici riconducibili alla tradizione insediativa; per queste parti il P.R.G. prevede la conservazione e valorizzazione dei caratteri tradizionali indirizzando gli interventi sull'esistente verso tipologie e materiali congruenti con tali caratteri.

Queste aree interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato e sottosistema a sviluppo residenziale.

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Ba400 riportata di seguito nel presente articolo.

4. **Sottozona Bb:**

Le aree che *appartengono* alla sottozona Bb sono già completamente edificate o di completamento destinate **prevalentemente ad attività artigianali e produttive** esistenti; queste aree interessano il seguente Sistema Ambientale: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale.

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Bb000 riportata di seguito nel presente articolo.

5. **Sottozona Bc:**

Le aree che *appartengono* alla sottozona Bc sono già completamente edificate o di completamento destinate **prevalentemente ad attività commerciali**. Queste sottozone interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale.

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Bc000 riportata di seguito nel presente articolo.

6. **Sottozona Bd:**

Le aree che *appartengono* alla sottozona Bd sono già completamente edificate o di completamento destinate **prevalentemente ad attività turistico-ricettive e servizi di ristorazione** esistenti.

Queste aree interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo

tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato e sottosistema a sviluppo residenziale.

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Bd000 riportata di seguito nel presente articolo.

TABELLA NORMATIVA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:	
Ba 100	FL - Sistema fluviale:	Ba106, Ba110*, Ba119, Ba123, Ba126, Ba128, Ba143*
ART: 46 NTA	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:	Ba135*, Ba138*
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Ba102, Ba105, Ba107*, Ba108*, Ba109, Ba112, Ba113, Ba114, Ba116*, Ba117*, Ba118*, Ba121, Ba122, Ba123, Ba124*, Ba125, Ba127, Ba129, Ba130, Ba131*, Ba132*, Ba134, Ba136*, Ba137*, Ba138*, Ba140*, Ba141*, Ba142*, Ba145*

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma 1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali						Destinazioni d'uso compatibili					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a2	b3 b5 b7 b11 b13 b18	c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1 f2 f3	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13			l2 l3	m1 m2 m5 m10
				(5)			(7)		(6)			(8)	

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																
		(a) interventi di recupero						(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)	1)	2)	3)	4)	
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cur e in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali, all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti	mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale
	Intervento diretto				1,4			1,4		1,3				1	1			
	SUE				2,4											2,4		

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,3 mq/mq
Tipologia edilizia:	esistente, in prevalenza pluripiano aggregata o in linea
Numero max dei piani:	2 p.f.t. + sottotetto o esistente se superiore
Altezza massima (Hmax):	10 m o esistente se superiore
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m. Ammesse distanze inferiori, secondo C.C., previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,2 mq/mq o esistente per interventi di recupero (a) e di demolizione e ricostruzione a pari volumetria (d4); esistente limitatamente alla sottozona Ba145* (ex locanda Carla)

- Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.
- Interventi subordinati al reperimento delle dotazioni minime di standard e verde secondo le condizioni di cui agli art.12 e 13.
- Chioschi limitatamente alle destinazioni (g) usi ed attività turistiche e ricettive, (l) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero e (m) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
- l'attivazione di tali interventi verso destinazione (d4), abitazioni temporanee è condizionata alle verifiche di cui all'art.14 comma 3, le attività di tipo g1, g2, g4, g5 e g8 sono subordinata alle prescrizioni di cui all'art.14 commi 5 e 6.
- Attività c3 ammesse qualora già esistenti; in tal caso è ammesso il mantenimento delle quantità esistenti, eventuali ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei parametri urbanistico edili di sottozona.
- La destinazione d'uso g13) è limitata a interventi di recupero (a). Le rimanenti destinazioni di tipo g sono ammesse anche a carattere principale nel caso di interventi su strutture turistico ricettive esistenti e per gli interventi di recupero e trasformazione (anche con ampliamento) dei fabbricati esistenti.
- La destinazione d'uso e1) è ammessa limitatamente ad attività artigianali di servizio alla persona con Sur non superiore a 400mq

8 La destinazione d'uso I2) è ammessa limitatamente alle sottozone inserite nel sottosistema a sviluppo residenziale

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- **Tipi di intervento:** Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. in particolare per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Vi è l'obbligo di ricorrere al SUE nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale aggregazione di volumi e di ristrutturazione urbanistica (interventi estesi ad una pluralità di edifici)
- **Destinazioni d'uso.** Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 comma 2 l'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti e in progetto è ammessa purché coerente con la destinazione residenziale prevalente dell'area; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- **Sottotetti:** È ammesso per le destinazioni di tipo d), anche in deroga agli indici, il riuso dei sottotetti, nel caso di edifici che non beneficiano di incrementi ai sensi di specifiche leggi di settore.¹
- **Autorimesse:** è ammessa la realizzazione di autorimesse fuori terra con copertura a falde oppure, solo qualora il basso fabbricato sia seminterrato, con tetto piano preferibilmente a verde, nel rispetto dei parametri di sottozona e previa verifica di un corretto inserimento ambientale rispetto alle preesistenze. La realizzazione di autorimesse interrata è ammessa.
- **Spazi di sosta e parcheggi:** si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- **Permeabilità:** in caso di interventi di nuova costruzione è richiesta una dotazione minima di verde privato non inferiore al 20% della superficie fondiaria libera del lotto asservito. Per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti, in caso di impossibilità di un suo adeguato reperimento è ammessa l'adozione di soluzioni compensative, da valutarsi in sede di rilascio del titolo abilitativo, quali ad esempio: sistemi di recupero delle acque meteoriche, realizzazione di sistemi di verde pensile o in vasca, sistemi di verde verticale.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V (ambiti inedificabili) e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Area Ba105, Ba106, Ba107*:** per le porzioni interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.
- **Area Ba105:** gli interventi di nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dall'allargamento della strada per St- Maurice (porzione a sud della sottozona) sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba106:** per le porzioni d'area soggette a speciale limitazione LM(VP) a fronte della totale demolizione di tutti i manufatti esistenti e la bonifica dell'intero lotto di pertinenza, è ammesso, previo rilievo asseverato dello stato di fatto e stipula di apposita convenzione, il recupero delle Sur assentite, anche in aggiunta agli indici di sottozona, nel rispetto dell'altezza massima di zona, da utilizzarsi sul medesimo sedime o su altri lotti della medesima sottozona. In ogni caso è prevista la cessione dei sedimi necessari per il miglioramento della viabilità e dei percorsi pedonali da individuarsi in fase attuativa.
- **Area Ba107*, Ba108*, Ba110*, Ba112*, Ba114*, Ba116*, Ba117*, Ba118*, Ba124*, Ba126*, Ba131*, Ba136*, Ba138*, Ba140*:** in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 69.
- **Area Ba108*:** gli interventi di nuova costruzione sui lotti liberi adiacenti a rue des Moueine sono subordinati alla stipula di convenzione finalizzata alla realizzazione di un'area attrezzata pubblica per il miglioramento della fruibilità pedonale ai margini della stessa.
- **Area Ba110*:** nelle porzioni d'area in prossimità dell'argine della Dora, comprese nel sistema fluviale e soggette a speciali limitazioni (LM(G)), non sono ammessi interventi di ampliamento e nuova edificazione. In tali aree è previsto il completamento del parco fluviale della pista ciclopedonale Aosta-St.Pierre. Gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione, sono subordinati alla cessione delle aree di proprietà per la realizzazione della pista ciclopedonale (fascia min. 2,50 m) e degli eventuali spazi attrezzati, previa concertazione e convenzione con il Comune di Sarre.
- **Area Ba119:** gli interventi di nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dall'allargamento della SS 26 per la razionalizzazione dell'intersezione verso il campo sportivo, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba128, Ba130:** gli interventi di ampliamento o nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati alla viabilità prevista per la razionalizzazione dell'intersezione tra la SS26 e la strada per Montan, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba127, Ba129, Ba130, Ba131*, Ba132*, Ba141*:** gli interventi di ampliamento o nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dall'allargamento della viabilità comunale nel tratto da SS26 a Poinsod-Montan- Aosta, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba132*, Ba141*, Ba142*,** per le porzioni con Speciale limitazione LM(g): le aree soggette a vincolo LM sono inedificabili. In sede richiesta di interventi edilizi comprendenti le proprietà interessate dal vincolo, dovranno essere localizzati idonei percorsi finalizzati a garantire un accesso alternativo, anche solo pedonale, per i fabbricati esistenti attualmente aventi unico accesso mediante ponticello sul Clou-Neuf. Nelle aree soggette a limitazioni LM è ammessa la realizzazione degli interventi di urbanizzazione (strada, aree di manovra e spazi connessi) utilizzando lo strumento della deroga, previa concertazione con i settori regionali competenti.
- **Area Ba127:** in caso di intervento di nuova costruzione sui lotti confinanti con la delimitazione del centro storico e adiacenti alla strada pubblica, ferma restando una necessaria verifica di inserimento in coerenza con i caratteri tipologici ed ambientali propri del vicino nucleo storico, è richiesta la cessione gratuita delle aree vincolate a parcheggi (pa111) e la disponibilità dei sedimi necessari all'allargamento della viabilità.
- **Area Ba129:** in aggiunta alle destinazioni proprie di zona è ammessa anche la destinazione b18. Si richiamano i contenuti degli accordi convenzionali di cui alla delibera di C.C. N. 1332 del 21/12/1989 ammettendo in aggiunta agli indici di zona il trasferimento delle Capacità edificatorie citate nella convenzione.
- **Area Ba136*, Ba138*, Ba141*:** non sono ammessi gli interventi di tipo b1) e d1) relativi agli usi e attività di tipo d1), d2), d3), d4), g1), g2), g3), g4), g5), g8), g13), l3), stanti le condizioni di rischio sull'intera sottozona.
- **Area Ba140*:** gli interventi di nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dall'allargamento di Chemin de Macoin, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba141*, Ba142*, Ba143*:** data l'interferenza di queste aree con il Clou Neuf, in attesa del potenziamento delle opere di difesa e di messa in sicurezza idraulica, eventuali interventi edilizi di ampliamento (AE), nuova costruzione (b) o di rilocalizzazione (d3 e d4) dovranno rispettare un arretramento pari 20 metri dal piede dell'argine. Ad esclusione degli interventi di MO, MS, RS, RC in sede di ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere dimostrata la dotazione di un accesso alternativo a via Gilles des Cheverres adeguato a garantire l'evacuazione e l'accesso di servizio (almeno pedonale) in caso di emergenza verso le aree Ba131*, Ba132*, Ba142*, Ba416 e Eg173* e la nuova viabilità prevista.

¹ l.r. 24/2009, art. 90bis della l.r. 11/1998.

TABELLA NORMATIVA Ba 200 ART. 46 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:	
	FL - Sistema fluviale:	Ba213
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:	Ba201*, Ba202*, Ba204, Ba205, Ba207
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Ba206*, Ba208*, Ba209*, Ba211*, Ba212, Ba214*, Ba215, Ba216*, Ba217*, Ba220, Ba221, Ba223, Ba225, Ba226, Ba227, Ba228*, Ba229*

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali								Destinazioni d'uso compatibili		
		(a) attività di tipo naturalistico	(b) usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	(c) resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	(d) abitazione permanente principale	(d4) abitazione temporanea	(e) usi ed attività produttive artigianali o industriali	(f) usi ed attività commerciali	(g) usi ed attività turistiche e ricettive	(h) attività produttive industriali	(i) usi ed attività commerciali	(l) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero
		a2	b3 b5 b7 b11 b13	c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1 f2 f3	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13		l2 l3	m1 m2 m5 m10

(9) (7) (8) (6)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																				
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)			
				MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo ineditificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili				riconversione
	Intervento diretto				1,4				1,4	1,3					1	1						
	SUE				1,2,4												1,2,4					

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,25 mq/mq
Tipologia edilizia:	esistente, isolata o aggregata con presenza di aree libere destinate a giardini o spazi verdi di pertinenza
Numero max dei piani (Np):	1 p.f.t. o esistente
Altezza massima (Hmax):	7 m o esistente se superiore
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m. Ammesse distanze inferiori, secondo C.C., previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,15 mq/mq o esistente per interventi di recupero (a) e di demolizione e ricostruzione a pari volumetria (d4)

- 1 Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.
- 2 Interventi subordinati al reperimento delle dotazioni minime di standard e verde secondo le condizioni di cui agli art.12 e 13.
- 3 Chioschi limitatamente alle destinazioni (g) usi ed attività turistiche e ricettive, (l) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero e (m) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
- 4 l'attivazione di tali interventi verso destinazione (d4), abitazioni temporanee è condizionata alle verifiche di cui all'art.14 comma 3, le attività di tipo g1, g2, g4, g5 e g8 sono subordinata alle prescrizioni di cui all'art.14 commi 5 e 6.
- 5 Attività c3 ammesse qualora già esistenti; in tal caso è ammesso il mantenimento delle quantità esistenti, eventuali ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei parametri urbanistico edilizi di sottozona.

- 6 La destinazione d'uso g13) è limitata a interventi di recupero (a).
- 7 La destinazione d'uso e1) è ammessa limitatamente ad attività artigianali di servizio alla persona con Sur non superiore a 400 mq
- 8 La destinazione d'uso f2) è ammessa limitatamente alle sottozone inserite nel sottosistema a sviluppo tradizionale
- 9 Le attività c3) sono ammesse qualora già esistenti; in tal caso è ammesso il mantenimento delle quantità esistenti. Eventuali ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi di sottozona.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- **Tipi di intervento:** Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. in particolare per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Vi è l'obbligo di ricorrere al SUE nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale aggregazione di volumi e di ristrutturazione urbanistica (interventi estesi ad una pluralità di edifici)
- **Destinazioni d'uso.** Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 comma 2 l'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti e in progetto è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente dell'area; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- **Sottotetti:** È sempre ammesso, anche in deroga agli indici, per le destinazioni di tipo d, il riuso dei sottotetti esistenti anche mediante opere di adeguamento dell'altezza interna ai minimi di legge anche con sopraelevazione di 100 cm della Hmax, finalizzata al raggiungimento delle altezze minime di legge per usi residenziali. In ogni caso tale sopraelevazione è ammessa esclusivamente per gli edifici che non beneficiano di incrementi ai sensi di specifiche leggi di settore¹. E' richiesto il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l'inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell'edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano. Gli abbaini non possono eccedere due unità per ogni unità abitativa e i relativi prospetti non possono presentare superficie superiore a mq 1,50, ciascun abbaino.
- **Autorimesse:** è ammessa la realizzazione di autorimesse fuori terra con copertura a falde oppure, solo qualora il basso fabbricato sia seminterrato, con tetto piano preferibilmente a verde, solo se integrate compositivamente con il fabbricato principale, nel rispetto dei parametri di sottozona e previa verifica di un corretto inserimento ambientale rispetto alle preesistenze. La realizzazione di autorimesse interrate è ammessa con preferenziale sistemazione a verde della copertura.
- **Spazi di sosta e parcheggi:** si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- **Permeabilità:** in caso di interventi di nuova costruzione è richiesta una dotazione minima di verde privato non inferiore al 30% della superficie fondiaria libera del lotto asservito. Per gli interventi di recupero e nuova costruzione la sistemazione delle aree libere deve migliorare la permeabilità delle stesse mediante l'adozione di pavimentazioni drenanti o inerbite con piantumazione delle aree libere (in prevalenza giardini e frutteti).
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V (ambiti inedificabili) e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Area Ba201*:** eventuali interventi di ampliamento o nuova costruzione sono subordinati alla stipula di convenzione edilizia per la cessione di quota delle aree necessarie all'allargamento dello Chemin du Salnut e Chemin du Foyer.
- **Aree Ba206*, Ba208*, Ba209*, Ba214*, Ba216*, Ba229*:** in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 69.
- **Area Ba207:** i sedimi interessati da speciali limitazioni di tipo LM(VP) (particella 546) devono essere mantenuti liberi da edificazioni e ostacoli alla continuità della visuale libera verso ST. Maurice e il castello. I diritti edificatori corrispondenti alle aree soggette a speciale limitazione potranno essere trasferiti sui rimanenti lotti della stessa sottozona. Ai sedimi interessati da speciali limitazioni di tipo LM(IP) (fg. 24, m. 128, 129, 178, e 180), in quanto di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.
- **Area Ba213:** per le porzioni interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.
- **Area Ba217:** in caso di interventi di nuova costruzione è richiesta la cessione delle parti di proprietà interessate dalla viabilità in progetto, da regolarsi mediante specifica convenzione.
- **Area Ba221:** eventuali interventi di ampliamento o nuova costruzione sono subordinati alla stipula di convenzione edilizia per la cessione di quota delle aree necessarie all'allargamento della carreggiata e alla risistemazione pedonale della banchina stradale (S.S.26).

L'eventuale nuova edificazione è limitata alle parti non interessate da condizioni di rischio medio o elevato da precisarsi previa concertazione con la struttura regionale competente in sede di richiesta del titolo abilitativo. Gli interventi di nuova costruzione interessanti i lotti posti a sud della Cappella di Champè sono subordinati alla stipula di convenzione per la cessione gratuita della quota di aree di proprietà privata individuate con vincolo a servizi (cu011, pa019) per una fascia di almeno 10 m dalla Cappella Champè e con superficie non inferiore a 150mq. In tal caso è ammesso un incremento del 20% dei diritti edificatori corrispondenti alla superficie delle aree cedute. E' richiesta inoltre la cessione di quota parte delle aree riconducibili alla medesima proprietà dei proponenti l'intervento, individuate con vincolo a servizi pa.110 in sottozona E1031*

¹ l.r. 24/2009, art. 90bis della l.r. 11/1998.

TABELLA NORMATIVA Ba 300 ART: 46 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO::	
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:	Ba301*, Ba302, Ba304*, Ba305*, Ba307, Ba308, Ba309, Ba310*, Ba311, Ba316*, Ba317*
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Ba306*, Ba307, Ba312*, Ba314*

- DESTINAZIONI D'USO

PRIG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(l)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a2	b3 b5 b7 b11 b13	c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13		l2 l3	m1 m2 m5 m10	
				(5)			(8)		(7)				

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRIG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																		
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi				
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)	
				MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali			totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili		riconversione
	Intervento diretto				1,4		2,4	2	2,3						1	1				
	SUE				2												2			

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,2 mq/mq
Tipologia edilizia:	esistente, isolata o aggregata con presenza di aree libere destinate a giardini o spazi verdi di pertinenza
Numero max dei piani (Np):	1 p.f.t. o esistente (6)
Altezza massima (Hmax):	7 m o esistente se superiore (6)
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,1 mq/mq
1	Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.
2	Interventi subordinati al reperimento delle dotazioni minime di standard e verde secondo le condizioni di cui agli art.12 e 13.
3	Chioschi limitatamente alle destinazioni (g) usi ed attività turistiche e ricettive, (l) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero e (m) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
4	l'attivazione di tali interventi verso destinazione (d4), abitazioni temporanee è condizionata alle verifiche di cui all'art.14 comma 3, le attività di tipo g1, g2, g4, g5 e g8 sono subordinata alle prescrizioni di cui all'art.14 commi 5 e 6.

- 5 Attività c3 ammesse qualora già esistenti; in tal caso è ammesso il mantenimento delle quantità esistenti, eventuali ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei parametri urbanistico edilizi di sottozona.
- 6 In relazione alla morfologia acclive del terreno è ammessa la realizzazione di piani seminterrati, anche se eccedenti il numero max dei piani (Np) o h max, da destinarsi limitatamente a locali accessori, cantine o autorimesse. In tal caso è ammesso l'incremento della Hmax di massimo 3 m (tre) rispetto a quella indicata dalla tabella normativa.
- 7 La destinazione d'uso g13) è limitata a interventi di recupero (a).
- 8 La destinazione d'uso e1) è ammessa, compatibilmente con la morfologia e la tipologia dei luoghi, limitatamente ad attività artigianali di servizio alla persona con Sur non superiore a 400 mq

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Tipi di intervento: Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. in particolare per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Vi è l'obbligo di ricorrere al SUE nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale aggregazione di volumi e di ristrutturazione urbanistica (interventi estesi ad una pluralità di edifici)
- Destinazioni d'uso. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 comma 2 l'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti e in progetto è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente dell'area; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- Sottotetti: È sempre ammesso, anche in deroga agli indici, per le destinazioni di tipo d, il riuso dei sottotetti esistenti, anche con sopraelevazione di 100 cm della Hmax esistente, finalizzata al raggiungimento delle altezze minime di legge per usi residenziali. In ogni caso tale sopraelevazione è ammessa esclusivamente per gli edifici che non beneficiano di incrementi ai sensi di specifiche leggi di settore¹. E' richiesto il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l'inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell'edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano. Gli abbaini non possono eccedere due unità per ogni unità abitativa e i relativi prospetti non possono presentare superficie superiore a mq 1,50, ciascun abbaino.
- Accessibilità: Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a condizione della dimostrata disponibilità di una idonea accessibilità veicolare e della dotazione di parcheggi pertinenziali.
- Muri controterra: è richiesto il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio. La realizzazione delle opere deve salvaguardare il reticolo idrografico minore e garantire adeguati sistemi di drenaggio. è richiesto uno studio di inserimento nell'ambiente circostante preferendo tipologie con terrazzi piantumati e sistemati a verde e rivestimento in pietra a vista e nel rispetto delle tipicità del luogo.
- Autorimesse: Ammesse, ai piani inferiori della sagoma edilizia principale o in interrato previa sistemazione a verde della copertura. I portoni d'ingresso delle autorimesse interrate sono da realizzarsi con tipologie e materiali coerenti con i caratteri dell'ambiente collinare.
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Permeabilità: La sistemazione delle aree libere deve migliorare la permeabilità delle stesse mediante l'adozione di pavimentazioni drenanti o inerbite e la sistemazione a verde piantumato dell'area fondiaria libera (in prevalenza giardini e frutteti).
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V (ambiti inedificabili) e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Aree Ba306*, Ba312*, Ba314***: in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 69.
- **Aree Ba316***: non è ammesso l'intervento di tipo d1) relativamente agli usi e attività di tipo d1), d2), d3), d4), g1), g2), g3), g4), g5), g8), g13), l3), stanti le condizioni di rischio sulle intere sottozone.
- **Aree Ba316*, Ba317***: non è ammesso l'intervento di tipo b1) relativamente agli usi e attività di tipo d1), d2), d3), d4), g1), g2), g3), g4), g5), g8), g13), l3), stanti le condizioni di rischio sulle intere sottozone.

¹ l.r. 24/2009, art. 90bis della l.r. 11/1998.

TABELLA NORMATIVA Ba 400 ART: 46 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO::		Vedi Parere Martinet 7.82-7.83-7.84-7.86-7.87-7.97
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:	Ba410*, Ba412, Ba415, Ba418*, Ba419, Ba420*	
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Ba402*, Ba406*, Ba407, Ba408, Ba409*, Ba411*, Ba413*, Ba414, Ba416	

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(l)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a1 a2	b3 b5 b7 b11 b13	c3	d1 d2 d3	d4	e1	f1	g1 g2 g3 g4 g8 g11		l2	m1 m2 m5 m10	

(4)

(5)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

		INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																		
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)			(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)				1)	2)	3)	4)
PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti	mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale		
		Intervento diretto				1,2,6								3	1	1				
		SUE																		

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente
Tipologia edilizia:	esistente, di carattere tradizionale
Numero max dei piani (Np):	esistente
Altezza massima (Hmax):	esistente
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	esistente

1 Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.

2 Interventi subordinati al rispetto, alla valorizzazione e/o riconduzione degli elementi architettonici ai caratteri tradizionali. È richiesta l'adozione di materiali, tipologie ed elementi compositivi riconducibili ai caratteri formali della tradizione insediativa. Nell'ambito degli interventi ammessi eventuali elementi o parti di recente realizzazione devono essere sostituiti o ricondotti ai caratteri tradizionali.

3 Ammessi solo in parte limitatamente alle superfrazioni e alla rimozione di parti edilizie ammalorate, ferma restando la salvaguardia degli elementi edilizi di pregio e di quelli caratterizzanti la tradizione insediativa.

4 Attività c3 ammesse qualora già esistenti; in tal caso è richiesto il rispetto dei parametri urbanistico edilizi di sottozona in caso di interventi superiori alla MS.

- 5 La destinazione d'uso e1) è ammessa, compatibilmente con la tipologia ed i caratteri dei fabbricati, limitatamente ad attività artigianali di servizio alla persona con Sur non superiore a 400 mq
- 6 Ammesso solo per il recupero dei fabbricati accessori in caso di gravi criticità strutturali con vincolo alla fedele ricostruzione a parità di sagoma, volume e materiali di finitura esterna identici agli originari o coerenti con i caratteri insediativi tradizionali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- **Tipi di intervento:** Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi devono essere volti alla riqualificazione ed alla conservazione dei caratteri tradizionali tipici del luogo. Le opere sulle parti esterne degli edifici devono seguire le prescrizioni sulle tipologie, sui materiali e sugli elementi compositivi proprie delle zone A.
- **Destinazioni d'uso:** L'inserimento delle attività "compatibili" è ammessa purchè coerente con la destinazione residenziale prevalente; le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dei caratteri edilizi tradizionali, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...). Per gli edifici destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Sottotetti:** È ammesso per le destinazioni di tipo d), anche in deroga agli indici, il riuso dei sottotetti, nel caso di edifici che non beneficiano di incrementi ai sensi di specifiche leggi di settore¹. E' richiesto il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l'inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell'edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto tradizionale. Gli abbaini non possono eccedere due unità per ogni unità abitativa e i relativi prospetti non possono presentare superficie superiore a mq 1,5, ciascun abbaino.
- **Interventi di recupero e fabbricati diroccati:** E' ammesso il recupero di tutte le superfici esistenti, comprese quelle accessorie anche se comportanti variazioni al calcolo della Sur. Per il recupero dei fabbricati esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" del 20% della Sur esistente alla data di adozione del Testo Preliminare (con un minimo sempre ammesso pari a 25 mq). Tale incremento "una tantum" deve in ogni caso essere formalmente integrato all'unità immobiliare preesistente nel rispetto dei caratteri formali e tipologici degli insediamenti a carattere tradizionale. Tale incremento è ammesso esclusivamente per gli edifici che non beneficiano di incrementi ai sensi di specifiche leggi di settore².
Per i ruderi si applicano le prescrizioni di cui all'art 44 comma 4 delle NTA.
- **Edifici accessori:** è ammesso il recupero dei fabbricati accessori (pertinenze, bassi fabbricati, tettoie, etc...) a parità di Sur anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione fermo restando il rispetto dei caratteri tradizionali, la coerenza tipologica e formale con l'edificio principale ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato B della DGR 1810/2012.
- **Spazi di sosta e parcheggi:** si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA; in particolare in analogia alle tipologie di impianto tradizionali caratterizzanti la presente sottozona si applicano le prescrizioni quantitative previste per i centri storici (zone A). Previa verifica di inserimento è ammessa la loro realizzazione in interrato, purchè coerente con i caratteri tradizionali della sottozona
- **Permeabilità:** Contestualmente agli interventi estesi all'intero fabbricato, e compatibilmente con le esigenze di valorizzazione delle eventuali pavimentazioni tradizionali, dovranno essere previste opere atte a migliorare la permeabilità dei lotti e la sistemazione a verde della fondiaria libera.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle presenti NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Aree Ba402*, Ba406*, Ba409*, Ba411*, Ba419*:** in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 69.
- **Aree Ba406*, Ba409*:** non è ammesso l'intervento di tipo d1) relativo agli usi e attività di tipo d1), d2), d3), d4), g1), g2), g3), g4), g8), stanti le condizioni di riscuo sulle intere sottozone.
- **Area Ba414:** gli interventi di ampliamento o nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati alla viabilità prevista per la razionalizzazione dell'intersezione tra la SS26 e la strada per Montan, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba416:** gli interventi di ampliamento o nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dall'allargamento della viabilità comunale nel tratto da SS26 a Poinso-Montan- Aosta, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Area Ba418*:** per le porzioni interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.

TABELLA NORMATIVA Bb 000 ART: 46 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:: Vedci Parere Martinet 7.82-7.83-7.84-7.85-7.87	
	FL - Sistema fluviale: Bb003*, Bb006	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Bb001

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agrosilvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agrosilvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di interesse
					d1 d3		e1	f1, f2, f4, f5	g11		i2	m3 m4 m5	

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero						(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)			(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)		1)	2)	3)	4)	
		Intervento diretto	MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture perfunzionali		totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione
SUE				1			1	1	1					1	1		2	3	

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,5 mq/mq
Tipologia edilizia:	esistente, isolata o aggregata
Numero max dei piani (Np):	3 p.f.t. o esistente se superiore. Gli impianti tecnologici derogano al numero di piani massima fatto salvo il parere del Comune valutate le motivazioni della richiesta
Altezza massima (Hmax):	10,50 m o esistente se superiore. Sono ammesse altezze superiori per le strutture tecniche funzionali all'attività
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,6 mq/mq

- 1 Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.
- 2 Interventi d3 limitatamente al caso in cui venga interessata una pluralità di edifici, subordinati al rispetto delle dotazioni di standard e verde secondo le condizioni di cui agli art.12 e 13.
- 3 Le attività di deposito a cielo libero devono essere schermate rispetto alle principali visuali esterne. Le schermature, da realizzarsi preferibilmente mediante idonea piantumazione devono essere coerenti con i caratteri del tessuto nel quale si inseriscono.
- 4 Limitatamente a pubblici esercizi o mense aziendali.
- 5 Destinazione f1 limitata alla vendita diretta dei beni prodotti connessi con l'attività artigianale (spaccio aziendale);

- 6** E' ammesso il mantenimento delle unità immobiliari residenziali esistenti con interventi fino alla RE a parità di Slp. Nuove destinazioni residenziali sono ammesse limitatamente all'alloggio del conduttore o del personale di custodia con una SLP massima pari a 120 mq per ogni attività insediata. Tali superfici rientrano nel computo delle capacità edificatorie previste per la sottozona dal P.R.G.
- 7** Destinazione d'uso i2 ammessa limitatamente alla sola sottozona Bb003*

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Tipi di intervento: Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. in particolare per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Vi è l'obbligo di ricorrere al SUE nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale aggregazione di volumi e di ristrutturazione urbanistica (interventi estesi ad una pluralità di edifici)
- Destinazioni d'uso: Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo.
- Sono ammesse attività di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva insediata (spaccio) per una superficie massima di 150 mq per ogni azienda insediata. Le attività commerciali al dettaglio eventualmente già esistenti alla data di adozione della Variante Generale sono confermate.
- Nelle aree confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per interventi di ampliamento all'esterno della sagoma, rilocalizzazione e riordino, demolizione e ricostruzione dovrà essere individuata una fascia filtro con funzioni acustiche e visive, da realizzarsi principalmente mediante cortina verde.
- Gli interventi edilizi superiori alla RE devono prevedere il miglioramento dell'impatto visivo mediante l'adozione di materiali e tipologie coerenti con il contesto ambientale. In particolare è richiesta la riqualificazione dei fronti e dei volumi prospettanti verso la fascia fluviale e l'adozione di opportune piantumazioni ad effetto schermante.
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle presenti NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Area Bb003***: in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 69. Per le destinazioni d'uso si richiama anche la nota 7

TABELLA NORMATIVA Bc 000 ART: 46 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: Vedi Parere Martinet 7.82-7.83-7.84-7.85	
	FL - Sistema fluviale:	Bc001, Bc004, Bc006, Bc007
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Bc005

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a2			d1 d3		e1	f1 f2 f3	g11		i1 i2		m3 m4 m5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture periferenziali	totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti	mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale	
Intervento diretto			1				1	1	1						1	1			
SUE			2														2		

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,5 mq/mq
Tipologia edilizia:	esistente, isolata o aggregata
Numero max dei piani (Np):	3 p.f.t. o esistente se superiore
Altezza massima (Hmax):	12,00 m o esistente se superiore
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,60 mq/mq

- Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.
- Interventi d3 limitatamente al caso in cui venga interessata una pluralità di edifici, subordinati al rispetto delle dotazioni di standard e verde secondo le condizioni di cui agli art.12 e 13.
- Limitatamente a pubblici esercizi e ristorazione connessa con le attività insediate.
- E' ammesso il mantenimento delle unità immobiliari residenziali esistenti con interventi fino alla RE a parità di SLP.

5 Le attività I1 e I2 sono ammesse per le sottozone Bc005, Bc006, Bc007

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- **Tipi di intervento:** Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. in particolare per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Vi è l'obbligo di ricorrere al SUE nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale aggregazione di volumi e di ristrutturazione urbanistica (interventi estesi ad una pluralità di edifici)
- **Destinazioni d'uso:** Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Nelle aree confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per interventi di ampliamento all'esterno della sagoma, rilocalizzazione e riordino, demolizione e ricostruzione dovrà essere individuata una fascia filtro con funzioni acustiche e visive, da realizzarsi se possibile mediante cortina verde.
- Gli interventi edilizi superiori alla RE devono prevedere il miglioramento dell'impatto visivo mediante l'adozione di materiali e tipologie coerenti con il contesto ambientale. In particolare è richiesta la riqualificazione dei fronti e dei volumi prospettanti verso la fascia fluviale.
- **Spazi di sosta e parcheggi:** si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA. L'insediamento di attività di vendita in sede fissa è subordinato al reperimento degli standard e dei parcheggi secondo i criteri regionali di cui alla DCR 12 gennaio 2000, n. 1088 e alla LR 12/1999
- Per gli interventi di trasformazione e di completamento, in caso di impossibilità di adeguato reperimento della quota da sistemarsi a verde, è ammessa l'adozione di soluzioni compensative, da valutarsi in sede di rilascio del titolo abilitativo, quali ad esempio: sistemi di recupero delle acque meteoriche, realizzazione di sistemi di verde pensile o in vasca, sistemi di verde verticale.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle presenti NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Area Bc001:** per le porzioni interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.
- **Area Bc007:** gli interventi di ampliamento o nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dalla viabilità in progetto a sud della sottozona (parco fluviale), sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto. Anche in deroga alle prescrizioni di sottozona, sono richiamate e fatte salve le previsioni progettuali, i parametri le quantità e le condizioni realizzative di cui al PdC rilasciato con pratica SUEL n. 4/201 del 02/05/2012 e i contenuti della convenzione approvata con DGC n 35 del 08/03/2011

TABELLA NORMATIVA Bd 000 ART: 46 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:: Vedi Parere Martinet 7.82-7.83-7.84-7.85-7.87-7.88	
	FL - Sistema fluviale:	Bd004, Bd005, Bd007*, Bd016*
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:	Bd010, Bd014, Bd015*
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Bd001, Bd006, Bd012*

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a1 a2 a3			d1 d2 d3			f1, f2, f3		g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11 g13		l2 l3 l5	m3 m5 m10
					(3) (5)			(5)			(5)	(5)	(5)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																				
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)			
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costituzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali			totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti			mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale
	Intervento diretto				1			1	1						1							
	SUE				2,4																	

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,5 mq/mq
Tipologia edilizia:	esistente, isolata o aggregata
Numero max dei piani (Np):	3 p.f.t. o esistente se superiore
Altezza massima (Hmax):	12 m o esistente se superiore
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,5 mq/mq

- Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.
- Interventi subordinati al reperimento delle dotazioni minime di standard e verde secondo le condizioni di cui agli art.12 e 13.
- Fatti salvi casi di cui alle successive prescrizioni specifiche e' ammesso il mantenimento delle unità immobiliari residenziali esistenti con interventi fino alla RE a parità di SLP. Nuove destinazioni residenziali sono ammesse limitatamente all'alloggio del conduttore o del personale di custodia con una SLP massima pari a 120 mq per ogni attività insediata. Tali superfici rientrano nel computo delle capacità edificatorie previste per la sottozona dal P.R.G.
- E' ammesso il mantenimento delle unità immobiliari residenziali esistenti con interventi fino alla RE a parità di SLP. Nuove destinazioni residenziali sono ammesse limitatamente all'alloggio del conduttore o del personale di custodia con una SLP massima pari a 120 mq per ogni attività insediata. Tali superfici rientrano nel computo delle capacità edificatorie previste per la sottozona dal P.R.G.

- 5 E' ammessa il cambio di destinazione d'uso (totale o parziale) degli edifici esistenti verso destinazioni di tipo commerciale (f1, f2) e/o terziario-direzionali (d3) e/o per housing sociale - socio assistenziale (m10), oltre che sportivo/ricreative (l2,l3,l5) . In tal caso le destinazioni citate sono da ritenersi come principali, senza vincoli di mix funzionale, fermo restando l'obbligo di eventuale adeguamento della dotazione di parcheggi prevista dagli equilibri funzionali. Per la fattispecie si confermano le capacità edificatorie esistenti alla data di adozione del progetto preliminare, anche se eccedenti gli indici fondiari e di copertura previsti dalla normativa di sottozona.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Tipi di intervento: Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. in particolare per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Vi è l'obbligo di ricorrere al SUE nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale aggregazione di volumi e di ristrutturazione urbanistica (interventi estesi ad una pluralità di edifici)
- Destinazioni d'uso: Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per la presente sottozona urbanistica, alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell'attività, limitando gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. La destinazione (g13) è subordinata a convenzionamento con il Comune finalizzato a riservare quote residenziali a disposizione per particolari emergenze abitative o esigenze di protezione civile
- Gli interventi edilizi superiori alla RE devono prevedere il miglioramento dell'impatto visivo mediante l'adozione di materiali e tipologie coerenti con il contesto ambientale. In particolare è richiesta la riqualificazione dei fronti e dei volumi prospettanti verso la fascia fluviale.
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- La destinazione m10 è subordinata a convenzionamento con il Comune per la verifica di quote residenziali da destinarsi all'emergenza abitativa o esigenze di protezione civile del Comune di Sarre.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle presenti NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Aree Bd001**: per le porzioni interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.
- **Area Bd004 (Etolle du Nord)**: l'ottenimento del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di convenzione finalizzata alla cessione delle aree ri.105 e pa.123, per il completamento della pista ciclabile e del parco fluviale. Nelle porzioni in prossimità dell'argine della Dora è previsto il completamento della pista ciclopedonale Aosta-St.Pierre. Gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione dell'esistente, devono prevedere, la disponibilità delle aree per la realizzazione della pista (fascia min 2,50 m) e degli eventuali spazi attrezzati di pertinenza, previa concertazione e convenzione con il Comune di Sarre, con riferimento anche alle condizioni di rilascio delle precedenti concessioni .
- **Area Bd007***: gli interventi di nuova costruzione afferenti ai lotti di proprietà interessati dall'allargamento della SS 26 per la razionalizzazione dell'intersezione verso il campo sportivo, sono subordinati a stipula di convenzione per la cessione dei sedimi stradali in progetto.
- **Aree Bd010 (Ancien Braconnier), Bd012* (Panoramique)**: E' ammessa la trasformazione di parte degli edifici esistenti verso destinazioni di tipo residenziale, nel limite massimo del 30% della Sur assentita e vengano dotate di accesso autonomo e separato, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli al mutamento di destinazione trascritti in precedenti interventi. In tal caso gli interventi sono subordinati a permesso di costruire convenzionato ed al reperimento dei parcheggi privati di cui all'art. 15.
- **Aree Bd007*, Bd012***: in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 69.
- **Aree Bd012***: qualora si intervenisse su questa zona in termini di ristrutturazione urbanistica, l'intervento ammesso dovrebbe prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, la rilocalizzazione dei volumi completamente all'esterno della fascia a rischio massimo. In caso di mantenimento e riqualificazione dell'esistente, la parte di edificio ricadente in alto rischio non può prevedere aumento di numero di posti letto o aumenti di volumetria di qualunque tipo. E' invece ammesso un aumento di volumetria per diminuire le condizioni di vulnerabilità della struttura sul lato posto a est.

Art. 47 Zone di tipo “C”

1. Nelle tavole P4 - “*Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG*”, sono delimitate le sottozone di tipo C ovvero le parti del territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturale, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Le zone di tipo C sono comprese all’interno dei seguenti Sistemi Ambientali definiti dal PTP: Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 NAPTP), Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo residenziale (art. 16 NAPTP), e marginalmente nel Sistema Fluviale (art. 14 NAPTP). Le norme di P.R.G. rispettano ed approfondiscono gli indirizzi che il PTP dà ai suddetti Sistemi Ambientali.
3. **Sottozona Ca:**
Le aree che appartengono alla sottozona Ca sono totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alla **residenza**.
Queste sottozone interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato e sottosistema a sviluppo residenziale.
Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Ca000 riportata di seguito nel presente articolo ed all’elaborato B1.2 “Norme di Attuazione – Schede d’Area”.
4. **Sottozona Cb:**
Le aree che appartengono alla sottozona Cb sono totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alle **attività artigianali**.
Queste sottozone interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema Fluviale.
Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Cb000 riportata di seguito nel presente articolo ed all’elaborato B1.2 “Norme di Attuazione – Schede d’Area”.
5. **Sottozona Cc:**
Le aree che appartengono alla sottozona Cc sono totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alle attività **commerciali o al terziario**.
Queste sottozone interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema Fluviale e Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale.
Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Cc000 riportata di seguito nel presente articolo ed all’elaborato B1.2 “Norme di Attuazione – Schede d’Area”.
6. **Sottozona Ce:**
Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate ad attività varie.
Il PRG disciplina le destinazioni compatibili.
Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alla tabella normativa Cd000 riportata di seguito nel presente articolo ed all’elaborato B1.2 “Norme di Attuazione – Schede d’Area”.

TABELLA NORMATIVA Ca 000 ART: 47 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO::	
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato: Ca001*, Ca003*	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Ca004, Ca010*, Ca012, Ca013*

Nota: Per le sottozone la cui attuazione è subordinata a SUE (Ca001, Ca003, Ca004, Ca010), per la definizione delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistico ed edilizi e per tutte le prescrizioni specifiche si richiama integralmente l'elaborato prescrittivo B1.2 "Schede d'Area" a carattere prevalente rispetto alle presenti indicazioni.

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
		a1 a2 a3			d1 d2 d3	d4	e1	f1 f2	g1 g2 g3 g4 g5 g8 g11			l1 l2 l5 l6	m1 m2 m5 m6 m10
							(3)	(4)	(2)				

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																				
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi						
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)			
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali			totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti			mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale
	Intervento diretto		1	1	1				1,2									2				
	SUE				3																	

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	0,3 mq/mq
Tipologia edilizia:	isolata o aggregata con presenza di aree libere destinate a giardini o spazi verdi di pertinenza
Numero max dei piani (Np):	2 p.f.t. + sottotetto
Altezza massima (Hmax):	10 m
Distanze dai confini:	5,0 m. Ammesse distanze inferiori, secondo C.C., previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	0,2 mq/mq limitatamente alla sottozona Ca012; 0,15 mq/mq limitatamente alla sottozona Ca013 per le rimanenti sottozone, subordinate a PUD, si rimanda integralmente all'elaborato prescrittivo B1.2 "Schede d'Area"

1 Interventi subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4.

- 2 L'attivazione di tali interventi verso destinazione (d4), abitazioni temporanee è condizionata alle verifiche di cui all'art.14 comma 3, le attività di tipo g1, g2, g4, g5 e g8 sono subordinata alle prescrizioni di cui all'art.14 commi 5 e 6.
- 3 La destinazione d'uso e1) è ammessa limitatamente ad attività artigianali di servizio alla persona con Sur non superiore a 400 mq
- 4 L'attività f2) è ammessa solo per la sottozona Ca012

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Tipi di intervento: Nel rispetto di quanto indicato nella presente tabella normativa, limitatamente alle sottozone elencate in intestazione, l'intervento diretto è la modalità ordinaria per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. Per le sottozone la cui attuazione è subordinata a SUE, per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, delle modalità di intervento e delle prescrizioni specifiche, si rimanda alle Schede d'Area .
- Autorimesse: è ammessa la realizzazione di autorimesse fuori terra con copertura a falde oppure, solo qualora il basso fabbricato sia seminterrato, con tetto piano preferibilmente a verde, solo se integrate compositivamente con il fabbricato principale, nel rispetto dei parametri di sottozona e previa verifica di un corretto inserimento ambientale rispetto alle preesistenze. La realizzazione di autorimesse interrato è ammessa con preferenziale sistemazione a verde della copertura.
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Permeabilità: in caso di interventi di nuova costruzione è richiesta una dotazione minima di verde privato non inferiore al 30% della superficie fondiaria libera del lotto asservito. Per gli spazi pavimentati esterni è richiesta l'adozione di pavimentazioni drenanti o inerbite.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V (ambiti inedificabili) e alle prescrizioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui al titolo II capo I delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Per specifiche prescrizioni relative alle sottozone subordinate a PUD si richiamano integralmente le singole Schede d'Area (elaborato B1.2 "Schede d'Area")

<p>TABELLA NORMATIVA</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">Cb 000</p> <p>ART: 47 NTA</p>	<p style="text-align: center;">SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:</p> <p>FL - Sistema fluviale: Cb001, Cb002*</p> <p>SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:</p>
--	--

Nota: Il PRG subordina l'attuazione delle sottozone Cb alla redazione di uno Stumento Urbanistico Esecutivo (SUE) , per la definizione delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistico ed edilizi e per le prescrizioni specifiche si richiama l'elaborato prescrittivo B1.2 "Schede d'Area" a carattere prevalente rispetto alle presenti indicazioni.

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	<p>USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)</p>	(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agrosilvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agrosilvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
si richiamano le Schede d'Area corrispondenti a ciascuna sottozona (elaborato B.1.2)													

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

		INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)	1)	2)	3)	4)		
PRG	<p>STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)</p>	MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti	mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rifocalizzazione e riordino	depositi di materiale	
		Intervento diretto	1	1	1									1					
		SUE																	

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	vedi Schede d'Area
Tipologia edilizia:	vedi Schede d'Area
Numero max dei piani (Np):	vedi Schede d'Area
Altezza massima (Hmax):	vedi Schede d'Area
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate se non diversamente disposto dalle Schede d'Area
Indice territoriale:	vedi Schede d'Area
<p>1 interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione degli eventuali edifici esistenti sono ammessi anche in assenza di SUE, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:</p> <p>a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; interventi a livello del piano fondale dovranno tener altresì conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito e geomeccaniche del sedime fondale ;</p> <p>b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.</p>	

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavole della zonizzazione, dei servizi e della viabilità P4.1/1-3 e P4.2/1-6). All'interno di questi SUE possono essere già indicate nel P.R.G. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della Scheda d'Area (elaborato B1.2) per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione.
- Tipologie costruttive ed elementi di arredo urbano: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Parcheggi e aree verdi: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Sottotetti: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- autorimesse: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Per specifiche prescrizioni si vedano le singole Schede d'Area
- **Area Cb002***: è interessata da limitazioni di natura idrogeologica (Studi di Bacino) o localizzativa (LM(G)) (NTA, art.68bis)

TABELLA NORMATIVA Cc 000 ART: 47 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: FL - Sistema fluviale: Cc003, Cc004* SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Cc002*
---	--

Nota: Il PRG subordina l'attuazione delle sottozone Cc alla redazione di uno Stumento Urbanistico Esecutivo (SUE), per la definizione delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistico ed edilizi e per le prescrizioni specifiche si richiama l'elaborato prescrittivo B1.2 "Schede d'Area" a carattere prevalente rispetto alle presenti indicazioni.

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali					Destinazioni d'uso compatibili						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
si vedano le singole Schede d'Area													

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)
		MS	FE	FC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti: ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili		riconversione	rilocalizzazione e riordino
Intervento diretto	1	1	1																
SUE																			

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	vedi Schede d'Area
Tipologia edilizia:	vedi Schede d'Area
Numero max dei piani (Np):	vedi Schede d'Area
Altezza massima (Hmax):	vedi Schede d'Area
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate se non diversamente disposto dalle Schede d'Area
Indice territoriale:	vedi Schede d'Area
1 interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:	
a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; interventi a livello del piano fondale dovranno tener altresì conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito e geomeccaniche del sedime fondale;	
b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.	

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavole della zonizzazione, dei servizi e della viabilità P4.1/1-3 e P4.2/1-6). All'interno di questi SUE possono essere già indicate nel P.R.G. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della Scheda d'Area (elaborato B1.2) per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione.
- Tipologie costruttive ed elementi di arredo urbano: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Parcheggi e aree verdi: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Sottotetti: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- autorimesse: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Per specifiche prescrizioni si vedano le singole Schede d'Area
- **Area Cc001***: è interessata da limitazioni di natura idrogeologica o localizzativa (LM(G)) (NTA, art.68bis)
- **Area Cc001*, Cc002***: in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in fase di approvazione. In corso transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 68bis.

<p>TABELLA NORMATIVA</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">Ce 000</p> <p>ART: 47 NTA</p>	<p style="text-align: center;">SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:</p> <p>FL - Sistema fluviale: Ce001, Ce002</p> <p>SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:</p>
--	--

Nota: Il PRG subordina l'attuazione delle sottozone Cc alla redazione di uno Stumento Urbanistico Esecutivo (SUE) , per la definizione delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistico ed edilizi e per le prescrizioni specifiche si richiama l'elaborato prescrittivo B1.2 " *Schede d'Area* " a carattere prevalente rispetto alle presenti indicazioni.

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	<p>USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)</p>	(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(l)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di interesse
<p>si vedano le singole Schede d'Area</p>													

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

		INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																						
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi								
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)					
PRG	<p>STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)</p>	MS	RE	RC	RIS	AE1	AE2	AE3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1	1	1	2																			
		SUE																						

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	vedi Schede d'Area
Tipologia edilizia:	vedi Schede d'Area
Numero max dei piani (Np):	vedi Schede d'Area
Altezza massima (Hmax):	vedi Schede d'Area
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate se non diversamente disposto dalle Schede d'Area
Indice territoriale:	vedi Schede d'Area
<p>1 interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; interventi a livello del piano fondale e con sensibile variazione della volumetria dovranno tener altresì conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito e geomeccaniche del sedime fondale ;</p> <p>b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.</p>	

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavole della zonizzazione, dei servizi e della viabilità P4.1/1-3 e P4.2/1-6). All'interno di questi SUE possono essere già indicate nel P.R.G. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della Scheda d'Area (elaborato B1.2) per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione.
- Tipologie costruttive ed elementi di arredo urbano: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Parcheggi e aree verdi: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Sottotetti: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- autorimesse: si rimanda a quanto prescritto dalle singole Schede d'Area
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Per specifiche prescrizioni si vedano le singole Schede d'Area
- **Area Ce003***: è interessata da limitazioni di natura idrogeologica (Studi di Bacino) o localizzativa (LM(G)) (NTA, art.68bis)

Art. 48 Zone di tipo “D”

1. Nell’ambito del territorio comunale sono assenti sottozone di tipo D destinate ad attività industriali.

Art. 49 Sottozone di tipo “Ea”

1. Le aree che appartengono alla sottozona Ea, sono caratterizzate da ambiti di alta montagna, parti di territorio molto particolari in cui l’attività edilizia-urbanistica è limitata alla realizzazione di rifugi, bivacchi, impianti ed infrastrutture quali funivie e piste di sci.
2. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell’elaborato B1.3 *“Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E”*.
Si rimanda inoltre alle Tavole P3 *“Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica”* per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all’art. 29.

Art. 50 Sottozone di tipo “Eb”

1. Le aree che appartengono alla sottozona Eb, sono caratterizzate da ambiti agricoli dei pascoli (alpeggi e mayen), costituiti da aree con uso di prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell’elaborato B1.3 *“Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E”*.
Si rimanda inoltre alle Tavole P3 *“Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica”* per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all’art. 29.
3. Tutte le sottozone di tipo Eb individuate nella zonizzazione rivestono particolare interesse agro-silvo-pastorale ai sensi della deliberazione n. 421/99 e dell’art.14 comma 2 lettera d) della L.R. n.11/98, ad esclusione delle sottozone Eb601, Eb651 e Eb156 che rivestono carattere di marginalità come descritto nelle rispettive schede normative delle zone E.
4. Nel caso di recupero gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono

eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;

- d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
5. Nell'ambito delle sottozone Eb è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.

Art. 51 Sottozone di tipo "Ec"

1. Le aree che appartengono alla sottozona Ec, sono caratterizzate da ambiti boscati, costituiti da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale.
2. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 "*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*".
Si rimanda inoltre alle Tavole P3 "*Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica*" per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all'art. 29.
3. Gli interventi e le destinazioni d'uso indicati nelle tabelle sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" (l.r. 11/1998 art. 33).
4. Nel caso di recupero gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;

- f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
5. Nell'ambito delle sottozone Ec è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.

Art. 52 Sottozone di tipo "Ed"

1. Le aree che appartengono alla sottozona Ed sono caratterizzate da ambiti da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele-radiocomunicazione, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica.
2. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 "*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*".
Si rimanda inoltre alle Tavole P3 "*Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica*" per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all'art. 29.
3. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative all'area Ed101, sottoposta a disciplina speciale e subordinata alla formazione di PUD di iniziativa privata, si rimanda alla Scheda d'Area relativa contenuta nell'elaborato B1.2 "*Norme di Attuazione – Schede d'Area*" ed alla tabella normativa Ed101 contenute nell'elaborato B1.3 "*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*".
4. Nelle aree estrattive inserite nel P.R.A.E. (sottozona Ed103) può essere svolta esclusivamente l'attività di coltivazione di cava fatto salvo quanto indicato all'articolo 3 comma 6 della l.r. 13 marzo 2008, n. 5.

Per le sottozone Ed101 (discarica esaurita) e Ed102* (discarica in esercizio) si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.

Art. 53 Sottozone di tipo "Ee"

1. Le aree che appartengono alla sottozona Ee sono caratterizzate da ambiti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
2. Tutte le sottozone di tipo Ee sono da considerarsi quali aree di particolare pregio paesaggistico ai sensi della normativa regionale²⁴²
3. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 "*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*".

²⁴² LR 11/1998, art. 14, comma2, lett. d), DGR 421/1999

Si rimanda inoltre alle Tavole P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – per la verifica delle aree tutelate.

4. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
5. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi delle NAPTP, art. 40, comma 2, lett. a), sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo parere favorevole vincolante della Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
6. Nelle sottozone di tipo Ee trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti delle NAPTP, art. 40. In particolare:
 - a) devono essere conservati, mantenuti, e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.);
 - b) gli interventi di demolizione sono ammessi soltanto per l'esecuzione degli scavi archeologici;
 - c) sono consentite solo edificazioni e realizzazioni di infrastrutture per eliminare elementi o fattori degradanti e/o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;
 - d) è escluso ogni intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale;
 - e) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 37 NAPTP.
7. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta (P1) di cui al comma 3; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA.
8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 23 delle presenti NTA.
9. Nell'ambito delle sottozone Ee è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.

Art. 54 Sottozone di tipo "Ef"

1. Le aree che appartengono alla sottozona Ef sono caratterizzate da ambiti di specifico interesse naturalistico.
2. Tutte le sottozone di tipo Ef sono da intendersi quali aree di particolare pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico ai sensi della normativa regionale²⁴³
3. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 "*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*".

²⁴³ LR 11/1998, art. 14, comma 2, lett. d), DGR 421/1999

- Si rimanda inoltre alle Tavole P2 "Carta di tutela e valorizzazione naturalistica" per la verifica delle aree tutelate.
4. Nelle sottozone comprendenti i siti di specifico interesse naturalistico indicati nella tavola P2 – "Carta di tutela e valorizzazione naturalistica", in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei siti; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 delle presenti NTA.
 5. Nelle sottozone di specifico interesse naturalistico eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 38, comma 4, NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, con provvedimento adeguatamente motivato della Struttura regionale competente per materia.
 6. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
 7. Nelle aree interessate da beni naturalistici, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci nordico.
 8. Nell'ambito delle sottozone Ef è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.

Art. 55 Sottozone di tipo “Eg”

1. Le aree che appartengono alla sottozona Eg sono caratterizzate da ambiti di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone di tipo Eg rivestono particolare interesse agro-silvo-pastorale ai sensi della normativa regionale²⁴⁴. E' priva di particolare pregio agro-silvo-pastorale la sottozona Eg181*.
3. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozone si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 “*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*”.

Si rimanda, inoltre, alle tavole P3 “*Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*” per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all'art.29.

4. Magazzini e fabbricati produttivi

Si stabilisce, inoltre, che all'interno delle sottozone Eg libere da vincoli e all'esterno dei varchi liberi, come esplicitato nelle singole tabelle di sottozona, è possibile realizzare nuova edificazione relativamente ad usi ed attività produttive di tipo agricolo nella categoria dei **magazzini aziendali** per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione con annessi locali adibiti alla somministrazione e degustazione di tali prodotti, anche nelle aree ove non già stabilito dalle specifiche schede di area e solo per quanto attiene alle coltivazioni specializzate (seminativi, vitivinicole, frutticole, orticole estensive, coltivazioni innovative e sperimentali...con esclusione delle foraggere).

La realizzazione delle infrastrutture per gli usi sopra descritti è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) gli imprenditori (singoli o associati) devono essere titolari e/o proprietari di un'azienda agricola che possieda un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati;
- b) l'azienda agricola deve svolgere la sua attività su almeno 2 ettari di superficie: di questi, almeno 2000 mq devono essere di proprietà dell'azienda. Per la restante superficie devono essere prodotti i regolari contratti di affitto. Almeno l'80% della superficie richiesta deve essere racchiusa all'interno del territorio comunale;
- c) la superficie utile netta dei locali necessari alle attività non potrà essere superiore al 2% della SAU e non potrà, in alcun modo, superare i 500 mq.;
- d) e' ammessa la realizzazione di al max 1 piano fuori terra (+ il sottotetto) con una quota max all'imposta di 4,50 m;
- e) la tipologia edilizia dovrà essere di tipo tradizionale con utilizzo di pietra e legno e tale da inserirsi nel contesto ambientale di riferimento.
- f) dotazione delle condizioni infrastrutturali minime di cui all'art 6, comma 4 delle condizioni di cui all'art. 12, comma 4.

²⁴⁴ LR 11/1998, art. 14, comma2, lett. d), DGR 421/1999

Le condizioni di cui sopra non esulano dall'ottenimento del giudizio di razionalità dalle competenti strutture regionali in ottemperanza alla normativa vigente.

5. Nelle sottozone Eg149*, Eg102*, Eg110*, per le quali è stata adottata come scelta di pianificazione territoriale comunale l'impossibilità di realizzare nuova edificazione in elevazione al fine di preservare la qualità quanto più naturale possibile dell'ambiente e, nel contempo, delle visuali paesaggistiche, si stabilisce, tuttavia, al fine di consentire un sufficiente, razionale svolgimento delle pratiche agronomiche stabilite dalle schede d'area di realizzare, in interrato, strutture idonee allo svolgimento di tali pratiche nelle categoria dei **magazzini aziendali** con l'intento di soddisfare, esclusivamente, le necessità di ricovero attrezzi e mezzi, nonché di stoccaggio e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività consentite.

La realizzazione delle infrastrutture interrato per gli usi sopra descritti è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) gli imprenditori (singoli o associati) devono essere titolari e/o proprietari di un'azienda agricola che possieda un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati;
 - b) l'azienda agricola deve svolgere la sua attività su almeno 1,5 ettari di superficie: di questi, almeno 1000 mq devono essere di proprietà dell'azienda. Per la restante superficie devono essere prodotti i regolari contratti di affitto. Almeno l'80% della superficie richiesta deve essere racchiusa all'interno del territorio comunale;
 - c) la superficie utile netta dei locali necessari alle attività è indipendente dalla SAU e non potrà essere superiore a 70 mq; le solette potranno essere ricoperte con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, o pavimentate al fine di consentire la realizzazione di posti auto ad uso privato o pubblico nell'unico caso in cui tale parcheggio sia direttamente collegato ad una strada comunale. Il fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m e con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli. Le porte di ingresso, da realizzarsi in legno (eventualmente finestrate), potranno essere divise (non più di due) al fine di facilitare gli ingressi sulla base delle destinazioni d'uso dei locali interni. Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali. Ammessa la possibilità di realizzare i parcheggi necessari e connessi alle attività consentite dal presente comma;
 - d) Sarà indispensabile e a carico dell'azienda agricola la dotazione delle condizioni infrastrutturali minime di cui all'art 6, comma 4 delle condizioni di cui all'art. 12, comma 4;
 - e) Le condizioni di cui sopra non esulano dall'ottenimento del giudizio di razionalità dalle competenti strutture regionali in ottemperanza alla normativa vigente.
6. Nelle schede delle sottozone Eg dove sono ammessi usi ed attività di tipo b18, g3, g8, è ammessa, all'interno delle sagome edilizie esistenti e/o in interrato, la realizzazione di spazi da allestire con attrezzature per fitness e/o wellness, mentre è ammessa nelle aree esterne la creazione di spazi ludico/ricreativi non coperti.
7. Per gli **edifici esistenti** compresi nelle sottozone di tipo Eg è ammessa la realizzazione o l'utilizzo di locali interrati ad uso deposito, cantina, locali tecnici,

- purchè compresi all'interno della sagoma esistente e senza alterazione della morfologia del terreno circostante.
8. Nella sottozona Eg103* e Eg134* ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.
 9. Nel caso di recupero gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
 - b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
 - c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
 - f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.
 10. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici agricoli o potenziamento di esistenti si applica quanto previsto all'art. 14 comma 1, 2, 3 e 4 delle presenti NTA nonché le seguenti disposizioni :
 - a) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nelle tavole di piano, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra dal piano del terreno risistemato.
 11. Per quelle strutture non individuate all'interno del "Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi" si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 delle presenti NTA.
 12. Oltre alle opere di interesse pubblico necessarie ad espletare le esigenze connesse con le destinazioni d'uso ammesse, ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di captazione e sfruttamento delle risorse idriche ad uso potabile e irriguo e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 56 Sottozone di tipo “Eh”

1. Le aree che appartengono alla sottozona Eh sono caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività ricreative, turistiche.
2. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozona si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 “*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*”.
Si rimanda inoltre alle Tavole P3 “*Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica*” per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all'art. 29.

Art. 57 Sottozone di tipo “Ei”

1. Le aree che appartengono alla sottozona Ei sono caratterizzate da ambiti che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
2. Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo di sottozona si rimanda alle Tabelle Normative contenute nell'elaborato B1.3 “*Norme di Attuazione – Tabelle Normative relative alle zone E*”.
Si rimanda inoltre alle Tavole P3 “*Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature con Particolare Rilevanza Urbanistica*” per la verifica delle aree interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche, ai disposti di cui si fa riferimento all'art. 29.

Art. 58 Edifici rustici e abitativi o strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in zone Eb, Ee, Eg in funzione della conduzione dei fondi o di strutture utilizzate per attività agrituristiche²⁴⁵, è ammessa sulla base dei seguenti criteri²⁴⁶:
 - a) localizzazioni ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse²⁴⁷, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali²⁴⁸, all'esterno delle aree boscate individuate nella carta degli ambiti inedificabili (redatta ai sensi della l.r. 11/1998, art.33) allegata al PRG.
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi, con adeguato drenaggio ed allontanamento delle acque ruscellanti di superficie e percolanti nell'immediato substrato;

²⁴⁵ NAPTP, art.26 comma 12

²⁴⁶ NAPTP, art.26 comma 7

²⁴⁷ NAPTP, art.380 e 40

²⁴⁸ PTP, Schede per unità locali

- f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
 - g) oltre al rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), i nuovi fabbricati connessi ad aziende agricole con attività in atto devono essere localizzati prioritariamente in prossimità dell'azienda stessa.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge²⁴⁹.
 3. I fabbricati agricoli esistenti in zona E non più ritenuti idonei all'uso agricolo ai sensi dell'art. 15, possono essere oggetto di cambio di destinazione nei limiti previsti dalle prescrizioni di sottozona e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) è ammesso l'intervento anche da parte di non imprenditori agricoli e il riutilizzo anche a fini residenziali;
 - b) è richiesto il rispetto degli equilibri funzionali e dei vincoli sovraordinati oltre che delle ulteriori limitazioni derivanti da ambiti inedificabili o specifiche prescrizioni di sottozona;
 - c) gli interventi dovranno rispettare la sagoma ed il volume edilizio esistente, senza incremento delle unità abitative esistenti o dimostrabili;
 - d) gli interventi sono limitati alla conservazione e riqualificazione dei fabbricati esistenti, senza possibilità di demolizione e ricostruzione, nel rispetto degli elementi architettonici e dei caratteri propri della tradizione insediativa.

Art. 59 Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli, strutture pertinenziali, serre e altre strutture edilizie

A) Strutture pertinenziali

1. Nelle sottozone di tipo A si fa riferimento alla DGR 1810/2012 e per alcune prescrizioni al comma 28 art. 44 delle NTA.
Nelle sottozone di tipo B, sono ammesse strutture pertinenziali agli edifici esistenti, nel rispetto dei parametri e delle norme di sottozona. Fatti salvi ulteriori vincoli o diverse prescrizioni nelle aree fondiari libere è ammessa, senza incidere sulla verifica dei parametri urbanistici la realizzazione di elementi di arredo fisso da giardino quali forni, barbecue, con superficie in pianta non superiore a 3 mq.
Nelle sottozone di tipo E individuate dalla cartografia delle aree boscate, gli interventi consentiti sono attuabili entro i limiti di cui alla legge regionale 11/1998, art. 33.
2. La localizzazione, nel caso di zone di tipo A, non deve interessare aree che il PRG classifica di particolare interesse F1 e F2; si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle presenti NTA.
3. Nelle zone A è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali per gli edifici classificati E3 – Basso fabbricato inserito nell'ambiente ed E4 – Basso fabbricato, ai sensi della DGR n. 418 del 15 febbraio 1999;
4. In tutte le sottozone possono essere riutilizzate strutture già esistenti purché le medesime siano adeguatamente riqualificate secondo le modalità costruttive del DGR 1810/2012 e che siano rimosse tutte le altre strutture non rispondenti ai criteri e alle tipologie descritti nel presente articolo.

B) Beni strumentali a servizio dei fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo agricolo

²⁴⁹ L.R. 4 dicembre 2006, n.29. Nuova disciplina dell'agriturismo

6. Nelle sottozone corrispondenti ai varchi liberi individuati dal PTP, Eg111*, Eg143, Eg147*, Eg148, Eg149* e nelle sottozone interferenti con le principali visuali prospettiche Eg102*, Eg106, Eg110*, Eg161* al fine di salvaguardare gli aspetti paesaggistici del territorio, la realizzazione dei beni strutturali a servizio di proprietari coltivatori di cui al DGR 1810/2012, è ammessa solo ed esclusivamente nelle forme interrato e dove la morfologia del territorio lo consente con la restrizione a metri 2 della larghezza dell'accesso in vista. Analoga condizione è valida e deve essere rispettata anche per i territori posti a valle della strada denominata "Chemin du Rû de la Doire" (strada Panoramica) fino al confine comunale sud.
7. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al comma 9, con superficie netta inferiore a 20 mq, nelle zone territoriali di tipo Eg ed Ei, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura ai sensi della normativa vigente.²⁵⁰
Nelle sottozone corrispondenti ai varchi liberi individuati dal PTP, Eg111*, Eg147*, Eg148, Eg149* e nelle sottozone interferenti con le principali visuali prospettiche Eg102*, Eg106, Eg110*, Eg161* al fine di salvaguardare gli aspetti paesaggistici del territorio, la realizzazione dei beni strumentali a servizio dei fondi coltivati di cui al DGR 1810/2012, è ammessa solo ed esclusivamente nelle forme interrato e dove la morfologia del territorio lo consente con la restrizione a metri 2 della larghezza dell'accesso in vista. Analoga condizione è valida e deve essere rispettata anche per i territori posti a valle della strada denominata "Chemin du Rû de la Doire" (strada Panoramica) fino al confine comunale sud.
- In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
8. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali, per primo intervento si intende:
- la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m²;
 - la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m².
- L'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.
9. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
- allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
 - ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - depositi di prodotti agricoli anche destinati alla vendita in campo.
- E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m².
10. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:
- se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50

²⁵⁰ LR 11/1998, art. 22, comma 2, lettera e)

m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;

- b) se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in legno o metallo di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.

Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

Il Comune può definire tipologie costruttive diverse da quelle sopra indicate, sulla base delle specifiche caratteristiche delle zone territoriali interessate.

11. Le superfici di asservimento di cui ai successivi punti I2 e I3 sono intese come sommatoria di lotti da asservire al bene strumentale, anche tra loro disgiunti. Il bene deve in ogni caso insistere su uno dei lotti asserviti. Il Comune può stabilire superfici agricole diverse rispetto a quelle proposte in tabella.
12. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente comma 9, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra, senza previsione di accesso carraio. La superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

Tipologia	superficie interna massima	superficie agricola minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 9, lettera a	10 m ²	oltre 1.000 m ²
beni strumentali di cui al comma 9, lettera b	10 m ²	oltre 2.000 m ²
	20 m ²	oltre 5.000 m ²

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
- 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

13. La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 9, lett. c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrato	strutture emergenti	superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	5 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	da 1.001 a 2000 m ²
20 m ²	20 m ²	oltre 2.000 m ²

Il Comune può stabilire superfici agricole diverse rispetto a quelle proposte in tabella Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi.

14. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
15. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti NTA per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
16. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali delle superfici di cui alle tabelle precedenti e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
17. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
18. In ogni caso i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo."
19. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la filiera delle aziende agricole con particolare riguardo alla vendita dei prodotti derivanti dall'attività imprenditoriale, nella sottozona Eg è ammessa la realizzazione di un fabbricato per ogni attività produttiva agricola, destinato alla sola vendita diretta dei prodotti coltivati sull'area (**vendita in campo**) nel rispetto delle seguenti condizioni:
- realizzato nelle immediate vicinanze delle coltivazioni agronomiche (sul medesimo lotto catastale interessato dalle coltivazioni o, in alternativa sui lotti confinanti con esso);
 - accessibilità diretta delle strutture da viabilità pubblica esistente;
 - adozione di tipologie costruttive in legno a carattere non permanente con finiture esterne coerenti con l'inserimento nel contesto ambientale;
 - superficie coperta non superiore a 15 mq e altezza massima non superiore a 3,5 m;

- e) L'eventuale allacciamento ai sottoservizi (acquedotto-fognatura) è a carico dei proprietari; non potrà essere richiesta all'Amministrazione comunale alcuna opera di urbanizzazione, condizione da esplicitare con atto da allegare alla richiesta dell'opera.

Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla stipula di apposito atto d'obbligo con apposita garanzia fidejussoria per lo smantellamento della struttura e la riconduzione del terreno nello stato agrario originario in caso di trasferimento o cessazione dell'attività.

C) Altre strutture edilizie

20. **VASCHE E SERBATOI IRRIGUI.** In tutte le sottozone di tipo "E" è ammessa la realizzazione di vasche e serbatoi di accumulo delle acque per impianti di irrigazione. E' inoltre ammessa la realizzazione delle tubazioni di carico e di distribuzione, purchè esclusivamente in interrato e previo ripristino integrale del terreno vegetale preesistente. Per le aree soggette a tutela paesaggistico-ambientale la realizzazione degli interventi è soggetta all'ottenimento di parere da parte delle strutture regionali competenti.
21. **SERRE.** Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni:

A. SERRE FISSE:

si considerano fisse le serre realizzate con elementi strutturali permanenti che mantengono la struttura e la copertura stabilmente fissate all'area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone la demolizione di una o più parti d'insieme (es. opere di fondazione in cls).

- A.1. **Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$,** per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b21bis);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Eg147* e Cb001, in prossimità dell'edificato esistente;
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura.
- caratteristiche geometriche e materiche:
Superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozone di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
Hmax utile $\leq 2,50 \text{ m}$;
presenza di basamenti fissi;
realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tracostruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale;

- A.2. **Serre fisse di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$,** per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b21bis);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Eg147 e Cb001;

- titolo abilitativo:
se di superficie coperta > di 50 m² fino a 1.000 m²: permesso di costruire;
se di superficie > 1.000 m²: PUD;
se realizzate in sottozona di tipo E, i titoli abilitativi di cui sopra sono subordinati al rilascio di giudizio di razionalità favorevole da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- caratteristiche geometriche e materiche:
Superficie coperta > 50 m²;
Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
presenza di basamenti fissi;
realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di permeabilità originale.

B. **SERRE MOBILI:**

si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.

B.1. **Serre mobili di superficie coperta ≤ 50 m²**, di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b21);
- ammissibilità: sono sempre ammesse, in prossimità dell'edificato esistente, ad esclusione delle sottozone Ee, Ef, Ae007, Ae010*, Af001, Af002, Ba201* (a valle della strada comunale da Fochat a Janin), Ba207, Eg165, e delle aree F1, di pertinenza dei monumenti, di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, di valore archeologico e delle aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale;
- titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo.
- caratteristiche geometriche e materiche:
superficie coperta ≤ 50 m² e se in sottozona di tipo A ≤ 20 m²;
Hmax al punto di colmo ≤ 2,50 m;
rapporto di copertura: nessuno;
assenza di basamenti fissi;
realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale;

B.2. **Serre mobili di superficie coperta > 50 m²**, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b21);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone Eg145*, Eg147*, Cb001;

- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - assenza di basamenti fissi;
 - realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.
22. **ALLEVAMENTI SENZA TERRA** quali pensione per cani, gatti e animali da affezione, agility-dog.
La loro realizzazione è condizionata dai seguenti parametri: al max 1 piano fuori terra ed altezza max di m. 4,50. In ogni caso non può essere superata la superficie utile netta di mq 200. Sono ammesse recinzioni e tettoie esterne e quant'altro sia necessario al benessere degli animali, purché realizzato con materiali e tipologie edilizie consoni al contesto ambientale (escluse pertanto: reti elettrosaldate o in materiale plastico per recinzioni, tettoie in plastica, vecchie vasche da bagno e/o cisterne per l'abbeveraggio...).

Art. 60 Zone di tipo "F"

1. Nelle tavole P4 - "Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG", sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale
2. **Sottozona Fa:**
Pur non rientrando in specifici ambiti di integrazione²⁵¹ sul territorio di Sarre sono presenti alcune attrezzature riconducibili come servizi di rilevanza regionale (linea ferroviaria Aosta Prè-St-Didier). Tali aree sono inserite in sottozona di tipo Fa.
Il PRG non individua ulteriori servizi di rilevanza regionale al di fuori delle sottozone di tipo Fa.
Queste sottozone territoriali interessano i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo residenziale e sottosistema a sviluppo integrato.
Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alle seguenti tabelle normative riferite a ciascuna tipologia riportate di seguito nel presente articolo.
3. **Sottozona Fb:**
Le aree che appartengono alla sottozona Fb sono destinate ai servizi di interesse generale di rilevanza locale; la sottozona Fb interessa i seguenti Sistemi Ambientali: Sistema Fluviale, Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo residenziale e sottosistema a sviluppo integrato.
Le sottozone territoriali comprese nella sottozona Fb riguardano attrezzature e spazi caratterizzanti il territorio, che costituiscono centri di aggregazione di servizi di livello locale, compresi i parcheggi di relazione e aree afferenti integrate con essi. Questi sono riconducibili per funzione nei seguenti gruppi omogenei:
 - a) Aree per edifici ed attrezzature costruite di interesse collettivo, pubbliche o di enti, quali la sede Municipale, i distretti scolastici, gli edifici di culto, parcheggi

²⁵¹ Il Comune di Sarre con riferimento all'art. 23 delle NAPTP non viene individuato come sede di servizi di rilevanza regionale;

pubblici in struttura.

(sottozone: Fb006*, Fb007, Fb010*, Fb015*, Fb018, Fb019);

- b) Aree a destinazione parco fluviale, campo sportivo ed elisuperfici etc...
(sottozone: Fb012*, Fb023, Fb013*, Fb014*, Fb022*);
- c) Aree cimiteriali e relative aree di rispetto compresi i parcheggi di relazione
(sottozone: Fb016*);
- d) Aree destinazione distributori carburante.
(sottozone Fb020 e Fb021).

Per le modalità di intervento, i parametri di trasformazione e le prescrizioni specifiche relative a tale gruppo si rimanda alle tabelle normative Fb riportate di seguito nel presente articolo.

TABELLA NORMATIVA Fa ART: 60 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:		NOTA: sottozona destinate ai sedimi del tracciato ferroviario Aosta Prè-St -Dicier
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:		Fa001*, Fa002
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:		Fa002, Fa003, Fa004*, Fa005*, Fa006, Fa007*, Fa008, Fa009, Fa010*, Fa011*, Fa012*, Fa013*, Fa014, Fa015, Fa017*

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
													m6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																					
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi							
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)				
				MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali			totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti			mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino
	Intervento diretto																						
	SUE																						

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	-
Tipologia edilizia:	-
Numero max dei piani (Np):	-
Altezza massima (Hmax):	-
Distanze dai confini:	-
Distanze tra fabbricati:	-
Indice fondiario:	-

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- <u>Destinazioni d'uso.</u> Aree destinate all'esercizio delle attività proprie del servizio ferroviario, secondo le specifiche norme di settore. In previsione di un riassetto dei servizi di trasporto ferroviario regionali si potranno prevedere l'utilizzo delle aree per infrastrutture di trasporto metropolitano e locale, per percorsi attrezzati a valenza intercomunale e per percorsi ciclopedonali e relativi spazi attrezzati ad essi connessi.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Aree Fa004*, Fa005*, Fa009*, Fa010*, Fa011*, Fa012*, Fa013*, Fa014*, Fa015*: in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 68bis
--

TABELLA NORMATIVA Fa ART: 60 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: SI - Sottosistema a sviluppo integrato: Fa018*
---	--

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(l)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legate alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di interesse
		a2	b3 b5 b7 b11 b13 b18		d1 d3				g5 g11			l4 l2 l5	m1 m2 m10

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																
		(a) interventi di recupero						(b) interventi					(c) interventi di demolizione		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)	(D)	1)	2)	3)	4)
		MS	RE	PC	FIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti	mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale
	Intervento diretto																	
	SUE																	

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente fatti salvi gli ampliamenti ammessi
Tipologia edilizia:	esistente
Numero max dei piani (Np):	esistente
Altezza massima (Hmax):	esistente
Distanze dai confini:	esistente o 5,0 m o distanze inferiori previo accordo tra confinanti ratificato con scrittura privata
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Indice fondiario:	esistente (vedi prescrizioni specifiche)

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- <u>Destinazioni d'uso.</u> L'inserimento delle attività "compatibili" in edifici esistenti o in progetto è ammessa purchè coerente con la prevalente destinazione a servizi (microcomunità per anziani, RSA); le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisionomia dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ...).
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- Sono ammessi ampliamenti funzionali all'esercizio della destinazione principale (microcomunità per anziani, RSA) nel limite massimo del 35% rispetto alla Sur esistente.
--

TABELLA NORMATIVA Fb ART: 60 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:	NOTA: Sottozone destinate prevalentemente per edifici ed attrezzature costruite di interesse collettivo
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Fb006*, Fb007, Fb010(1), Fb015*(1), Fb018(1), Fb019

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali							Destinazioni d'uso compatibili				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(l)	(m)	
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
													m1 m3 m10

(3) (1) (1) (1) (1)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero							(b) (NC) interventi di nuova costruzione					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cur è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture perennanti						
Intervento diretto	2																		
SUE																			

- PRESCRIZIONI

<p>Rapporto massimo di copertura: -</p> <p>Tipologia edilizia: -</p> <p>Numero max dei piani (Np): 3 p.f.t. o esistente se superiore</p> <p>Altezza massima (Hmax): 10,50 o esistente</p> <p>Distanze dai confini: -</p> <p>Distanze tra fabbricati: -</p> <p>Indice fondiario: esistente con possibilità di ampliamento connesse con l'esercizio della funzione collettiva</p>
<p>1 <u>Destinazioni d'uso:</u> sono ammesse le attività compatibili o funzionali alle attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m). Per attività pubbliche è ammessa anche la destinazione a foresteria, purchè su area pubblica e in connessione con l'esercizio del servizio principale. Sono inoltre consentite, previo convenzionamento con il Comune attività di interesse collettivo di iniziativa e gestione privata.</p>
<p>2 definizione degli interventi in relazione alle specifiche destinazioni e all'esercizio delle funzioni pubbliche presenti o previste nelle singole aree</p>
<p>3 In attesa dell'attivazione degli interventi di interesse pubblico è ammessa la prosecuzione degli eventuali usi agricoli in atto (destinazioni di tipo b3, b5, b13, b15)</p>

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

<p>- <u>Spazi di sosta e parcheggi:</u> si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.</p>

- **Permeabilità:** La sistemazione delle aree libere deve migliorare la permeabilità delle stesse mediante l'adozione di pavimentazioni drenanti o inerbite e la sistemazione a verde piantumato del 30% delle aree fondiarie libere.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Aree Fb007:** sottozona destinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico interrato a rotazione a servizio del capoluogo e del centro storico di St Maurice. In copertura le aree soprastanti, a livello della viabilità comunale dovranno essere riservate all'uso pubblico, con sistemazione ed arredo da concordarsi in fase di progettazione con i settori regionali competenti. Le tipologie dei materiali e le pavimentazioni dovranno coordinarsi con la percezione delle visuali paesaggistiche dal piazzale della parrocchiale. Fatta salva la quota di parcheggio pubblico è ammessa la realizzazione di autorimesse private di pertinenza del capoluogo in ulteriori piani interrati. Il parcheggio ha l'obbligo di concertazione in Regione. Parte della sottozona è interessata dalla fascia di protezione delle risorse idriche, pertanto qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.
- **Aree Fb006*:** sono ammessi interventi, anche ad opera di privati, per la realizzazione di interventi di sistemazione superficiale, arredo urbano, dehors e simili, anche funzionali alle attività economiche limitrofe.
- **Aree Fb006*, Fb010*, Fb015*:** in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5.

TABELLA NORMATIVA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:	NOTA: Sottozone destinate prevalentemente per distributori di carburante
Fb	FL - Sistema fluviale:	Fb020
ART: 60 NTA	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:	Fb021

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali							Destinazioni d'uso compatibili			
		(a) attività di tipo naturalistico	(b) usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	(c) resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	(d) abitazione permanente principale	(d4) abitazione temporanea	(e) usi ed attività produttive artigianali o industriali	(f) usi ed attività commerciali	(g) usi ed attività turistiche e ricettive	(h) attività produttive industriali	(i) usi ed attività commerciali	(l) attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero
							f1 f4	g11				m1 m3 m4 m5

(1)

(1)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																		
		(a) interventi di recupero						(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi					
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)	
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti		mutamento destinazione d'uso di immobili				riconversione
Intervento diretto																				
SUE																				

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	esistente o 0,3 mq/mq (comprensivo di tettoie o pensiline con profondità superiore a 1,50 m)
Tipologia edilizia:	-
Numero max dei piani (Np):	per edifici ad 1 p.f.t. massimo 5 m, per tettoie massimo 6 m
Altezza massima (Hmax):	6,00 m
Distanze dai confini:	esistente o 10 m dal ciglio stradale, per i manufatti e fabbricati strettamente connessi agli impianti di erogazione dei carburanti
Distanze tra fabbricati:	in aderenza, esistente o 10,0 m tra pareti finestrate
Densità fondiaria:	-
1	<u>Destinazioni d'uso:</u> sono ammesse le attività compatibili o funzionali alle attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m). Oltre alle attività strettamente connesse alla distribuzione del carburante sono ammesse, a corollario delle stesse, attività accessorie (f1) e g11)) riconducibili alle seguenti: lavaggio autoveicoli, assistenza tecnica agli stessi, commercio al dettaglio di prodotti di immediata utilizzazione, distribuzione di giornali e tabacchi e generi di primo conforto (bar, snake, tavola calda, etc.) secondo quant'altro indicato dalle disposizioni di settore per la categoria dell'esercizio.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Tipologia edilizia: per gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione degli edifici di servizio devono essere adottati materiali e tipologie formali coerenti con il contesto insediativo e con i caratteri ambientali.
- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Area Fb021**: per le porzioni interessate dalla fascia di protezione delle risorse idriche qualsiasi intervento edilizio che comporti interferenza o modificazione del suolo è condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA.

TABELLA NORMATIVA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: NOTA: Sottozone destinate ad aree cimiteriali e relative aree di rispetto
Fb	
ART. 60 NTA	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale: Fb016*

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse
			b3, b5, b6, b7,										m1 m5

(2)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)
		MS	RE	RC	RIS	AE1	AE2	AE3											
Intervento diretto	1																		
SUE																			

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	-
Tipologia edilizia:	-
Numero max dei piani (Np):	-
Altezza massima (Hmax):	-
Distanze dai confini:	-
Distanze tra fabbricati:	-
Densità fondiaria:	-
 <u>Destinazioni d'uso:</u> sono ammesse le attività compatibili o funzionali alle attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m)	
1	definizione degli interventi in relazione alle specifiche destinazioni e all'esercizio delle funzioni pubbliche presenti o previste nelle singole aree
2	in fase transitoria, nelle aree libere, sono ammessi gli usi di carattere agricolo di cui al punto b dell'art.10 con esclusione di qualsiasi nuova edificazione.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

-	<u>Spazi di sosta e parcheggi:</u> si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
-	Fb016* - (Cimitero di Chezallet) si applicano i dispositivi di cui all'art. 38 delle NTA; inoltre in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 68bis.
-	Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

TABELLA NORMATIVA Fb ART: 60 NTA	SISTEMI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO:		NOTA: Sottozone destinate al parco fluviale, campo sportivo, elisuperficie, parcheggi e infrastrutture etc... di livello locale
	FL - Sistema fluviale:	Fb012*, Fb013*, Fb014*, Fb023	
	SI - Sottosistema a sviluppo integrato:	Fb022*	
	SR - Sottosistema a sviluppo residenziale:		

- DESTINAZIONI D'USO

PRG	USI E ATTIVITA' (TITOLO I - Capo II - art.10 comma1 delle NTA)	Destinazioni d'uso principali										Destinazioni d'uso compatibili				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d4)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(l)	(m)		
		attività di tipo naturalistico	usi e attività di carattere agro-silvo-pastorale	resid. temp. legata alle attività agro-silvo-pastorali	abitazione permanente principale	abitazione temporanea	usi ed attività produttive artigianali o industriali	usi ed attività commerciali	usi ed attività turistiche e ricettive	attività produttive industriali	usi ed attività commerciali	attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero	attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse			
		a1 a2						f1	g8 g11			l1 l2 l3 l5 l6	m1 m3 m4 m5			
		(3)						(3)	(3)			(1) (3)				

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO

PRG	STRUMENTI ATTUATIVI (TITOLO I - Capo II - art.7 delle NTA)	INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)																	
		(a) interventi di recupero							(b) interventi di nuova costruzione (NC)					(c) interventi di demolizione (D)		(d) altri interventi			
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	3)	4)	5)			1)	2)	3)	4)
		MS	RE	RC	RIS	AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima di legge	AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso	AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A	costruzione manufatti edili e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti	realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi	installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili	realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo in edificato	beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali	totale o parziale di manufatti edili, anche prefabbricati, attrezzature e impianti	mutamento destinazione d'uso di immobili	riconversione	rilocalizzazione e riordino	depositi di materiale	
Intervento diretto	2																		
SUE																			

- PRESCRIZIONI

Rapporto massimo di copertura:	-
Tipologia edilizia:	-
Numero max dei piani (Np):	esistente o 1 pft.
Altezza massima (Hmax):	esistente o 6 m
Distanze dai confini:	-
Distanze tra fabbricati:	-
Densità fondiaria:	-

Destinazioni d'uso: salvo prescrizioni specifiche di sottozona sono ammesse le attività compatibili o funzionali alle attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m)

- Limitatamente all'area Fb012* sono ammesse le attività sportive (l), anche in struttura coperta e comprensiva di edifici accessori per la gestione (alloggio per il custode/gestore di 95 mq max), le attività connesse con la gestione dei campi sportivi quali esercizi di ristorazione e bar (g11) nonché il mantenimento dell'attività di interesse pubblico esistente (isola ecologica), secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale e purchè vengano adottate tipologie e materiali coerenti con l'ambiente circostante.
- Definizione degli interventi in relazione alle specifiche destinazioni e all'esercizio delle funzioni pubbliche presenti o previste nelle singole sottozone
- Le attività a1) a2) f1) g8) g11) l3) sono ammesse per la sottozona Fb023

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Spazi di sosta e parcheggi: si rimanda a quanto prescritto dall'art.15 comma 8 delle NTA.
- Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione acustica.
- Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto delle specifiche norme di sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle NTA.

- PRESCRIZIONI SPECIFICHE D'AREA

- **Aree Fb013*, Fb014***: in queste aree è ammessa, previo convenzionamento con il Comune, la realizzazione di attrezzature connesse con la gestione del Parco (giornalai, bar, chioschi, noleggio biciclette, etc...) con dimensioni massime pari a 25 mq l'uno.
- **Aree Fb012*, Fb013*, Fb014***: in sede di approfondimento regionale sono state evidenziate alcune interferenze con gli studi di Bacino in corso di approvazione. In fase transitoria si fa riferimento pertanto ai disposti di cui all'art. 43 commi 4 e 5 e art. 68bis.
- **Area Fb023** (Lago pesca sportiva) - sono ammessi interventi di riqualificazione ambientale delle sponde, la realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta per la fruizione turistica dell'area. Sono ammessi interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti fino al 35% della Sur esistente, anche contestuali ad interventi di demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime. Per tale sottozona d'uso sono ammesse come destinazioni principali anche le seguenti: a1, a2, f1, g8, g11, l1, l3, l5, l6. E' ammessa la realizzazione di chioschi ed attrezzature connesse con l'attività (noleggio attrezzature, ristoranti (g11), esposizione e vendita prodotti locali, attrezzature per il gioco e sport etc.) di superficie coperta non superiore a 20 mq per una superficie coperta totale non superiore a 300mq. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione sono condizionati a convenzionamento con il Comune di Sarre—per il reperimento di idonea viabilità di accesso all'area (che tenga conto anche delle relazioni con la confinante area Cb002) e per la valutazione di eventuali possibilità di completamento del parco fluviale mediante accordi intercomunali con il Comune di Jovencan. Le porzioni della sottozona comprese nel "sistema fluviale" sono da ritenersi inedificabili e sono condizionate alle modalità di intervento e salvaguardia previste dalle NAPT

Art. 61 Aree destinate a servizi

1. Nelle tavole P4 – “*Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG*” sono individuate, con apposita simbologia, le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
 - a) Servizi di interesse locale: per l'elencazione delle aree destinate a servizi previste dal PRG si rimanda all'elaborato A1.3 – Relazione – Quadri sinottici²⁵², nel quale vengono individuati i servizi esistenti, quelli in progetto e le rispettive tipologie e classificazioni (rif. art. 6, comma4).
 - b) Servizi di rilevanza regionale; nel Comune di Sarre sono presenti alcune infrastrutture quali il “Castello di Sarre” e la linea ferroviaria Aosta Prè-St-Didier che pur non rientrando in specifici ambiti di integrazione²⁵³ sono riconducibili come di rilevanza regionale. Tali aree sono inserite in sottozona di tipo Fa. Il PRG non individua ulteriori servizi di rilevanza regionale al di fuori delle sottozone di tipo F.
2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità²⁵⁴.
3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata. Nelle aree a servizi è tuttavia ammessa la realizzazione e l'ampliamento di edifici pubblici o di interesse generale, nel rispetto delle normative di settore e anche in deroga agli indici previsti per la sottozona interessata.
4. Ove è previsto che l'attuazione avvenga tramite strumenti attuativi del PRG di cui all'art. 7 delle NTA, le aree destinate a servizi pubblici sono individuate e precisate all'interno dell'area soggetta a Strumento Attuativo, fermo restando l'obbligo di reperimento delle quote minime obbligatorie (fabbisogno minimo di legge) secondo le misure di cui al comma 4 dell'art. 13 delle NTA. Tali aree sono computabili ai fini dell'edificabilità complessiva della sottozona alle condizioni previste dalle rispettive Schede d'Area.
5. Le aree destinate a servizi pubblici, previste e individuate dal PRG all'interno dei SUE (**aree per servizi perequati** da attuarsi nei PUD), sono perequate e devono essere reperite nell'ambito di attuazione del SUE, pur non costituendo vincolo preordinato all'esproprio.
Tuttavia, anche in assenza di attivazione dei SUE, il Comune di Sarre, al fine di rendere possibile l'attuazione delle infrastrutture e dei contenuti di interesse pubblico del Piano, si riserva la facoltà di avviare le procedure per l'acquisizione delle suddette aree necessarie alla realizzazione delle aree pubbliche e delle viabilità.

La localizzazione cartografica di tali aree è indicativa. In sede di redazione dei PUD, in base agli approfondimenti progettuali di dettaglio delle sistemazioni superficiali e della viabilità interna all'area, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni specifiche e di garantire le quantità minime prescritte nelle

²⁵² Si veda elaborato A1.3 , quadri sinottici, sezione 2: “Elenco servizi di interesse locale - ordinati per sottozona e per numero di sottozona territoriale”

²⁵³ Il Comune di Sarre con riferimento all'art. 23 delle NAPTP non viene individuato come sede di servizi di rilevanza regionale;

²⁵⁴ L.R. 11/98, art. 91. (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

corrispondenti Schede d'Area, la delimitazione delle "aree per servizi perequati interni da attuarsi nei PUD" potrà essere adeguata secondo quanto concertato con il Comune.

6. La riorganizzazione funzionale ed il potenziamento dei servizi esistenti attuabili mediante l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o di ampliamento planivolumetrico, anche comportanti l'eventuale mutamento di destinazione d'uso, di fabbricati e di aree esistenti è sempre ammesso su fabbricati e aree di proprietà pubblica, ancorché non espressamente indicato nelle Tavole P4.
7. I servizi facoltativi collocati in strutture private e gestiti da privati, quali a titolo esemplificativo gli esercizi commerciali e gli sportelli bancari, non sono espressamente individuati nelle Tavole P4, è tuttavia ammessa la riqualificazione ed il potenziamento, anche con la nuova costruzione delle strutture esistenti nel rispetto delle norme delle rispettive sottozone.
8. Ove consentito dalla natura del suolo e dalla estensione planimetrica delle aree destinate a parcheggio pubblico la loro realizzazione deve prevedere idonea piantumazione con essenze autoctone e possibilmente una pavimentazione che consenta una idonea copertura vegetale²⁵⁵. Nella fattispecie il parcheggio denominato pa.109 – sottozona Fb014* – Lungo Dora Est.

Art. 62 Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali

1. Nelle tavole P4 – “*Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG*” sono indicati gli interventi per la riqualificazione della fascia edificata lungo la tratta stradale della SS 26. Questi interventi rispondono alle seguenti previsioni²⁵⁶;;
 - a) riqualificazione e messa in sicurezza delle intersezioni a raso stradali mediante la previsione di nuove roatorie e l'adeguamento della sede stradale per la realizzazione delle canalizzazioni;
 - b) miglioramento della percorribilità pedonale e ciclabile con marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi all'interno delle fasce di rispetto stradale;
 - c) individuazione di aree a servizi per la razionalizzazione della sosta e di aree attrezzate pedonali e realizzazione di aiuole e alberature.
2. Nell'ambito della più ampia riqualificazione della fascia fluviale il PRG prevede il completamento e la realizzazione dei tratti mancanti della pista ciclopedonale con tracciato previsto tra Aosta e St. Pierre. Per tutte le sottozone confinanti o in prossimità dell'argine della Dora, gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione, devono prevedere, la disponibilità delle aree per la realizzazione della pista (2,50 m) e degli eventuali spazi attrezzati, previa concertazione e convenzione con il Comune di Sarre.

²⁵⁵ Art.23, comma 11 NAPTP

²⁵⁶ Art. 24, comma 9, NAPTP:

Il PTP indica nelle tavole in scala 1:20.000 le principali aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali; tali aree sono precisate dal PRG, che definisce, altresì, le modalità di intervento nel rispetto degli indirizzi seguenti:

- a) dotazione di spazi pubblici tali da migliorare l'immagine del sito;*
- b) completamento delle dotazioni urbanizzative e miglioramento dell'accessibilità con modalità coerenti con i caratteri dell'area;*
- c) definizione degli usi e dell'aspetto delle cortine edilizie e degli spazi liberi pubblici e privati lungo strada al fine di migliorare la qualità residenziale e l'immagine complessiva.*

3. La riqualificazione delle fasce di cui al comma 1 avviene attraverso l'inserimento, da parte del PRG, di puntuali prescrizioni previste dalle singole sottozone, e dalle Schede d'Area degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

CAPO V – AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63 Aree boscate

1. Nella “Carta delle aree boscate” sono individuate le aree boscate indicate nella relativa carta degli ambiti inedificabili. In tali aree si applicano le disposizioni di legge²⁵⁷ e quelle contenute nei piani di settore.
2. All’interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti²⁵⁸:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento consente ampliamenti fino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna degli edifici esistenti, per le destinazioni d’uso ammesse nelle tabelle allegate alle NTA;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate²⁵⁹ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
3. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni delle NAPTP²⁶⁰ e di quelle di cui all’art. 33 delle NTA, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale²⁶¹, nonché di Relazione di Incidenza²⁶².

Art. 64 Zone umide e laghi

1. La “Carta delle zone umide e laghi”, redatta ed approvata ai sensi della vigente legislazione regionale²⁶³ individua gli ambiti di cui al presente articolo.
2. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 34, L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
3. Eventuali opere di captazione per il prelievo di acqua a scopi irrigui e/o idroelettrici dai sopra indicati bacini deve avvenire nel rispetto degli attuali regimi idrologici e cioè non deve ne alterare gli attuali livelli ne interferire con gli ecosistemi acquatici (composizione e tipologia della flora e della fauna ittica).

²⁵⁷ L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della DGR 15

²⁵⁸ L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; NAPTP, art. 32, norme cogenti comma 7

²⁵⁹ NAPTP, art. 13, comma 3

²⁶⁰ NAPTP, art. 21

²⁶¹ NAPTP, art. 32, comma 7 (norma cogente)

²⁶² L.R. 21.05.2007, n. 8; DGR 6.07.2007, n. 1815

²⁶³ L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, art. 34 e sulla base dei criteri indicati al capitolo VI dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

Art. 65 Terreni sede di frane

1. Nelle tavole concernenti gli ambiti inedificabili sono individuati²⁶⁴ i terreni sedi di frane in atto e potenziale distinti in funzioni della loro pericolosità²⁶⁵. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi e art. 33 NAPTP.
2. Il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica²⁶⁶, dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi ai ambiti inedificabili, al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell'area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza.
3. Gli interventi ammessi nelle aree a vario grado di pericolosità devono rispettare le procedure ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di norme tecniche per le costruzioni.
4. Le precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente posti in zone soggette a frane sono quelle determinate per ogni singolo intervento dalla perizia geologica e/o geotecnica relativa.

Art. 66 Terreni a rischio di inondazione

1. Nelle tavole concernenti gli ambiti inedificabili sono individuati²⁶⁷ i terreni a rischio di inondazione, distinti in: fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline d'uso di cui all'art. 36 L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi e relativo provvedimento attuativo.²⁶⁸
3. Nell'area di inondazione per piena catastrofica, fascia C, gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) le aperture devono essere poste ad una quota minima compatibile con la quota della piena di riferimento indicata nella relazione idro-geologica di accompagnamento del progetto;
 - b) evitare la realizzazione di prese di luce rasoterra;
 - c) evitare la realizzazione di aperture verso il lato (o i lati) di possibile provenienza del flusso delle acque;
 - d) adottare specifici accorgimenti nella progettazione di nuovi edifici o fabbricati o nel caso di ristrutturazione, volti ad evitare o, quando non possibile, a limitare i danni generati dal possibile flusso delle acque. In particolare si dovrà tener conto della situazione geomorfologica in cui ricade l'intervento, al fine di poter individuare la possibile direzione di provenienza delle acque;
 - e) evitare scalinate o rampe di accesso con orientate che possano favorire il convogliamento delle acque, proteggendone adeguatamente l'imbocco;
 - f) curare la regimazione delle acque superficiali nelle aree libere sia private sia pubbliche, soprattutto quando ne sia prevista l'impermeabilizzazione, realizzando adeguato sistema di raccolta delle acque anche mediante

²⁶⁴ Cartografia ai sensi della L.R.6 aprile 1998, n. 11, e della DGR n. 422 del 15 febbraio 1999

²⁶⁵ Art. 35 L.R. 11/98

²⁶⁶ DM 11/03/88

²⁶⁷ Cartografia ai sensi della L.R. 11/98, art. 36, e della DGR n. 422 del 15 febbraio 1999

²⁶⁸ DGR 422/1999 come modificata dalla DGR 2939 del 10 ottobre 2008.

- terrapieni che li sopraelevino dal piano di campagna, previa verifica di compatibilità ambientale con le aree adiacenti;
- g) prevedere una eventuale dotazione di adeguate pompe ad immersione autoinnescanti nel caso di locali interrati o seminterrati, qualora non vi sia la possibilità di sfogo naturale delle acque;
 - h) adottare specifici accorgimenti per la regimazione delle acque superficiali in sede di progettazione di nuove strade e di interventi sulla viabilità sia pubblica sia privata;
 - i) evitare scarichi concentrati in pochi punti e verificare sempre “l’idoneità” idrogeologica delle aree che verranno interessate da incremento dell’apporto idrico naturale;
 - j) individuare in sede di progetto i punti “idonei” per lo smaltimento delle acque comunque scorrenti sulla carreggiata per eventi naturali eccezionali o per esondazione di corsi d’acqua adottando gli accorgimenti adeguati alla situazione geomorfologica;
 - k) progettare nuovi attraversamenti di corsi d’acqua tenendo conto del possibile apporto solido secondo le direttive tecniche dell’Autorità idraulica;
 - l) evitare l’insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e di rottami, l’accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, l’alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d’acqua superficiali e della falda sotterranea (fatta salva la trivellazione dei pozzi)²⁶⁹;
 - m) progettare ogni intervento prevedendo il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat vegetazionali, eliminando ovunque possibili fattori di degrado e interferenze antropiche non compatibili²⁷⁰;
 - n) limitare la realizzazione di nuove strade veicolari ai casi di effettiva necessità a servizio degli insediamenti esistenti o prevedibili nei limiti delle presenti norme, curandone l’inserimento ambientale ed in particolare con la copertura vegetale delle scarpate²⁷¹.

Art. 67 Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine

1. Nelle tavole sono individuati²⁷² i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.²⁷³
2. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 L.R. 11/98 e

²⁶⁹ NAPTP, art. 35, comma 4.

²⁷⁰ NAPTP, art. 35, comma 4.

²⁷¹ NAPTP, art. 35.

²⁷² Cartografati ai sensi della L.R. 6 aprile 98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

²⁷³ DGR422/1999 come modificata dalla DGR 2939 del 10 ottobre 2008

s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi), gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:

- a) gli interventi ammessi devono presentare caratteristiche idonee a resistere ai massimi effetti attesi per ciascuna classe di rischio;
- b) nella progettazione deve essere sempre utilizzato il coefficiente più cautelativo per ciascuna classe di rischio²⁷⁴;
- c) ogni progetto deve essere corredato di un'apposita relazione di calcolo, redatta da un tecnico abilitato, che attesti l'idoneità della struttura a resistere ai massimi effetti dei fenomeni valanghivi attesi in ciascuna area. La relazione di calcolo dovrà prendere in esame tutte le caratteristiche e gli effetti del fenomeno valanghivo, sia in termini di neve che di aerosol, desumibili dalla relazione della Cartografia degli ambiti inedificabili e se necessario integrate da apposita modellazione; dovrà inoltre analizzare, in relazione a tali effetti, tutte le caratteristiche della struttura in progetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, morfologia, orientazione, resistenza dei materiali della struttura e dei tamponamenti, tipologia della copertura, posizionamento delle aperture e resistenza dei serramenti, ed ogni altro parametro ingegneristico ed architettonico che possa influenzare l'interazione tra struttura e fenomeno valanghivo²⁷⁵;
- d) il rilascio di ogni titolo autorizzativo è subordinato alla presentazione della relazione di cui al punto c) e all'approvazione della stessa da parte della struttura regionale competente. Il parere della struttura regionale è vincolante ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi²⁷⁶.

Art. 68 Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla L.R. 24 giugno 2002, n. 11²⁷⁷, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66,67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla L.R. 11/2002²⁷⁸, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:

²⁷⁴ DGR 422/99 Allegato A capitolo IV paragrafo c) punto 3.

²⁷⁵ DGR 422/99 Allegato A capitolo IV paragrafo c).

²⁷⁶ L.R. 11/98 e smi art. 37, comma 6.

²⁷⁷ L.R. 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

²⁷⁸ L.R. 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4.

- a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 69 Speciali limitazioni (vincolo LM(G))

1. Nelle tavole prescrittive P1 *“Carta di tutela del paesaggio e dei beni culturali”* e P4 *“Cartografia della zonizzazione, dei Servizi e della Viabilità del PRG”* sono riportate con specifica campitura le aree soggette a speciali limitazioni (LM) dovute a particolari situazioni derivanti dagli ambiti inedificabili o da altre limitazioni localizzative di natura paesaggistico-ambientale. Nelle aree sottoposte a speciale limitazione ogni attività di modificazione del suolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 Destinazioni d'uso in atto

1. Sui fabbricati e sulle aree connesse con attività e destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle tabelle della sottozona di appartenenza sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, o consolidamento statico²⁷⁹ finalizzate al mantenimento delle destinazioni d'uso in atto; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.
2. Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili inclusi in ambiti di progettazione unitaria disciplinati da SUE in vigore o in corso di approvazione sono disciplinati dai Piani sotto elencati fino al termine di validità previsto dai rispettivi atti convenzionali.
I SUE così individuati possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali modifiche comportino variante al presente strumento di pianificazione.
Qualora risultino vigenti piani esecutivi che definiscono parametri edilizi e urbanistici diversi da quelli indicati dalle presenti norme (o dalla eventuale Tabella normativa o dalle Schede d'Area) essi rimangono validi fino alla data di scadenza della validità degli strumenti esecutivi; fino a tale data è dunque possibile realizzare le quantità previste dallo strumento esecutivo con le modalità e le funzioni indicate dallo stesso.
Al termine della validità degli atti convenzionali dei SUE citati, ogni intervento di trasformazione del suolo avverrà esclusivamente in coerenza alle prescrizioni grafiche delle tavole di progetto e delle norme di zona.
3. Rimangono validi i permessi di costruire rilasciati con lavori iniziati ed i restanti titoli abilitativi operativi in data antecedente all'adozione del Progetto Preliminare del P.R.G..

Art. 71 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia²⁸⁰.

Art. 72 Poteri di deroga e norme transitorie

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ai sensi dell'art. 88 della L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi e della DGR 4243 del 29 dicembre 2006 limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico²⁸¹.

²⁷⁹ L.R. 6 aprile 1998, n. 11 - Art. 74, comma 4, mutamento della destinazione d'uso.

²⁸⁰ L.R. 11/98 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, Titolo VIII

²⁸¹ L.R. 6 aprile 1998, n. 11 - Art. 88 (Poteri di deroga). Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2006, n. 4243.

2. Gli edifici e impianti di interesse pubblico, sono riconosciuti tali, di volta in volta, motivatamente, con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei seguenti casi :
 - a) edifici e impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona in cui sono ubicati o previsti;
 - b) edifici e impianti che presentano valore intrinseco o classificati monumento, documento.
5. **Norma transitoria:** anche se non specificatamente esplicitate dalle norme di sottozona o da prescrizioni specifiche, sono fatte salve le disposizioni ed i contenuti delle convenzioni stipulate e in vigore alla data di approvazione della presente variante al PRG.

Art. 73 Limiti normativi e Regolamento Edilizio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTA nell'attuazione degli interventi sul territorio comunale si fa riferimento alla vigente legislazione edilizia ed urbanistica regionale e statale, nonché alla normativa di settore.
2. Oltre a quanto indicato nelle presenti NTA, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio comunale sono subordinate all'applicazione delle procedure e alla verifica delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, previste dalle specifiche normative di settore.
3. Le disposizioni espressamente riferite a leggi e normative vigenti richiamate nel testo degli articoli delle presenti NTA devono intendersi integrate o modificate in relazione alle integrazioni e alle modifiche apportate alle leggi e normative medesime.
4. Con riferimento all'intero territorio comunale, in caso di mutate condizioni della situazione in essere in rapporto all'aggravamento del grado di rischio idrogeologico per frana, esondazione, valanga o sismico atteso nello specifico contesto territoriale, in conseguenza di sopravvenuti eventi calamitosi o di più specifici approfondimenti dei contenuti delle carte degli ambiti inedificabili, gli usi e gli interventi ammessi dalle presenti NTA sono da intendersi limitati e rapportati al diverso fattore di pericolosità ai sensi della vigente legislazione.
5. Il Regolamento Edilizio (RE) regola l'attività fabbricativa sul territorio comunale ed integra le norme d'attuazione del PRG.
6. Le disposizioni del PRG, in caso di discordanza, prevalgono su quelle del RE.